LOMBARDI

IL CODICE FORESTALE

DEL

REGNO D'ITALIA

STUDIO

dell'Avv. FRANCESCO GIUSEPPPE S. LOMBARDI

Aggiunto Giudiziario in Avellino

VOLUME UNICO — PREZZO L. 3

AVELLINO

PREMIATA TIP. TULIMIERO

1886

Pubblicazioni dello stesso LOMBARDI

Propedeutica elementare allo studio delle Leggi Romane, con alcuni prolegomeni, varie osservazioni, critiche ed annotazioni — *Stamperia F. Avallone, S. Biagio dei librai, 46, Napoli 1874.*

L' Avvenire Nazionale, giornale giuridico-letterario — *Pei tipi di A. Eugenio, strada Sapienza, 29, Napoli 1874.*

Sull' art. 9 delle RR. Lettere-Patenti del 1838, vigenti nelle Marche, nota critica — *Stabilimento Cirelli, via della Mercede, 9, Roma 1883.*

Ore solitarie, questioni di dritto — *Tipografia Tulimiero e C., Avellino 1883.*

Sul libro primo del progetto di Codice penale italiano del 26 novembre 1883, opinioni critiche — *Tipografia Tulimiero e C., Avellino 1884.*

Traduzione delle satire di Persio Flacco — *Tipografia Giannone e Lamantia, via Alloro, 10 e 12, Palermo 1884.*

Se la multa proporzionale comminata dall' art. 24 della legge sulle privative dei sali e tabacchi del 15 giugno 1865 sia una pena ovvero tenga luogo di risarcimento di danni, Nota critica — *Stabilimento tipografico dell' Ancora, via Crocelle a Porta San Gennaro, 24, Napoli 1884.*

La citazione direttissima e la diretta, opuscolo 1° — *Stabilimento tipografico dell' Ancora, ecc., Napoli 1885.*

Idem, Continuazione, Opuscolo 2° — *Stabilimento tipoprafico dell' Ancora ecc. Napoli 1886.*

IL
CODICE FORESTALE
DEL
REGNO D'ITALIA

IL CODICE FORESTALE

DEL REGNO D' ITALIA

STUDIO

dell'Avv. FRANCESCO GIUSEPPPE S. LOMBARDI

Aggiunto Giudiziario in Avellino

contenente la letteratura forestale dal 1877; — il testo della legge forestale 20 giugno 1877; — un sommario sotto ciascun titolo della medesima; — un largo comento *esplicativo-critico*, colla giurisprudenza giudiziaria ed amministrativa sotto ciascun' articolo, dal 1877 al 1886, e con richiami al Dritto Romano; — il Regolamento del 10 febbraio 1878, messo in correlazione coi varii articoli della legge 20 giugno predetto; — le leggi 20 giugno 1871 sui boschi nazionali inalienabili, 29 maggio 1873 sui consorzii d' irrigazione, 4 luglio 1874 sui beni incolti comunali, 1 novembre 1875 sull' affrancazione dei dritti d' uso; — altre leggi affini; — non che gli allegati *A*, *B*, *C*, *D*, ecc. ecc.; — ed infine un supplemento colla legge sul rimboschimento votata dalla Camera dei Deputati il 31 marzo u. s.

AVELLINO
PREMIATA TIP. TULIMIERO E C.
1886

For. Leg.
ITALY (B)
Codes: Forest.

DEC. 20, 1930

12/22/30

AL LETTORE

Do alle stampe questo libro, non perchè io pensi che le massime di giurisprudenza debbano servire al Giudice per la risoluzione d' una fattispecie. No: sebbene, pur troppo, questo nostro secolo sia maniaco furibondo dei massimarii, *con grave jattura della scienza e del sistema nei responsi giudiziarii.*

Lo pubblico, perchè, essendo la legge sulle foreste del 20 giugno 1877 una legge tecnica, *tranne per* alcuni principii *d' ordine assoluto sull' indole delle trasgressioni e sulle pene, è pur necessaria una guida sicura a risolvere talune questioni; la quale si può solamente attingere, per la natura* speciale *della*

legge, da conformi pareri già emessi dall' autorità giudiziaria ed amministrativa.

Vero, che all' uopo sonosi anche fatti varii commenti; ma parmi che nessuno risponda allo scopo, sia per la penuria di giurisprudenza che contengono, sia pel sistema poco pratico che adottano di guisa che sotto ciascun' articolo non trovi la corrispondente giurisprudenza, sia infine per mancanza di taluni richiami *ad altre leggi, spesso di grande utilità in un commentario ad una legge* tecnica.

Il volume è altresì arricchito da sommarii *contenenti la sintesi dei principii moderatori di ciascun titolo, non che da molti richiami e correlazioni, come il Regolamento del 10 febbraio 1878, la legge del 20 giugno 1871 sui boschi nazionali inalienabili, del 4 luglio 1874 sui beni incolti comunali, del 1° novembre 1875 sull' affrancazione dei dritti d' uso ecc. ecc. Il tutto con un sistema che non è al certo comune a simili pubblicazioni.*

Ed inoltre ti offro anche, o benigno lettore, una bibliografia forestale, nell' ipotesi ti prenda vaghezza di meglio studiare la soggetta materia; la quale è oggi inconsultamente *ab-*

bandonata dai cultori della scienza, mentre essa va di pari passo coll' economia agricola nazionale.

Se niente ho fatto di bene, valgami almeno la durata fatica e il buon volere.

Avellino, 1886.

I.

LETTERATURA FORESTALE DALL' ANNO 1877.

Maiorana, Relazione alla legge 22 gennaio 1877 (atti del Parlamento): — *Lampertico*, Relazione al Senato 1° giugno 1877: — *Rabbeno Aronne*, I club alpini e le foreste, studii economici legislativi, 1 vol. in 8, p, 90, Torino 1877: — *L. Miraglia*, Il vincolo forestale e le sue ragioni, nel Filangieri 1877, p. 1: — *Rabbeno*, Questioni urgenti di legislazione forestale, G. Trib. m. 1878, 793: — *Razzetti*, Appunti sull' applicazione della nuova legge forestale, Mon. Pret. 1879, 218: — *Biagio Bellini*, Legge forestale, penalità, frazioni di ettaro, Monit. Pret. 1879, 363: — *P. O. Masciulli*, Degli estremi essenziali e costitutivi del delitto di continuazione di coltura di terreno vincolato, nel Foro Italiano, 1879, 11, 412: — *Orlandi*, Legge forestale, un' ineleganza, M. Canc. Pret. 1880, 115: — *Rabbeno Aronne*, Le selve e le inondazioni, studii di legislazione forestale, Un. Tip. Editrice: — *Id:* Saggio di Giurisprudenza Agraria: — *Id:* Questioni attuali di legislazione e giurisprudenza agraria: — *V. Mascioni*, Brevi osservazioni sul-

l' art. 4 della legge forestale, Foro, 1881, 11, 23: — *E. C.*, Sull' interpetrazione da darsi all' art. 16 della legge forestale, Mon. Pret., 1882, 314: — *Ministero d' Agricoltura, Industria e Commercio*, Disposizioni intese a promuovere i rimboschimenti, disegno di legge presentato alla Camera, Roma Tip. Camera, 1882: — *Giuseppe Rodino*, Comento alla legge e regolamento forestale, Torino, Candelletti, 1882: — *Aronne Rabbeno*, Commento alla legge forestale, Torino, Un. Tip. 1883: — *Aronne Rabbeno*, Corso di legislazione rurale, Un. Tip. Torinese: — *Cavagnari*, sugli art. 4, 10 ed 8 della legge e 27, 28 e 29 del Regolamento forestale, Rivista penale, vol. 21, 1885, pag. 351: — *Relazione della Commissione* (Pres. l' illustre senatore Cannizzaro) nominata nell' aprile 1881 dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio intorno allo stato dei boschi dell' Agro Romano e più specialmente sull' influenza dei boschi sulla salute pubblica, pubblicata negli Annali d' Agricoltura di quel Ministero per l' anno 1884, p. 142: — *Corsi Alessandro*, sull' affrancazione, Digesto Italiano, disp. 18 e 19: — *Corrado Tommaso Crudeli*, I boschi e la malaria romana.

II.

PUBBLICAZIONE DELLA LEGGE

Num. 3917 (*Serie 2.ª*)

Vittorio Emanuele II.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
Re d' Italia

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue . . . . *

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Pollenzo, a dì 20 giugno 1877.

VITTORIO EMANUELE

Maiorana-Calatabiano

* **Qui segue il testo della legge, che noi, per ragion di sistema, riporteremo in prosieguo.**

III.

PUBBLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Num. 3917 (*Serie 2.ª*)

Umberto I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
Re d' Italia

Visto l' art. 39 della legge del 20 giugno 1877, n. 3917;
Visti i Reali decreti in data 26 dicembre 1877, n. 4220 (serie 2ª) e del 23 gennaio 1878;
Udito l' avviso del Consiglio forestale;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari interni, abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico

È approvato l' annesso Regolamento, visto d' ordine Nostro dal Ministro degli affari interni, per l' applicazione della legge forestale 20 giugno 1877, n. 3917.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti d' osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, a dì 10 febbraio 1878.

UMBERTO

F. Crispi

IV.

COMMENTARIO

Titolo I.

Terre sottoposte al vincolo forestale

Sommario

1. Coll' unificazione del Regno d' Italia s' intese anche il bisogno d' una sola legge forestale che tutte le altre abrogasse vigenti nei varii Stati della Penisola. Ed un primo progetto apparve nel 1862; ed altri furon poi elaborati il 1867, 1870, 1873, che tutti però son rimasti come monumenti storici e precedenti legislativi. Sol quello proposto il 22 gennaio 1877 dall' on. Ministro Majorana ebbe l' onore di costituire l' attuale legge, pubblicata il 20 giugno successivo.

Fanno anche parte della nostra legislazione forestale, poco ricca in verità, la legge del 20 giugno 1871 sui boschi nazionali inalienabili, del 4 luglio 1874 sui beni incolti comunali e

del 1° novembre 1875 sull' affrancazione dei dritti d' uso col relativo Regolamento. — Vi hanno poi una certa relazione alcune altre leggi e regolamenti, speciali a talune Provincie, come quella del 23 aprile 1865 sull' abolizione degli *ademprivi* in Sardegna e Regolamento del 26 luglio dello stesso anno, le leggi 15 agosto 1867, num. 3910, e 21 giugno 1869 per l' affrancazione delle servitù di legnatico e pascolo nell' ex Principato di Piombino, del 25 maggio 1876 per la Sila di Calabria, modificata colla successiva del 23 dicembre 1880, e l' altra infine del 2 aprile 1882 per l' abolizione dei dritti d' erbatico e pascolo nelle provincie di Vicenza, Belluno ed Udine.

2. Il principio, al quale s' informa tutta la legge del 20 giugno 1877, è il rispetto al dritto della privata proprietà; al cui libero esercizio si fa eccezione, mediante il *vincolo*, nei soli casi di pubblico interesse, per la consistenza del suolo, il corso regolare dei fiumi e l' igiene. Anzi, a ver dire, il legislatore del 1877, per esser troppo ligio a questo principio, ha sacrificato spesso l' interesse pubblico.

3. La *regola* del vincolo è pei boschi e terre spogliate di piante legnose, che si trovano al limite superiore del castagno, sia sulla *cima* sia sul *pendio* dei monti; regola però che soffre un' *eccezione* quando i terreni medesimi siano convenientemente ridotti e mantenuti a ripiani, ovvero coltivati a viti, olivi ed altre piante ar-

boree o fruticose, come il fico d'India (*art. 3*). La *regola* invece di svincolo è per quei boschi che si trovano al limite inferiore dello stesso castagno, cui anche vien fatta eccezione per ragioni d'interesse universale, cioè pel regolare corso delle acque, per la consistenza del suolo e per la pubblica igiene; la quale ultima può esser causa del vincolo nel concorso di determinate condizioni (*art. 2*).

Ai boschi, sin da tempi antichi, sonosi attribuiti diversi effetti sul mondo vegetale ed animale, come sulla temperatura, sull'elettricità atmosferica, sull'impeto dei venti, sui miasmi, sulla fertilità delle terre ecc. Ed è forse per la loro influenza che presso i Romani venivano considerati *sacri*. — Ma oggi gli scrittori di cose fisiche mettono in dubbio alcuna delle tante funzioni delle selve, dando sol come cosa certa l'azione di esse contro la violenza delle acque e sulla consistenza del suolo. E la legge si fa appunto seguace delle opinioni più sicure della scienza; sebbene in quanto all'influenza dei boschi sull'igiene pubblica, una volta non la dà come principio (*art. 3* della legge), ed un'altra la riconosce indiscutibilmente quale causa ad effetto sui miasmi (*art. 6* del Regolamento).

L'istituto del vincolo forestale non è però di data recente. Nelle prammatiche compilate da Francesco Vico verso il 1633 sotto Filippo IV noi troviamo un germe d'un implicito vincolo sulle foreste; in quanto che al C. 3 del

tit. 41, nel regolarsi il dritto di tagliar le legna, si vietava di tagliare le ghiande e di schiantare gli altri alberi onde le selve si potessero rinverdire e rinnovare.

4. Conseguenza del vincolo è il divieto del dissodamento e diboscamento, onde trattenere e moderare il corso dei fiumi e non alterare la consistenza del suolo (*art. 4*). È lecita nondimeno la cultura agraria, e ciò sempre in ossequio al dritto di proprietà, dietro ottenutane autorizzazione e coll'obbligo di provvedere a quei mezzi che si reputassero opportuni ad impedire dei danni; come è permessa la coltura silvana ed il taglio dei boschi, dietro l'osservanza delle prescrizioni di massima stabilite dal Comitato di ciascuna Provincia.

5. Prova legale ed assoluta del vincolo, non che dello svincolo per quei boschi e terreni che vincolati sotto le leggi precedenti debbono ora essere sciolti dal vincolo, è lo *elenco:* il quale, in ordine al vincolo, è compilato dall' amministrazione forestale dietro accertamento del Comitato sulla natura dei terreni (*art. 7*), e diviene esecutivo dopo la pubblicazione (*art. 8*) non ostante che da parte dell' interessato siasi fatto ricorso al Comitato ed al Consiglio di Stato. In quanto poi allo svincolo, l' elenco è compilato dagl' Ispettori forestali ed approvato dal Comitato dietro accertamento (*art. 6*), e diviene esecutivo quindici giorni dopo la pubblicazione. Lo svincolo può anche aver luogo pei terreni e boschi vin-

colati sotto la vigente legge, qualora cessino le ragioni del vincolo (*art. 9*).

È degno frattanto di nota il modo come questi elenchi vanno compilati. E su questo punto ci permettiamo di richiamare l'attenzione dell'autorità giudiziaria per le non infrequenti questioni che si sollevano nella pratica sulla prova del vincolo. — L'elenco di vincolo dev'essere *particolareggiato* pei terreni o boschi esistenti nella zona inferiore del castagno, appunto perchè in questo luogo la *regola* è lo *svincolo;* mentre basta la sommarietà pei boschi e terreni nella zona superiore, appunto perchè qui la regola è il *vincolo.* E per le medesime ragioni l'elenco di svincolo, dev'essere *particolareggiato* per la zona superiore, *sommario* per la zona inferiore al castagno.

6. Da questa breve rassègna, egli è evidente quanto accennevamo testè, che cioè il legislatore per essere troppo curante del dritto di privata proprietà ha conculcato l'interesse pubblico. Il vincolo, secondo la legge del 1877, può dirsi una derisione, non solo pei luoghi sui quali è ordinato, giacchè in *regola* si ammette lo svincolo pei boschi e terreni che per regola dovrebbero essere vincolati siccome quelli che più sono esposti alla violenza dei fiumi, anche per le eccezioni alla norma generale del vincolo. Ed in verità, tutto *in sostanza* riducesi a mantenere la consistenza del suolo e la riproduzione dei boschi non già in

forza del vincolo che impone l'assoluto divieto del dissodamento e del diboscamento, sì bene in virtù di certi mezzi e di certe prescrizioni (*art. 4*) del Comitato forestale. E se ciò sia provvido, lo insegnino le continuate inondazioni, lo spesso straripamento delle fiumane, le mutate condizioni climateriche ! !

7. Per me, una buona legge forestale deve tendere a vincolare, non a svincolare.

ARTICOLO **1.**

Sono sottoposti al vincolo forestale, a norma delle disposizioni della presente legge, i boschi e le terre spogliate di piante legnose, sulle cime e pendici dei monti, fino al limite superiore della zona del castagno; e quelli che, per la loro specie e situazione, possono, disboscandosi o dissodandosi, dar luogo a scoscendimenti, smottamenti, interramenti, frane, valanghe e, con danno pubblico, disordinare il corso delle acque, o alterare la consistenza del suolo, oppure danneggiare le condizioni igieniche locali.

COMMENTO

I.

Generalità

Si è scelto il castagno, perchè al di sopra del luogo ove quest' albero vegeta, la cultura o è impossibile sia per l' altezza sia pel clima, o non conduce a soddisfacente risultato. Ma vuoi nella superiore, vuoi nella zona inferiore, il vincolo o bando forestale è sempre una limitazione dell' *jus utendi*, *abutendi*, *fruendi* nel proprietario del fondo vincolato.

II.

Giurisprudenza

a) estensione e natura del vincolo

1. Dalla correlazione degli articoli 1, 6 e 8 della legge forestale 20 giugno 1877 cogli articoli 5 e 12 del Regolamento 10 febbraio 1878 si ricava che pensiero del legislatore fu quello di volere che nella zona superiore il vincolo forestale costituisse la regola e lo svincolo l' eccezione; e nella zona inferiore, lo svincolo la regola ed il vincolo l' eccezione. E

tanto il vincolo che lo svincolo della proprietà si è operato per virtù stessa della legge fin dal momento della sua pubblicazione; ed al comitato forestale fu solo demandata la facoltà di determinare le linee di demarcazioni perimetrali delle zone di regola vincolate o svincolate ed introdurvi le eccezioni reclamate dalla utilità pubblica nei giusti rapporti col privato interesse e dalle condizioni igieniche locali.

Debbono specificarsi soltanto i terreni eccezionalmente svincolati nella zona di regola vincolata e quelli eccezionalmente vincolati nella zona di regola svincolata. Lo accertamento delle proprietà vincolate e svincolate deve sempre risultare in modo particolareggiato e specifico, ed in difetto non può supplirsi con altri mezzi equipollenti. E quindi una proprietà non può dirsi eccezionalmente vincolata o svincolata se non quando negli elenchi compilati dal comitato forestale non figuri specificata, in modo chiaro e positivo, la superficie realmente vincolata o svincolata. Cosicchè ove dall' elenco non risulti una proprietà specificatamente vincolata, col dissodamento di essa non s' incorre in contravvenzione alla legge forestale (1).

2. Il vincolo forestale è inerente alla cosa.

(1) Tribunale di Urbino, 2 agosto 1879 — Vedi La Legge, a. 1879, t. II, pag. 371.

e non dipende dalla natura del possesso e dalla qualità dei possessori (1).

b) *Durata del vincolo*

1. I terreni boschivi nelle provincie formanti parte del già Ducato di Parma e Piacenza sono ancora, nonostante la nuova legge unificatrice 20 giugno 1877 n. 3917, vincolati per effetto dei decreti di Maria Luisa, 11 novembre 1842, e di Carlo III, 7 giugno 1853; i quali nemmeno si può dire siano stati abrogati dalla legge 26 agosto 1868 (2).

2. L' incendio d' un bosco non scioglie *ipso jure* le terre boschive dal vincolo forestale (3).

3. Il dissodamento d' un terreno compreso nella zona superiore della vegetazione del castagno non è vietato, purchè si fosse trovato, allo apparire della legge forestale 20 giugno 1877, già ridotto legittimamente a coltura agraria, e purchè e sinchè non si siano attuati e compiti i procedimenti prescritti dall' art. 7 e chiariti dagli art. 15, 22, 24 del relativo regolamento (4).

(1) Consiglio di Stato, 22 dicembre 1881. Ved. Man. Amm. a. 1882, pag. 216.

(2) Tribunale di Piacenza, 21 luglio 1881. Ved. Riv. Par. Mod., vol. 5 pag. 261.

(3) Cassazione di Roma, 26 gennaio 1883. Ved. Riv. pen., vol. 17, pag. 366.

(4) Corte di Appello di Messina, 26 maggio 1881. Ved. Cir. Giur. a. 1881, pag. 100.

III.

Esecuzione dell' articoto 1

Regolamento *

Art. 1.

Nei luoghi dove il castagno cresce allo stato naturale o di coltura nelle condizioni ordinarie di vegetazione, questo fatto basta per determinare il limite superiore della zona del castagno ai fini dell' art. 1 della legge.

Negli altri luoghi il limite anzidetto dovrà essere stabilito per analogia, in ordine cioè a quanto si può osservare nelle circostanti regioni per elevazione, orientazione, colture di terreno e condizioni generali di vegetazione. Si terrà conto sopratutto delle piante le quali naturalmente ed ordinariamente si osservano associate al castagno (*calluna od erica vulgaris, sarothamnus scoparius, pteris aquilina ecc.*), ovvero di quelle che nel maggior numero dei casi cominciano a vegetare dove il castagno finisce (*fagus sylvatica*).

*** Gli art. 1 e 2 del Regolamento sono compresi sotto la rubrica « Disposizioni generali ».**

Qualora le condizioni di clima e di suolo siano presso a poco identiche su tutta quanta la superficie montuosa d' una provincia o d' un circondario, il limite della zona del castagno può essere fissato con misura identica per tutta la superficie stessa.

Art. 2.

I Sindaci e le Giunte comunali, gli ufficî incaricati della conservazione del catasto devono somministrare notizie, mostrare gratuitamente mappe o registri, e lasciarne prender copia agli ufficiali forestali dello Stato per l'applicazione di questa legge.

IV.

Correlazioni

Dritto Romano

1. Caput aquae illud est unde aqua nascitur (1).
2. Ait ergo Praetor, rivum, specus. Rivus

(1) Ulpiano, lib. 70 ad edictum. Dig. Lib. LXIII tit. XX, de aqua cottidiana.

est locus per longitudinem depressus, quo aqua decurrat, cui nomen est a fluendo (1).

3. Flumen a rivo magnitudine discernendum est, aut existimatione circumcolentium (2).

4. Item fluminum quaedam sunt perennia, quaedam torrentia: perenne est quod semper fluat; torrens id est, hyeme fluens. Si tamen aliqua aestate exarnerit quod alioquin perenne fluebat, non ideo minus perenne est (3).

5. Fluminum quaedam publica sunt, quaedam non. Publicum flumen esse Cassius definit quod perenne sit, haec sententia Cassj quam Celsus probat, videtur esse probabilis (4).

6. Ripa autem ita recte definietur id quod flumen continet, naturalem rigorem cursus sui tenens (5).

V.

Sguardo critico

1. Non parmi che il concetto del legislatore sia espresso con quella chiarezza reclamata in un corpo di legge positiva, onde nella pale-

(1) Ivi — ivi — tit. XXI, de rivis.
(2) Ivi — lib. 68 — ivi — tit. XII, de fluminibus ecc.
(3) Ivi — ivi.
(4) Ivi — ivi.
(5) Ivi — ivi.

stra giudiziaria non si sollevino dei dubbi e delle false interpetrazioni a discapito dell' economia di tempo e della giustizia.

Si considera la zona inferiore *senza dichiararlo in terminis* nel secondo inciso, che comincia colle parole « *e quelli* », le quali, sebbene di genere maschile, non possono non riferirsi anche a terre.

2. Eminentemente legali sono poi le massime di giurisprudenza. Quella al n. 2 della lettera *b*) si fonda sul fatto che il fuoco distrugge la superficie lasciando integre le radici, le quali perciò se sono distaccate senza permesso, s'incorre sempre in contravvenzione. Se non che è pericoloso, a nostro avviso, applicare l' ultima del n. 1, lett. *a*) a tutti i casi possibili; giacchè pei boschi e terre nella zona superiore, vige la regola del vincolo.

Articolo 2.

Il vincolo per ragione di pubblica igiene non potrà essere imposto che sui boschi esistenti ed in seguito a voto conforme del Consiglio comunale o provinciale interessati e del Consiglio sanitario provinciale.

Nelle provincie però nelle quali i

boschi non sono, per le vigenti leggi, sottoposti a vincolo per ragioni di pubblica igiene, il comune o la provincia, che chiedessero l' applicazione di codesto vincolo, dovranno indennizzare congruamente i proprietarii.

COMMENTO

I.

Generalità

Notisi la differenza tra il vincolo dell' articolo 1, e questo dell' art. 2. Qui si richiede che a causa della servitù imposta sul fondo, il proprietario sia congruamente indennizzato; appunto perchè non riconoscendosi dal legislatore, come cosa certa, l' efficacia dei boschi sull' igiene, non si può pretendere l' applicazione del principio, di dover cioè l' interesse privato cedere al pubblico bene.

II.

Giurisprudenza

La salubrità dell' aria costituisce un interesse personale e diretto di ognuno degli abitanti (1).

III.

Esecuzione dell' articolo 2

Regolamento *

Art. 21.

Le domande per sottoporre i boschi al vincolo per ragione di pubblica igiene, ai termini dell' art. 2 della legge, dovranno essere dai Consigli provinciali o comunali interessati presentate al Prefetto della provincia, il quale ne fa eseguire la pubblicazione nel comune nel di cui territorio esistono i boschi

(1) Consiglio di Stato, 17 febbraio 1883. Ved. Boll. uff. dell' amm. forestale, a. 1883, pag. 456.

* L' art. 21 è compreso sotto la rubrica « Procedimento per il vincolo e lo svincolo in casi speciali ».

contemplati nelle domande stesse e nel modo stabilito nei precedenti art. 9 e 14, e quindi, udito il Consiglio provinciale di sanità, le trasmette al Comitato forestale. Alle domande stesse deve unirsi la descrizione sommaria dello stato di vegetazione del bosco, con indicazione delle specie in esso dominanti, uno schizzo geometrico del bosco stesso e suoi contorni, e segnatamente delle paludi e stagni, che in qualsivoglia guisa si stimano essere fomiti di miasmi, e delle città, paesi o villaggi che si vogliono preservare. Nella leggenda dello schizzo si indicherà, fra l'altro, la differenza di livello che passa fra il bosco, i terreni palustri, le città ed i paesi di cui sopra.

IV.

Richiami

Ved. articoli 6 e 24 del Regolamento.

V.

Sguardo critico

1. Vi è disarmonia tra l' art. *1* e questo *2:* giacchè mentre in quello si ordina *incondizionatamente* il vincolo su quei fondi il cui dissodamento o diboscamento può *danneggiare le condizioni igieniche locali*, in questo in-

vece il vincolo per ragion di pubblica igiene è *condizionato*.

2. E che cosa suona poi la parola « *esistenti* » usata nella prima parte, e che l'altra « *vigenti* » adoperata nella seconda? Io credo che posta in confronto l' una parte coll' altra dell' articolo, la parola « *esistenti* » si riferisca al vincolo *che esiste* per causa di pubblica igiene in virtù delle leggi abolite; la quale *esistenza* si è ritenuta dal legislatore quasi come un riconoscimento dell' utilità del vincolo in rapporto all' igiene. E messo poi in relazione lo alinea di quest' articolo colla prima parte del *6*, *vigenti* si è usata per *preesistenti*.

3. Ed infine, una volta che non si riconosce come assoluta e generale l' influenza dei boschi sull' igiene, parmi più conforme a questo *principio* richiedere il parere di entrambi i Consigli, provinciale e comunale: tanto più perchè può darsi il caso che la conservazione d' un bosco fosse più utile alla salute non solamente del Comune, nella cui circoscrizione esso è posto, ma di moltissimi altri limitrofi; nella quale ipotesi *l' interesse* è provinciale.

4. La massima poi del Consiglio di Stato, che sanziona il principio d' esser l' aria salubre un demanio di tutti e di ciascuno, stabilisce l' ammissibilità di reclami da parte di chiunque del Comune contro lo svincolo d' un bosco che si pretenda conservare per la pubblica igiene.

Articolo 3.

Sono esenti dalle disposizioni della presente legge i terreni convenientemente ridotti e mantenuti a ripiani, ovvero coltivati a viti, olivi ed altre piante arboree o fruticose.

COMMENTO

I.

Generalità

La disposizione è generale nel suo dettato; e si riferisce tanto al limite superiore quanto all' inferiore della zona del castagno.

Ed ecco una prima eccezione all' art. 1.

II.

Esecuzione dell' articolo 3

Regolamento *

Art. 25.

Perchè si faccia luogo alla esenzione, di cui all' art. 3 della legge, è necessario che mercè i ripiani ovvero piantagioni di alberi o frutici domestici, siasi provveduto alla consistenza del suolo in modo che per effetto delle citate opere o piantagioni siano evitati i danni di cui all' art. 1 della legge.

III.

Richiami

Ved. articoli 24 e 15 del Regolamento.

IV.

Sguardo critico

Quest' articolo sarebbe stato meglio collocato alla fine del Titolo primo.

* **Questo art. 25 è compreso sotto la rubrica « Procedimenti per il vincolo e lo svincolo in casi speciali ».**

ARTICOLO 4.

Nei terreni accennati nell' art. 1 è vietato ogni disboscamento ed ogni dissodamento: sarà però accordato il permesso di ridurli a cultura agraria nel caso che il proprietario provvegga ai mezzi opportuni per impedire danni, e questi mezzi siano riconosciuti efficaci dal Comitato forestale, sentito, ove occorra, il Consiglio provinciale sanitario.

La coltura silvana ed il taglio dei boschi non sono sottoposti ad alcuna preventiva autorizzazione. I proprietarii devono però uniformarsi a quelle prescrizioni di massima che saranno stabilite da ciascun comitato forestale.

Codeste prescrizioni devono limitarsi agli scopi di assicurare la consistenza del suolo e la riproduzione dei boschi e, nei casi di pubblica igiene, la conservazione di essi.

COMMENTO

I.

Generalità

1. *Disboscamento* è lo sradicamento degli alberi su tutta o parte della superficie del bosco: *dissodamento* è la cultura d' un terreno che dovrebbe invece rimanere a prato naturale.

2. Il divieto del presente articolo è assoluto in ordine al *disboscamento*, col quale non va confuso il taglio degli alberi: mentre in quanto al *dissodamento*, questo può praticarsi sotto *certe condizioni* che appena si avverano, ha luogo *ipso jure* lo svincolo del fondo.

E qui adunque una seconda eccezione all' art. 1.

II.

Giurisprudenza

a) estensione dell' art. 4

1. Pel combinato disposto degli art. 4 e 16 della legge forestale 20 giugno 1877, onde vi sia contravvenzione punibile per abusivo diboscamento e dissodamento, non è necessario che un intero ettaro sia diboscato o dissoda-

to, ma basta che ne sia diboscata o dissodata una parte (1).

2. Il taglio di piante, sia pure in numero di due sole, è un principio di diboscamento e quindi punibile (2).

3. Il reato di sbucciamento degli alberi venne anche preveduto dalla nuova legge forestale 20 giugno 1877 cogli art. 4, 16 e 18 (3).

b) Mancanza di autorizzazione

1. Cade in contravvenzione chi avendo in enfiteusi un terreno boschivo soggetto a vincolo forestale lo dissoda senza la debita autorizzazione, allo scopo di trarne quei miglioramenti ai quali è obbligato in virtù del contratto (4).

2. Nè si possono introdurre modificazioni nella cultura silvana senza l'autorizzazione del comitato e l'osservanza delle prescrizioni di massima (5); sebbene un bosco di olivi sel-

(1) Cassazione di Torino, 15 dicembre 1880, La Legge, a. 1881, 1, p. 387.

(2) Cassazione di Torino, 14 febbraio 1886, Foro, Vol. XI, 11, 91.

(3) Cassazione di Napoli, 19 gennaio 1880, Foro italiano, 1880, 1, 288.

(4) Cassazione di Firenze, 6 novembre 1880, Riv. penale, V. 13, p. 525.

(5) Cassazione di Roma, 16 gennaio 1885, inedita, Riv. pen., 1885, p. 574.

vatici possa liberamente ridursi a bosco di olivi gentili (1).

c) indole e condizione del taglio

1. Non è a darsi alla parola *taglio* un senso diverso e più esteso d'un' operazione che riesce a cambiare la natura del terreno e a tramutare il bosco o la foresta in terreno gerbido e nudo. Quando un tale caso si verifichi, allora il taglio rientra nella proibizione della legge, perchè non è più un taglio ma uno schiantamento (2).

2. Chi dopo la pubblicazione del Regolamento forestale, avvenuta l'8 febbraio, s'è adoperato per ottenere la licenza di recidere un bosco, e non ottenutala, lo ha nondimeno tagliato, è incorso in contravvenzione (3).

3. La facoltà accordata dall' autorità prefettizia di tagliare un bosco a raso senza riserva si deve intendere sempre subordinatamente all' osservanza della legge forestale e del Regolamento di massima del Comitato locale (4).

(1) Cassazione di Napoli, 6 agosto 1884, Gazz. del Proc. vol, XIX, p. 564.
(2) Consiglio di Stato, 14 luglio 1874, Giuris. Cons. di Stato, 1874, II, 376.
(3) Cassazione di Roma, 23 luglio 1880, C. S. Roma, 1880, 382.
(4) Cassazione di Roma, 9 febbraio 1885, Riv. pen. 1885, 324.

d) *Indole delle prescrizioni di massima*

1. Per la legge forestale del 20 giugno 1877 non possono dirsi incostituzionali le prescrizioni di massima e i regolamenti di polizia forestale che i Comitati, dalla legge istituiti, pubblicano colle debite approvazioni nelle varie provincie del Regno, determinando le pene di polizia a carico dei trasgressori (1).

2. Le prescrizioni di massima sudette non sono soggette nè a reclamo nè ad approvazione di autorità superiore (2).

3. Ed esse non possono estendersi a proibire al proprietario l' atterramento di *qualche pianta*, ma soltanto a regolare la coltura ed il taglio dei boschi: onde colui che in un terreno vincolato atterra 20 piante di alto fusto non è in contravvenzione agli art. 4, 18 e 20 (3). Se non che i Comitati possono proibire il pascolo delle capre nei terreni incolti e rocciosi anche a' proprietari (4).

4. Revocatesi però queste prescrizioni, non

(1) Cassazione di Firenze, 15 novembre 1882, Annali, 1882, 250. — La Cassazione di Firenze nel 15 novembre 1882 decise uniformemente, Annali, V. 17, 250.

(2) Pretura di Lugagnano d' Arda, 10 ottobre 1883, M. Trib. M., 1883.

(3) Corte d' Appello di Perugia, 27 novembre 1880, Foro It., 1881, 11, 23.

(4) Cassazione di Torino 10 giugno 1885, Giuris. pen. vol. V., 295.

può più proseguirsi l' azione penale per contravvenzione alle medesime (1).

e) pubblicazione delle prescrizioni

In difetto di prova positiva che le prescrizioni di massima furono debitamente pubblicate non è a parlarsi di contravvenzione alle medesime (2).

f) quando sono applicabili

È intempestivo dedurre in giudizio per contravvenzione forestale l' inapplicabilità nel bosco in questione delle prescrizioni di massima, quando non siasi reclamato contro la formazione dell' elenco dei boschi soggetti a vincolo (3)

III.

Esecuzione dell' articolo 4

Regolamento *

Art. 26.

Le domande per ridurre a coltura agraria i terreni sottoposti al vincolo forestale ai ter-

(1) Pretura di Lugagnano d'Arda, 11 agosto 1883, M. Trib. vol. 24, 894.
(2-3) Pretura di Villadeati, 31 gennaio 1885, Riv. pen., vol. 21, 351.

* **Questi tre articoli 26, 27 e 28 sono compresi sotto la rubrica** « *Norme per le permissioni della cultura agraria e per la coltura silvana ed il taglio delle piante nei terreni vincolati* ».

mini dell' art. 4 della legge, debbono essere presentate al Sindaco del Comune dov' è situato il fondo corredate del tipo del fondo stesso, coll' indicazione delle sue pendenze, del territorio in cui è posto, del numero di mappa e dei mezzi coi quali s' intende impedire i danni a cui la coltura stessa può dar luogo.

Il Sindaco fa pubblicare per quindici giorni all' albo pretorio la domanda, e quindi colle opposizioni che fossero state presentate e col voto della Giunta comunale la trasmette entro trenta giorni al Comitato forestale; il quale, sentito l' ufficio forestale distrettuale che ne farà la verifica sopra luogo, accertate, ove occorra, le condizioni dei luoghi ai termini dell' art. 15 del presente Regolamento ed adempiuto a quant' altro la legge prescrive, statuisce sulla domanda.

La risoluzione dev' essere presa entro sei mesi dal giorno in cui la domanda stessa giunse al Comitato; deesi notificare alla parte per mezzo del Sindaco e rendersi di pubblica ragione nei consueti modi.

I reclami, che contro la deliberazione del Comitato possono proporsi avanti il Consiglio di Stato da chiunque vi abbia interesse, debbono presentarsi nei modi stabiliti dall' articolo 9 del presente regolamento entro novanta giorni dalla data della notificazione.

Art. 27.

Le prescrizioni di massima che ciascun Comitato forestale ha da stabilire in virtù dell'articolo 4 della legge, restringendosi a quanto sia necessario ad assicurare nei terreni vincolati la consistenza del suolo, la riproduzione dei boschi, e nei casi di pubblica igiene la conservazione di essi, devono contenere le norme da osservare nella coltura silvana e nel taglio dei boschi in ciascuna superficie boscosa, o parte di superficie boscosa, secondo le diverse esigenze dei luoghi, tenuti principalmente presenti, le materie seguenti:

Per tutti i boschi:

Le norme pel dissodamento del suolo e l'estirpazione degli alberi vecchi e per la piantagione dei nuovi all'unico scopo di migliorare la condizione di un bosco esistente sia per la disposizione degli alberi, come per mutarne la specie.

Per i boschi di alto fusto:

a) Il modo e il tempo di eseguire i tagli, siano essi fatti a *raso*, oppure a *salto*, a *scelta* o *per zone*, secondo la natura e l'età delle piante, la consistenza e l'inclinazione del suolo, avendo in tutti i casi esclusivamente di mira la riproduzione artificiale o naturale dei boschi;

b) Le norme speciali da seguire nel taglio dei boschi, quando questi siano vincolati, segnatamente per eccezionale pendenza del suolo, per l' impedimento che possono offrire contro le valanghe o per l' azione che possono spiegare sulle condizioni della pubblica salute nei limitrofi paesi;

c) Le regole per eseguire i diradamenti nelle fustaie;

d) Le norme per l' esercizio del pascolo, generale o limitato a talune specie di bestiame, pel tempo necessario a tutelare le giovani piante contro i danni che possono loro arrecarsi dagli animali pascolanti;

e) Le norme dirette a preservare i boschi dai pericoli degl' incendii ed i provvedimenti da adottarsi per estinguerli;

f) Le norme per eseguire la estrazione della resina e lo scortecciamento degli alberi;

g) Le norme per la raccolta delle foglie e semi nei boschi deperenti o troppo radi; e per la falciatura dell' erba nei boschi novelli, od anche in quelli vecchi, nei casi in cui codeste operazioni possono nuocere alla riproduzione;

h) I mezzi da adoperarsi per prevenire o riparare i danni provenienti dalla diffusione degl' insetti nocivi ai boschi.

Pei boschi cedui:

a) La indicazione della riserva in ogni ettaro di un certo numero di piante ad uso di *matricine* allo scopo di assicurare la dissemi-

nazione naturale per la sostituzione delle ceppaie deperenti;

b) Le norme per esercitare in questi boschi il pascolo, secondo le specie delle piante, la qualità del suolo, la vigoria delle ceppaie e la natura stessa degli animali pascolanti, a fine di assicurare la regolare riproduzione del bosco;

c) Le regole da seguire per lo impianto delle carbonaie, per la preparazione della potassa e per lo sgombro del carbone e del materiale legnoso dal bosco, per evitare i danni che possono venirne alla novella riproduzione.

Pei boschi composti:

a) Le prescrizioni dirette ad impedire che i cedui composti siano convertiti in cedui semplici, segnatamente nei casi di grave pendenza di suolo, o negli altri casi in cui la conservazione dei boschi di questa maniera è diretta a premunire contro le valanghe, ovvero contro la diffusione della malaria;

b) Le regole per l' esercizio del pascolo, per l' impianto delle carbonaie, ed in generale per qualunque operazione del genere di quelle accennate nei titoli dei boschi di alto fusto e cedui.

Art. 28.

Queste prescrizioni in forma di regolamento stabilite dal Comitato saran pubblicate per 15 giorni nei Comuni dove esistono boschi

vincolati, con avviso al pubblico della facoltà di reclamare entro il termine di altri giorni 15 dalla data dell' ultimo dì della pubblicazione, spirati i quali il Sindaco ne fa la restituzione al Prefetto col certificato della seguita pubblicazione e coi reclami che gli fossero stati presentati, dei quali dovrà rilasciare ricevuta.

Il Prefetto rimetterà copia del regolamento, dei reclami e delle osservazioni del Comitato al Ministero dell' Interno, il quale, udito il Consiglio forestale ed il Consiglio di Stato, potrà annullarne le parti riconosciute contrarie ai fini ed alle disposizioni della legge forestale e delle leggi e regolamenti generali.

III.

Richiami

Ved. gli art. 16, 18 e 20 della Legge, 9 e 15 del Regolamento, 172 N. 9 Legge Comunale e Provinciale.

IV.

Correlazioni

Dritto Romano

1. Ideo ea quoque arbor esse videtur cujus radices desinent vivere, quamvis adhuc terra

contineatur; quam sententiam Labeo quoque probat (1).

Labeo etiam eam arborem dici putat quae subversa a radicibus, etiam nunc reponi potest; aut quae ita translata est ut poni possit (2).

2. Cingere est non solum succidere, sed etiam ferire coedendi causa (3).

3. Cingere est deglabrare, subsecare est subsecuisse: non enim poterat coecidisse intelligi qui serra secuisset (4).

V.

Sguardo critico

Quante parole usa la legge per indicare due cose distinte!... Moltiplicità questa che potrebbe ingenerare dei dubbi. Così nell' art. 1 dicesi « *boschi e terre* »; nel presente, com' anche nel 3, dicesi solamente « *terreni* » la quale dizione può non contenere i boschi, giacchè negli articoli 6 ed 8 si usano entrambe le due parole « *boschi e terreni* ». Nella 1ª parte poi del-

(1-2) Ulpiano, lib. 42 ad Sabinum, Dig. lib. XLVII, tit. VIII.

(3) Paolo, lib. 9 ad Sabinum, Dig. lib. XLVII, tit. VIII.

(4) ivi, ivi.

l' art. 27 del Regolamento si adopera di nuovo la locuzione « *terreni* » per indicare i *boschi*.

2. Da taluno si è opinato,* che il Regolamento forestale nell' art. 28 aggiunga alla legge, richiedendo l' approvazione del Consiglio di Stato pel Regolamento delle prescrizioni di massima. Ma a noi non pare che possa dedursi tale conseguenza dalla lettera dello alinea del predetto art. 28. — Il Consiglio di Stato ha solamente la facoltà (che dovrebbe invece essere un dovere) di annullare il Regolamento in quelle disposizioni che sieno contrarie a quanto dispone la legge nell' ultimo alinea dell' art. 4; e al di là di tale mandato, non gliene si può altro attribuire con evidente diminuzione dei poteri autonomi del Comitato forestale. Ciò si fa più evidente dalla correlazione dell' art. 4 col 24 della legge, il quale ultimo dispone *nominatim* essere attributo del Consiglio provinciale l' approvazione del Regolamento di polizia forestale.

Se non che facciamo voti che in una riforma della legge forestale, riforma che a noi sembra urgente, si allarghino i poteri del Consiglio di Stato sul regolamento delle prescrizioni di massima.

* Ved. Rivista penale, vol. 21, pag. 351, in nota.

Articolo 5.

In ogni provincia è costituito un Comitato composto dal Prefetto della provincia, che eserciterà le funzioni di presidente, dall' ispettore e, in sua mancanza, da un sotto-ispettore forestale, da un ingegnere, da nominarsi dal Ministro d' agricoltura, industria e commercio, e da tre membri nominati dal Consiglio provinciale.

Il Consiglio di ogni Comune della provincia nominerà altro membro il quale prenderà parte, con voto deliberativo, ai lavori del Comitato limitatamente a quanto si riferisce al territorio del comune che rappresenta.

L' ingegnere nominato dal Ministro e i membri elettivi del Comitato dureranno in ufficio due anni, ma potranno sempre essere rieletti.

COMMENTO

I.

Generalità

Il Comitato forestale è l'autorità chiamata all'esecuzione della presente legge nei modi e termini dalla medesima stabiliti; e componesi di 7 membri, dei quali 3, cioè il Prefetto, l'Ispettore o sotto-ispettore ed un ingegnere, sono membri ch'io direi naturali del *Consiglio*, e i rimanenti 4 sono *elettivi*.

II.

Giurisprudenza

a) composizione del Comitato

La facoltà di nominare dei supplenti ai membri elettorali del Comitato forestale è inerente alla facoltà di nominare dei membri ordinarii quando speciali disposizioni o ragioni non vi si oppongono. Però, non essendovi alcuna contraria disposizione nella legge forestale, possono nominarsi dai Consigli provinciali dei membri supplenti per prendere parte alle deliberazioni del Comitato provin-

ciale forestale quando manchino i membri ordinarii (1).

a) nullità delle deliberazioni del Comitato

1. I rappresentanti dei Comuni in questo Comitato hanno la missione di tutelare gl'interessi dei terrieri e dei comuni che rappresentano. E quindi l' omissione d' invitarli ad intervenire nelle relative riunioni non importa la nullità assoluta di tutte le deliberazioni del Comitato, ma soltanto la nullità in ordine alle deliberazioni riguardanti il Comune o Comuni non rappresentati.

Se non che tale nullità può essere rinunciata espressamente o tacitamente dai terrieri interessati. E perciò se si riferisce allo elenco dei boschi che non si possono dissodare è sanata colla pubblicazione nei Comuni dell' elenco stesso senza che alcuno abbia fatto reclamo od opposizione: e similmente, chi domanda l' autorizzazione di dissodare boschi compresi nell' elenco dei terreni boschivi da non dissodarsi, rinuncia implicitamente ad ogni eccezione d' irregolarità del medesimo (2).

(1) Consiglio di Stato, 25 novembre 1881. Ved. Foro italiano, 111, 110.

(2) Cassazione di Torino, 19 marzo 1881, Giurisp. pen., a. 1881, pag. 198. — E la medesima Cassazione con altra sentenza del 10 marzo detto anno avea deciso nello stesso modo « La nullità delle deli-

III.

Esecuzione dell' art. 5.

Regolamento *

Art. 3.

I membri del Comitato forestale nominati dal Consiglio provinciale non possono rappre-

berazioni del Comitato forestale, di cui agli art. 5 e segg. della legge 20 giugno 1877 derivante dal non aver sentito il membro di detto Comitato nominato dal Comune, è relativa, e gl' interessati vi possono perciò rinunziare. Applicazione ad un caso nel quale essendo pubblicato un elenco senza sentire la persona designata dal Consiglio comunale a far parte del Comitato forestale, fu giudicato essere in contravvenzione colui che dopo aver domandato il permesso di dissodare e ridurre a coltura alcuni suoi boschi compresi in detto elenco non ottemperò poi alle prescrizioni del relativo decreto prefettizio (Ved. M. Trib. Mil., a. 1881, pagina 589) ». Uniformemente ha deciso la Pretura di Ceva nel 25 luglio 1881 in quanto all' esistenza della nullità « Gli elenchi di vincolo formati senza l' intervento del delegato comunale debbono dichiararsi nulli; e quindi gl' imputati di contravvenzione forestale, contestata in base agli elenchi stessi, debbono essere assoluti, (Ved. Mon. Pret., a 1881, 56, *nel Foro*) ».

---

* Questi due art. 3 e 4 sono compresi sotto la rubrica « Disposizioni generali ».

sentare contemporaneamente alcun Comune della provincia stessa.

Ciascun Comune deve avere il proprio rappresentante, e non può un solo individuo riunire in sè le rappresentanze di più Comuni.

Il Comitato forestale avrà sede nel locale della Prefettura della provincia. Esso delibererà il proprio regolamento interno, secondo il quale avrà luogo la trattazione degli affari.

Per la validità delle deliberazioni del Comitato forestale si osserverà il disposto dell' art. 185 della legge comunale e provinciale.

Le funzioni di segretario del Comitato saranno disimpegnate da un impiegato che verrà designato dal Prefetto della provincia.

Le funzioni dei membri del Comitato sono gratuite. Però per gli accertamenti da effettuarsi nei casi previsti dagli art. 6, 7 ed 8 della legge forestale, gl' impiegati dello Stato avran diritto al compenso stabilito dai Regii decreti 14 settembre 1862, N. 840, e 25 agosto 1863 N. 1446, e gli altri membri, a quel compenso che si accorda ai consiglieri provinciali e comunali in missione.

Art. 4.

In tutti i casi, nei quali occorra procedere ad accertamenti, il Comitato determinerà approssimativamente l' ammontare dell' indennità cui può dar luogo l' operazione, ed in-

viterà l'interessato, sia privato che corpo morale, a farne il deposito nella tesoreria provinciale, eccetto che nel caso contemplato dall'art. 7 della legge quando le spese debbano essere sostenute a carico del bilancio dello Stato.

Compiuta la verifica, il Prefetto liquida definitivamente le competenze. Qualora il deposito risultasse insufficiente, il Prefetto stesso curerà, anche coi mezzi coattivi, di ottenere dall'interessato il pagamento della differenza, e se esso deposito risulti esuberante dispone la restituzione della eccedenza al depositante.

Il tempo che passa dallo invito ad effettuare il deposito all'effettuazione del deposito stesso non è imputabile nei termini stabiliti per le risoluzioni del Comitato.

IV.

Richiami

Ved. l'art. 185 della legge com. e prov. relativo all'intervento dei membri per la validità delle deliberazioni.

V.

Sguardo critico

1. Quest'articolo avrebbe posto migliore nel Regolamento: ed anche si volesse far rima-

nere nella legge, avrebbesi dovuto collocare immediatamente dopo l' art. 3, per non deplorare lo sconcio che si parli nell' art. 4 del Comitato forestale senza sapere ancora che cosa questo si sia.

2. In ordine poi alle *massime*, non si accetti come *regola assoluta* la rinunzia *tacita* alle nullità delle deliberazioni del Comitato. Questa invece deve risultare da *fatti* tali, da indurre l' incompatibilità tra l' esecuzione di simili fatti e la volontà di elevare l' eccezione di nullità. — Le rinunzie non si presumono mai.

Articolo 6.

Entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, gl' Ispettori forestali compileranno e presenteranno al Comitato forestale un elenco, distinto per comuni, dei boschi e dei terreni che si trovano sottoposti alle disposizioni delle leggi forestali attualmente vigenti, e che devono essere sciolti dal vincolo forestale, a termini della presente legge.

Il Comitato, accertate, ove occor-

ra, le condizioni dei luoghi, ed udito il Consiglio provinciale di sanità nel caso dell' ultimo inciso dell' art. 1, statuisce, entro sei mesi, sulle proposte, e fa pubblicare contemporaneamente gli elenchi in tutti i comuni della provincia.

Lo scioglimento dei vincoli ha luogo quindici giorni dopo la pubblicazione degli elenchi.

COMMENTO

I.

Generalità

Quest' articolo è logica illazione del precetto *ristrettivo* dell' articolo 1.; il quale avendo di molto limitati i casi di vincolo, rispetto alle leggi che prima regolavano nelle diverse provincie del Regno le nostre foreste, necessità voleva, per la *sicura* guarentigia del dritto di proprietà e per eliminare ogni incertezza sulla libertà dei fondi precedentemente vincolati, che si fossero compilati gli elenchi di svincolo di quei terreni pei quali

non ricorrevano le condizioni dallo stesso articolo 1 richieste pel vincolo.

E nell' accertamento di quest' estremo, della mancanza di tali condizioni, il Comitato non è passivo; in quanto che desso, siccome rilevasi dalla disposizione del 1.° alinea, può bene, dietro le ordinate operazioni, escludere dallo elenco di svincolo quei boschi o terre che risultassero rimanere nelle condizioni dell' articolo 1. In caso contrario non saprebbesi rinvenire la ragione del perchè il legislatore abbia imposto al Comitato di procedere ad alcuni *accertamenti*.

II.

Giurisprudenza

Le terre soggette a vincolo forestale prima della presente legge, non ne divengono libere se non osservate le norme in essa prescritte.

Erra perciò il Tribunale che dichiara non farsi luogo a procedimento contro gl' imputati di contravvenzione agli art. 4 e 14 di detta legge per la semplice considerazione che non siasi riconosciuto regolare il vincolo forestale del terreno controverso, giusta l' art. 7 in correlazione degli art. 1 e 2 della legge stessa (1).

(1) Cassazione di Roma, 23 agosto 1881, Cor. Sup. vol. VII, pag. 1199.

III.

Esecuzione dell' articolo 6

Regolamento *

Art. 5.

Gli elenchi di scioglimento dal vincolo forestale, di cui all' art. 6 della legge:

a) Nella zona inferiore all' estremo limite della vegetazione del castagno sono compilati in modo sommario e complessivamente per contrade, regioni, vallate o versanti di monti senza specificare le singole proprietà, sempre che sia possibile determinarne le linee di demarcazione perimetrali in modo da non lasciar dubbio intorno alla reale situazione dei boschi e terreni svincolabili.

b) Nella zona superiore, dove non vegeta nè può vegetare il castagno, sono compilati particolareggiatamente e debbono contenere la indicazione delle singole superficie isolate, coi numeri di catasto, dove sia possibile, a

* Questi art. 5 a 11 sono compresi sotto la rubrica « compilazione degli elenchi di svincolo ».

meno che si tratti d' un complesso di fondi in continuazione e disposti in guisa che se ne possono indicare le linee di confine con limiti naturali invariabili e specificarne la superficie, se non reale od effettiva, quella almeno più approssimativa. Gli elenchi anzidetti saranno compilati secondo il modulo *A* annesso al presente Regolamento.

Art. 6.

Nelle provincie, ove le leggi preesistenti ammettono il vincolo forestale per ragione di igiene, dovranno escludersi dallo svincolo i boschi che s' interpongono fra una palude, uno stagno ed un centro abitato in modo da costituire quasi una barriera ed un ostacolo ai venti conducenti miasmi.

Art. 7.

Per gli accertamenti occorrenti a senso dell' art. 6 della legge, il Comitato delegherà uno o due dei suoi membri affinchè, coll' intervento della persona delegata dal Comune a rappresentarlo nel Comitato e dell' ufficiale forestale del distretto, procedano alla ricognizione delle località contestate.

L' Ispettore forestale potrà essere delegato

al pari degli altri membri del Comitato, ma il suo intervento non è indispensabile.

Art. 8.

Dopo che il Comitato avrà statuito sulle proposte degl' Ispettori forestali, ai termini dell' anzidetto articolo 6 della legge, gli elenchi saranno trasmessi in doppio originale ai sindaci, perchè ne facciano la pubblicazione per 15 giorni nei luoghi e modi soliti, e quindi restituiscano al Comitato un esemplare con la dichiarazione della eseguita pubblicazione e conservino l' altro nell' archivio municipale

Art. 9.

I reclami contro la dichiarazione di svincolo dovranno intimarsi al Sindaco entro il termine di 90 giorni da quello della pubblicazione dell' elenco, accompagnati da memoria particolareggiata, nella quale sia indicato il fondo cui il reclamo si riferisce e le ragioni per le quali si fa opposizione alla dichiarazione di libertà.

Il Sindaco rilascerà ricevuta al ricorrente del reclamo presentato, ne farà immediatamente la pubblicazione per 15 giorni, e nel termine di 15 giorni successivi lo invierà al

Comitato forestale, il quale udito, nel caso dell' art. 2 della legge, il Consiglio provinciale di sanità, e con motivato parere in merito alla domanda, invia entro quaranta giorni le carte al Ministero dell' Interno, pel procedimento contemplato dall' art. 10 della legge.

Art. 10.

Nei casi in cui il reclamo contro lo svincolo sia intimato al Sindaco entro 15 giorni da quello della pubblicazione dell' elenco, il reclamo stesso avrà effetto sospensivo ed il bosco, cui il reclamo si riferisce, continuerà a ritenersi sottoposto alle disposizioni della legge forestale preesistente infino a che il Consiglio di Stato non abbia deciso.

Art. 11.

Dalle disposizioni dei precedenti articoli sono esclusi i terreni e boschi laterali alle strade di montagna ed ai fiumi e torrenti, pei quali continuano ad aver vigore gli art. 74, 168 e 169 (lettera *c*) della legge sulle opere pubbliche del 20 marzo 1865, n. 2248, alleg. F.

IV.

Richiami

Ved. Gli articoli 17, 18, 19 e 20 del Regolamento.

V.

Sguardo critico

L' articolo 6 per quanto fu utile, checchè da altri ne sia stato detto in contrario, allo apparire d' una legge che rendeva liberi molti terreni dalle preesistenti vincolati, per altrettanto si presenta ora inefficace e contrario all' economia del dritto di proprietà. Inefficace, perchè è l' elenco di vincolo che esclude *juris et de jure* lo svincolo; ed è contrario al principio della libera commerciabilità dei fondi, poichè se questo costituisce la regola, è l' eccezione del vincolo che dev' essere provata coll' elenco.

Ma pure a volerlo ritenere necessario dopo otto e più anni d' esecuzione della legge 20 giugno 1877, avrebbe dovuto essere, a mio avviso, in diverso modo formulato adottando principii più larghi e liberali; dando per e-

sempio il dritto di proposta per lo svincolo anche ai comuni ed alle provincie e facendo salva al Comitato ogni azione d' ufficio per tale scopo che s' attiene all' ordine pubblico siccome è anche sanzionato dall' art. 9 per operazioni che tendono in sostanza ad un identico fine.

E di più, non sembrami corretto che per la *statuizione* da farsi dal Comitato sugli elenchi di svincolo voti anche l' Ispettore forestale che quelli ha compilato; come non intendo perchè in caso di svincolo di boschi vincolati per ragione di pubblica igiene dovesse essere inteso il solo Consiglio provinciale sanitario, quando nell' articolo 2 vuolsi pel vincolo il voto conforme anche del Consiglio comunale o provinciale interessati.

ARTICOLO 7.

Sulla proposta dell'amministrazione forestale, dei comuni e delle provincie, il Comitato dovrà procedere all'accertamento dei terreni che si ritenessero nelle condizioni previste dall' art. 1 della presente legge in ordine al corso delle acque e alla consistenza del suolo, e che non fossero sottoposti al vincolo forestale.

Dopo siffatto accertamento, il Comitato statuirà sulla proposta.

Le spese necessarie per le verifiche indicate in quest' articolo sono a carico del bilancio dello Stato.

COMMENTO

I.

Generalità

Questo articolo continua ad enumerare le funzioni del Comitato forestale colla differenza che mentre quelle del precedente art. 6 si estendono alla cognizione in merito degli elenchi di svincolo, le altre dell' articolo presente si limitano solamente agli accertamenti delle condizioni dei terreni da vincolarsi senza che il Comitato possa punto conoscere degli elenchi di vincolo.

II.

Giurisprudenza

Devesi ritenere sino a prova contraria che l' elenco dei boschi assoggettati al vincolo forestale, stato regolarmente pubblicato, senza

che alcuno vi abbia fatto opposizione, sia stato preceduto dal provvedimento del Comitato forestale della provincia, ai sensi dell' art. 7 della presente legge (1).

III.

Esecuzione dell' articolo 7

Regolamento *

Art. 22.

Le proposte per la imposizione del vincolo ai termini dell' art. 7 della legge, debbono essere presentate al Comitato forestale accompagnate dalle indicazioni richieste dallo allegato A al presente Regolamento.

IV.

Richiami

Ved. art. 36 della legge e 4 del Regolamento.

(1) Cassazione di Torino, 15 novembre 1883, ved. Foro italiano, 11, 407.

* Questo articolo è compreso sotto la rubrica: « procedimenti per il vincolo e lo svincolo in casi speciali ».

V.

Sguardo critico

L'ultimo inciso della 1ª parte « *e che non fossero sottoposti al vincolo forestale* » può rendere ineseguibile in determinati casi il disposto di questo articolo quando trattisi di terreni vincolati secondo le leggi preesistenti. — Supponiamo difatti che nell' elenco di svincolo, di che nell' art. 6, non sia dall' Ispettore annoverato un fondo perchè ricorrono le condizioni dell' art. 1 per essere vincolato. In tale ipotesi non è applicabile l' articolo 7, il quale si riferisce ai terreni *non sottoposti al vincolo:* e se quel fondo si annoverà nell' elenco di che all' art. 8, si commette un arbitrio mancando il preventivo accertamento del ripetuto art. 7.

Ma quale possa essere il merito di questa osservazione, è certo che il Comitato dovrebbe procedere all'accertamento *anche* per propria iniziativa, siccome disponesi nell'art. 9, trattandosi di fatti che interessano gl' individui *uti universi, non uti singuli.*

ARTICOLO 8.

L'amministrazione forestale, a misura che se ne sarà fatto l'accertamento, pubblicherà in ogni Comune della provincia gli elenchi dei boschi e terreni vincolati. Però, entro due anni da quella pubblicazione, ciascuno interessato potrà fare istanza al Comitato forestale per ottenere lo svincolo.

Il Comitato, accertate con apposita inchiesta le condizioni dei luoghi, statuisce sulla domanda.

Le spese per le verifiche sono a carico dei proprietarii interessati.

COMMENTO

I.

Generalità

Questo articolo comprende due parti, ciascuna delle quali un precetto diverso.

La prima si riferisce alla compilazione e

pubblicazione dell' elenco che sono entrambe eseguite dall' amministrazione sulle basi degli accertamenti; ai quali a norma del precedente articolo, ha proceduto il Comitato sulle condizioni dei terreni da vincolarsi.

E qui si osservi la differenza fra l' art. 8 ed il 6; il quale ultimo se concede agl' Ispettori la facoltà di compilare gli elenchi di svincolo, affida poi al Comitato la pubblicazione dei medesimi. Il che ci rafferma nella convinzione che il Comitato può conoscere degli elenchi di svincolo, ma su di quelli di vincolo non ha alcuna competenza, salvo il diritto di rivisione sopra istanza dell' interessato, ciò che forma obbietto della 2ª parte dell' articolo.

II.

Giurisprudenza

a) Pubblicazione degli elenchi di vincolo

Non è necessario che ai proprietarii delle terre sottoposte a vincolo forestale sia data comunicazione del vincolo, essendo bastevole la pubblicazione presso l' ufficio comunale dello elenco delle terre vincolate perchè il proprietario sia tenuto a rispettare il vincolo (1).

(1) Appello di Palermo, 17 settembre 1882, Foro, 11, p. 216.

b) Efficacia e modifiche degli elenchi di vincolo

1. Secondo quest' art. 8 non è necessaria l' approvazione del Comitato per la legale efficacia degli elenchi formati dall' amministrazione forestale (1).

2. Il Comitato ha soltanto la facoltà, dietro analoga istanza, di modificare quelli elenchi; ma finchè non li abbia modificati, incorre in contravvenzione chi vi trasgredisce (2).

c) Reclamo contro gli elenchi

1. Secondo lo stesso art. 8, il reclamo contro le deliberazioni del comitato circa i terreni che debbono rimaner saldi, è devolutivo, non sospensivo (3).

3. E qualora gli elenchi non siano stati oppugnati nel biennio, irrito è il reclamare in caso che venga contestata la contravvenzione (4).

(1-2) Cassazione di Torino, 26 luglio 1881, Monit. dei Trib., vol. XXII, p. 920.

(3) Cassazione di Napoli, 19 gennaio 1880, Foro, 11, 257.

(4) Cassazione di Palermo, 5 febbraio 1886, Riv. pen., vol. XXIII, p. 271.

d) Effetti degli elenchi di vincolo

1. Entra nelle facoltà dell' ufficio d' ispezione forestale il prescrivere che nel capitolato d'appalto per l' affitto dei boschi comunali siano introdotte quelle modificazioni che sono consentanee al buon regime forestale (1).

2. Posto un terreno, già ridotto a coltura, sotto il vincolo forestale, e trascorso il biennio senza reclami, contravviene chi continua a coltivarlo (2).

III.

Esecuzione dell' articolo 8

Regolamento *

Art. 12.

Gli elenchi di vincolo di cui all' articolo 8 della legge:

(1) Consiglio di Stato, 13 marzo 1878, Giuris. Cons. St., 111, 290.

(2) Cassazione di Torino, 20 dicembre 1884, Giuris. pen., vol. 5, p. 11.

* Gli art. 12 a 16 sono compresi sotto la rubrica « compilazione degli elenchi di vincoli »; e 17 a 20 sotto l' altra « delimitazione e descrizione delle proprietà svincolate e vincolate ».

a) Per i terreni e boschi esistenti in tutta la *zona inferiore* all' estremo limite della vegetazione del castagno, sono compilati colle norme indicate alla lettera *b* dell' art. 5 del presente regolamento:

b) Per i terreni e boschi esistenti nella *zona superiore*, potranno compilarsi colle norme additate alla lettera *a* dell' articolo medesimo.

Art. 13.

L' ispettore forestale presenterà in doppio esemplare gli elenchi di vincolo al Prefetto il quale ne farà lo invio ai rispettivi Sindaci. Uno degli elenchi sarà pubblicato nei modi e luoghi soliti per lo spazio d' un mese ed indi conservato nell' archivio comunale; l' altro, trascorso il mese anzidetto, sarà inviato al Comitato forestale colla dichiarazione della seguita pubblicazione.

Art. 14.

Le domande per la liberazione del vincolo forestale dovranno, entro il termine di anni due fissato dall' art. 8 della legge, presentarsi al Sindaco accompagnate da particolareggiata relazione in cui siano indicate le ragioni per le quali si fa opposizione al vincolo. Il Sin-

daco rilascerà ricevuta al ricorrente del reclamo presentato, ne farà la pubblicazione per 15 giorni e quindi nel termine di 10 giorni successivi invierà le domande stesse al Comitato forestale assieme ai contro ricorsi che fossero stati presentati.

Il Comitato, fatte accertare le condizioni locali nei modi indicati all' art. 6 del presente regolamento e sentito, nel caso dell' art. 2 della legge, il Consiglio di sanità, statuirà, con deliberazione motivata, intorno al mantenimento od alla revoca del vincolo, entro tre mesi dalla presentazione della domanda.

Art. 15.

Per gli accertamenti di cui all' articolo precedente (art. 8 della legge), il Comitato delegherà non meno di due dei suoi componenti compreso l' ingegnere faciente parte del Comitato stesso, affinchè, coll' intervento del rappresentante del Comune interessato, ed in contraddittorio dell' ufficiale forestale del distretto, procedano alle occorrenti ricognizioni. L' interessato, dopo che avrà eseguito il deposito per le indennità di cui all' art. 4 del presente regolamento, sarà per mezzo del Sindaco locale informato, almeno 8 giorni prima di quello stabilito per la verifica, del giorno e dell' ora in cui essa avrà luogo pel caso voglia intervenire.

Art. 16.

La risoluzione del Comitato sarà notificata all' interessato per mezzo del Sindaco; ed ove il vincolo venga revocato, ne sarà fatta pubblicazione nei modi consueti. Entro 90 giorni dalla notificazione o dalla pubblicazione di cui sovra potrà prodursi reclamo da chiunque possa avervi interesse, osservandosi le norme tracciate dall' art. 9 del presente regolamento, per gli effetti dell' art. 10 della legge.

Art. 17.

Diventati definitivi gli elenchi di svincolo e quelli di vincolo, il Comitato disporrà che pei fondi vincolati sotto la linea superiore della vegetazione del castagno e per quelli svincolati sopra la linea stessa, siano segnati i confini con termini inalterabili a cura dei proprietarii e sotto la direzione dell' ufficiale forestale del distretto coll' intervento del rappresentante del Comune nel Comitato, e ne sia redatto verbale sottoscritto da essi e dagl' interessati, che saranno all' uopo legalmente invitati 8 giorni avanti nel loro domicilio per mezzo del Sindaco locale.

Art. 18.

Qualora trattisi di boschi o terreni formanti un complesso non interrotto, benchè appartenenti a diversi proprietarii, la confinazione si farà per la totalità della superficie senza distinzione delle singole proprietà.

Art. 19.

I terreni vincolati nella zona inferiore e quelli svincolati nella zona superiore saranno, dopo l' adempimento di quanto è prescritto dagli art. 8 e 13 del presente regolamento, descritti in apposito registro formato secondo l' annesso modulo, allegato A, che dovrà essere conservato presso ogni Comitato forestale.

È data facoltà a chiunque di chiedere ed ottenere estratto del registro stesso, salvo il pagamento dei diritti dovuti ai termini delle leggi e regolamenti in vigore.

Art. 20.

I verbali d' apposizione di termini saranno conservati dal Comitato forestale; una copia in carta semplice sarà inviata al Comune nel cui territorio esistono i fondi ed un' altra al relativo ufficio forestale.

IV.

Richiami

Ved. la giurisprudenza all'art. 7.

V.

Sguardo critico

È troppo sconfinato il potere dell'amministrazione. Vero è che non puossi pubblicare l'elenco, se prima non sia preceduto l'accertamento, siccome emerge evidente dalla dizione « *a misura che se ne sarà l'accertamento* ». Ma se un elenco non è opposto ed in esso figura un fondo sul quale il Comitato non ha fatto alcuna inchiesta, non resta, col *giudicato* dell'elenco, offeso il dritto di proprietà a cui tutela richiedesi l'accertamento? Onde noi pensiamo doversi adottare per gli elenchi di vincolo lo stesso procedimento disposto dall'art. 6 per quelli di svincolo.

È poi derisoria la facoltà che si concede all'interessato di reclamare lo svincolo dal Comitato: imperocchè, non essendo presumibile, in vista del lungo termine di due anni, che il reclamo fosse sospensivo, si dà esecuzione all'elenco mentre poi il Comitato potrebbe dichiarare lo svincolo.

ARTICOLO 9.

Quando per opere conservative o riparative riconosciute sufficienti, o per altro qualunque motivo, cessino le cause per le quali un terreno era stato sottoposto al vincolo forestale, il Comitato, sia per propria iniziativa, sia a richiesta delle parti interessate, delibererà, previa inchiesta sulle condizioni di fatto, intorno alla cessazione del vincolo.

COMMENTO

I.

Generalità

Qui si contempla un terzo caso in cui può aver luogo lo svincolo; sebbene in verità non differisca di gran lunga da quello preveduto dall' art. 4, secondo cui un terreno può rimanere svincolato allorchè il proprietario, dietro il permesso di ridurlo a cultura agraria, provvegga ai mezzi opportuni d' impedire i danni: il che in sostanza vale quanto eseguire delle opere *conservative e sufficienti*. E similmente,

le identiche ragioni indicate nel presente articolo possono valere per lo svincolo di cui è parola nell' articolo 8

II.

Giurisprudenza

a) scopo ed estensione dell' art. 9

La legge provvede al modo ordinario e normale della cessazione del vincolo, cioè per la cessazione delle cause che lo avevano determinato; ma non devesi escludere anche quel modo che la legge non poteva indicare espressamente, cioè quando il Comitato riconosca che le cause, per le quali un terreno era sottoposto al vincolo, non abbiano sussistito mai. Infatti è di pubblico interesse che il vincolo forestale non si estenda più che la legge non voglia; perchè altrimenti si turberebbe l' economia della legge e si accrescerebbero le difficoltà e le spese della custodia (1).

b) applicazione dell' articolo

Trascorso il biennio dalla pubblicazione dell' elenco, portante il vincolo d' un bosco, può procedersi allo svincolo di esso solamente in applicazione dell' articolo 9 della legge (2).

(1-2) Consiglio di Stato, 8 luglio 1882 — Ved. La Legge, a. 1883, I, 15, pag. 535.

c) procedimento per lo svincolo

In osservanza di quest' articolo il Comitato forestale provinciale deve deliberare previa inchiesta sulle condizioni di fatto; e per tale inchiesta, in virtù degli art. 23, 24 e 15 del Regolamento, il Comitato deve delegare due dei suoi componenti, compreso l' ingegnere che è tra essi coll' intervento del rappresentante del Comune ed in contradittorio dello ufficiale forestale del distretto, non senza diffidamento all' interessato che abbia promosso l' accertamonto e adempito alle condizioni prescritte.

Che se invece l' inchiesta non sia stata fatta ed abbia tenuto luogo della medesima una relazione dell' ufficiale forestale del distretto, di quell' ufficiale che avrebbe dovuto prestarvi soltanto il suo contradittorio, il procedimento per lo svincolo del bosco è irregolare sostanzialmente e devonsi annullare le corrispondenti deliberazioni del Comitato (1).

(1) Consiglio di Stato, 8 luglio 1882 — ivi — ivi.

II.

Esecuzione dell' articolo 9

Regolamento *

Art. 23.

Le domande per lo svincolo, ai termini dell' art. 9 della legge, debbono contenere le indicazioni di cui all' articolo precedente e saran presentate al Sindaco che ne rilascerà ricevuta allo interessato e adempirà a quanto altro è prescritto dall' art. 14 del presente regolamento.

Art. 24.

Gli accertamenti sulle condizioni di fatto, nei casi di cui ai tre precedenti articoli, saranno eseguiti colle norme indicate nell' articolo 15 di questo regolamento.

La deliberazione del Comitato dovrà essere emessa entro sei mesi dalla presentazione delle

* Questi due art. 23 e 24 sono sempre sotto la rubrica « procedimenti per il vincolo e lo svincolo in casi speciali ».

proposte o delle domande, e notificata alla parte per mezzo del Sindaco, e pubblicata nei modi consueti per un mese se si tratta di vincolo e per 15 giorni se si tratta di svincolo.

Il termine utile per la presentazione di reclami al Consiglio di Stato è di novanta giorni dalla data della notificazione o della pubblicazione. La notificazione del reclamo dev' esser fatta, se trattasi di privati, nelle forme indicate dall' art. 9 del presente regolamento, e se trattasi di pubbliche amministrazioni o corpi morali, al Prefetto della provincia.

III.

Richiami

Vedi gli art. 15 e 22 del Regolamento.

IV.

Sguardo critico

Si tace delle spese. Ma dal combinato disposto degli art. 7 ed 8 col presente, devesi dedurre che le spese sono a carico degl' interessati quando propongono essi lo svincolo: cedono invece a carico del bilancio dello Stato allorchè si procede per iniziativa del Comitato.

ARTICOLO **10**.

Contro le decisioni del Comitato è ammesso, da parte di chi possa avervi interesse, il ricorso al Consiglio di Stato, il quale, udito il parere del Consiglio forestale, e occorrendo, di quelli dei lavori pubblici e di sanità, ed intese le parti, decide.

COMMENTO

I.

Generalità

Le decisioni del Comitato forestale non sono inappellabili. Esse invece vanno portate al Consiglio di Stato da *chiunque* vi abbia *interesse*, che è la misura di ogni azione e pel quale non deve intendersi il solo interesse pecuniario, anche l' igienico e quello che s' attiene alla conservazione della consistenza del suolo ed alla tutela del corso dei fiumi: i quali

fatti sono d'interesse universale, che è proprietà di tutti e di ciascuno.

Nè per essersi usata dalla legge la parola *interesse*, ci è lecito seguire un concetto diverso dallo esposto; giacchè se nell'articolo dicesi « *da parte di chi possa avervi interesse* », lo è solamente per indicare che gli interessati son quelli del Comune o della Provincia nella cui circoscrizione è sito il terreno pel quale ha deciso il Comitato, ma non già di privare del dritto al ricorso *chiunque* del Comune o della Provincia credesse leso l'interesse pubblico dalla decisione del Comitato.

Ed è in base a questi riflessi che il Consiglio di Stato fu di parere essere ammissibile il *ricorso* anche di pochi terrieri del Comune contro la decisione di svincolo d'un bosco che si ritiene utile alla pubblica igiene, costituendo la salubrità dell'aria un interesse comune. *

Se non che il ricorso è ammesso ogni qual volta trattisi di ciò che si riferisce al regime forestale: poichè in caso contrario hanno vigore gli articoli 4 e 5 della legge sul contenzioso amministrativo del 20 marzo 1865.

* Ved. la giurisprudenza sotto l'articolo 2.

II.

Giurisprudenza

1. Non tutti gli atti che si compiono colla forma amministrativa da un funzionario amministrativo, ma quelli che rientrano nelle attribuzioni e nelle facoltà del funzionario che li compie, sono gli atti amministrativi che l'autorità giudiziaria non può annullare o revocare ai sensi dell'art. 4 della legge sul contenzioso amministrativo (1).

2. È competente l'ordinaria autorità giudiziaria a giudicare della legalità dell'atto amministrativo, cioè se sia stato emesso *autorevolmente* dall'autorità amministrativa nei limiti delle sue attribuzioni e nelle condizioni e colle forme prescritte dalla legge (2).

3. L'autorità giudiziaria non può entrare nell'esame della giustizia od ingiustizia d'un atto dell'autorità amministrativa allo scopo di dichiararne la nullità, di ordinarne la revoca, d'impedirne o modificarne l'esecuzione o di

(1) Cassazione di Palermo, 23 gennaio 1883 — Ved. La Legge, a. 1884, 1, pag. 305.

(2) Cassazione di Roma, 23 aprile 1883 — Ved. La Legge, a. 1883, 11, pag. 477.

correggerlo. Ma se si pretende che da quell' atto venga un danno ad un cittadino, e questi ne chieda il risarcimento, deve l' autorità giudiziaria, evidentemente competente per quest' azione, esaminare l' atto amministrativo per giudicare della legittimità del chiesto indennizzo e statuire sulle conseguenze dell' atto medesimo (1).

4. L' autorità giudiziaria deve prendere in esame l' atto amministrativo nel fine di verificare se sia o pur no lesivo d' un diritto; e posto che lo sia, deve ciò dichiarare, aggiungendo di non poter provvedere, come materia eccedente le sue attribuzioni, sull' istanza tendente ad ottenere la revoca o la modificazione dell' atto amministrativo e la rimozione delle opere state in forza di esso eseguite (2).

(1) Ved. La Legge, a. 1869, 11, pag. 205.

(2) Appello di Parma, 13 marzo 1783 — Ved. La Legge, a. 1883, 11, pag. 561.

III.

Esecuzione dell' articolo 10

Regolamento *

Art. 29.

I ricorsi al Consiglio di Stato, ai sensi dell' art. 10 della legge e nei modi e termini stabiliti dagli articoli 11, 18, 26 e 28 del presente regolamento, saranno dal Prefetto inviati colle relative carte ed osservazioni del Comitato forestale al Ministero dell' Interno, il quale, udito il parere del Consiglio forestale ed, occorrendo del Consiglio superiore di sanità e del Consiglio dei lavori pubblici, rimette gli atti al Consiglio di Stato.

Art. 30.

Il Presidente del Consiglio di Stato ordina la notificazione agl' interessati del deposito delle carte nella segreteria del Consiglio, e

* Questi art. 29-32 sono compresi sotto la rubrica « *Reclami al Consiglio di Stato* ».

stabilisce il termine entro il quale possono prenderne cognizione e produrre le loro osservazioni ed il termine per le repliche dell' amministrazione.

L' ordinanza del Presidente del Consiglio è trasmessa al Prefetto della Provincia, il quale invierà poi al Presidente del Consiglio stesso la relazione della fatta notificazione.

Art. 31.

Ove per parte dell' amministrazione forestale si dissentisse dalla deliberazione del Comitato, l' Ispettore ne farà motivato rapporto al Prefetto, che con suo avviso lo invierà al Ministero dell' Interno; il quale, udito il parere del Consiglio forestale, deciderà se siavi luogo a produrre ricorso al Consiglio di Stato, a senso dell' articolo 10 della legge.

Il ricorso dell' amministrazione è intimato agl' interessati per mezzo del Sindaco e trasmesso colle carte relative al Consiglio di Stato.

Con ordinanza del Presidente del Consiglio di Stato sarà provveduto come all' articolo 30 per la notificazione del deposito delle carte, e l' assegnamento dei termini per la produzione della memoria di difesa, per la risposta dell' amministrazione e la replica degl' interessati.

Art. 32.

Trascorsi i termini, di cui nei precedenti art. 30 e 31, il Consiglio di Stato, intese le parti nel modo sopradetto, decide.

La decisione è trasmessa al Ministero dell' Interno per la comunicazione al Comitato forestale e la notificazione agl' interessati:

IV.

Richiami

Vedi gli art. 4 e 5 della legge sul contenzioso amministrativo (allegato E).

V.

Sguardo critico

Quest' articolo avrebbe dovuto esser collocato in altro luogo, come una disposizione generale riferibile all' esecuzione di tutta la legge in quanto ai rapporti *puramente forestali.*

Le massime che abbiamo riportate contengono i principii universali sulla divisione del potere giudiziario dall' amministrativo. Ed esse quindi trovano riscontro anche nell' applicazione dell' articolo 10.

Titolo II.

Rimboschimenti

Sommario

1. Il rimboschimento ha per base l'istesso principio del vincolo forestale, cioè la difesa della consistenza del suolo e del corso regolare delle acque.

E due sono i modi mediante i quali si può rimboschire, o da parte dello Stato coll' espropriazione dei terreni (*art. 12*), ovvero dai proprietarii mediante il consorzio; che può essere volontario (*art. 13*, 1ª parte) o forzoso (*art. 13*, 2ª parte).

2. Anche in questo titolo il legislatore protegge l' esercizio del dritto privato di proprietà, concedendo al proprietario i mezzi opportuni per evitare l' espropriazione a causa di pubblica utilità (*art. 12*, 1º alinea).

3. Grandi e svariati sono i vantaggi che seguitano dal rimboschimento per le diverse virtù attribuite ai boschi; dei quali si è fatto immane scempio nel nostro paese che ora ne paga miseramente il fio !

Se non altro, è indiscutibile oramai nella

scienza che l' acqua cadendo soffre una prima evaporazione sulla pianta delle foglie superiori, dalle quali passando sulle inferiori si evaporizza ancora sino a che non tocca il terreno; in modo che il Becquerel ebbe ad affermare che di tutta l' acqua, la quale cade sopra una selva, appena sei decimi giungono al suolo. Il che vuol dire che i boschi costituiscono l' argine naturale ad alluvioni.

In Italia si è fatto ben poco pel rimboschimento, quando in Francia si sono rimboschite grandi estensioni di terreni, come sul monte Ferron e nei dipartimenti delle Lande e della Gironda. — Il Ministro di agricoltura, industria e commercio, on. Berti, presentava nel 2 dicembre 1882 alla Camera dei Deputati un progetto di legge sul rimboschimento; il quale però, se merita plauso di fronte a principii del dritto amministrativo, in quanto che sanziona come regola il consorzio obbligatorio (*art. 4*) e come eccezione l' istituto dell' espropriazione, mercè cui la legge vigente fa dello Stato un *silvicultore*, non credo che possa rispondere alle attuali condizioni del nostro Paese ed alle esigenze delle nostre terre.

Noi abbiamo bisogno tuttavia, per tante ragioni che non è qui il luogo d' indicare, dell' opera dello Stato pel rimboschimento, opera tutoria, opera finanziaria; e quindi parmi non essere peranco giunto il tempo per affidarci all' iniziativa privata.

Nè il progetto soddisfa ad un altro voto,

quello cioè di amministrare altri mezzi, all' infuori del rimboschimento, per liberare i terreni dai gravissimi danni dai quali sono tuttogiorno minacciati. Imperocchè sino a quando le vette dei nostri monti non saranno ripopolate da alberi annosi, la consistenza del suolo ed il corso delle acque non possono dirsi sufficientemente garentiti: onde la necessità delle *arginature*, delle *colmate artificiali*, dei *muraglioni*, delle *gradinate* del Mengotti ecc. ecc. — Ed infine crederei che si dovesse munire di sanzione penale l' articolo 20 dello stesso progetto, nella speranza che presto una nuova legge forestale sorga a difendere i nostri fondi collo scopo precipuo di rimboschire.

Articolo **11**.

Il Ministero di agricoltura, industria e commercio, le provincie ed i comuni, nel fine di garentire la consistenza del suolo e di regolare il corso delle acque, potranno, d' accordo o ciascuno con o senza sussidio degli altri, promuovere il rimboschimento dei terreni vincolati.

La direzione delle opere di rimboschimento, fatte a carico cumu-

lativo del Governo, delle Provincie e dei Comuni, è affidata ai Comitati forestali.

Un apposito capitolo nel bilancio del Ministero d'agricoltura, industria e commercio provvederà alla parte di spese di rimboschimento a carico dello Stato.

COMMENTO

I.

Generalità

Quest'articolo si occupa dello scopo del rimboschimento; dei casi in cui possa aver luogo; dei terreni, che sono quelli vincolati, sui quali può eseguirsi, e della cooperazione dello Stato a rimboschire.

II.

Giurisprudenza

Non si può stabilire per massima generale, se i prati naturali e perenni di montagna debbono considerarsi o pur no per beni incolti a termine della legge 4 luglio 1874, che rende

obbligatorio il ridurre a coltura o agraria o silvana i beni incolti patrimoniali dei Comuni; ma devesi invece decidere caso per caso (1).

III.

Correlazioni

a)

Legge 4 luglio 1874 sui beni incolti comunali, n. 2011, serie 2.ª

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue.

Art. 1.

I beni incolti dei Comuni che sono patrimoniali o divenissero tali devono essere ridotti a coltura, e in quanto cadano sotto le discipline della legge forestale alla coltura a bosco. Se dentro cinque anni dalla pubblicazione della presente legge i Comuni non adempiano a questa condizione, i beni incolti dei Comuni devono essere alienati o dati in enfiteusi, coll' obbligo del rimboschimento per quelli soggetti alla legge forestale.

(1) Consiglio di Stato, 29 dicembre 1880, Foro, a. 1881, III, 41.

Art. 2.

Il Comitato forestale nelle provincie ove siavi, o altrimenti una Commissione presieduta dal Prefetto della Provincia e composta dell' Ingegnere capo dell' ufficio del Genio civile, d' un ingegnere nominato tra gli stipendiati dello Stato, del Ministro di agricoltura, industria e commercio e di due persone elette dal Consiglio provinciale procederà, sentiti i Consigli comunali, alla compilazione degli elenchi dei beni incolti soggetti alla presente legge. Quando tra il voto del Consiglio comunale e del Comitato forestale o della Commissione siavi dissenso, sarà rimessa la decisione al Ministro d' agricoltura, industria e commercio, il quale provvederà sentito il Consiglio di Stato.

Art. 3.

Potrà il Ministro d' agricoltura, industria e commercio prorogare il termine come sopra prefisso pei terreni a pascolo naturale quando condizioni speciali lo rendano utile.

Art. 4.

Trascorsi i cinque anni e non adempiuta dai Comuni la prescrizione di legge, le De-

putazioni provinciali procederanno nei modi di legge all' alienazione o all' enfiteusi a profitto del Comune.

Art. 5.

Un regolamento approvato con decreto reale stabilirà i termini per la compilazione e notificazione degli elenchi ed i termini e la procedura pei reclami, come pure per le eccezioni.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti d' osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data dal Real palazzo di Sant' Anna (Valdieri) addì 4 luglio 1874.

VITTORIO EMANUELE

E. Finali

b)

Regolamento

per la esecuzione della legge del 4 di luglio 1874 num. 2011 (serie 2ª)

Art. 1.

I Prefetti entro quattro mesi dalla pubblicazione del presente Regolamento, colla scorta degli elementi che sono nel loro uffizio o che dovranno fornire ad ogni richiesta tutti gli uffizi pubblici, compileranno e trasmetteranno alla Commissione, di cui all' art. 2 della legge 4 luglio 1874, n. 2011 (serie 2ª), un elenco dei beni patrimoniali dei Comuni nelle rispettive provincie, dividendoli in tre categorie, cioè dato alla coltura agraria, boschi, beni incolti, comprendendo nella terza categoria i prati naturali e perenni di montagna.

Art. 2.

Gli elenchi riferibili all' art. 2 della detta legge dovranno essere compiuti entro il termine di mesi sei dalla data dell' invio alla Commissione dell' elenco, di cui all' articolo precedente.

La Commissione può, prima di compilare i suoi elenchi, fare tutte le indagini delle quali avvertisse la necessità, valendosi all' uopo dell' opera degli uffiziali forestali, ed anche procedendo, ove occorra, a visite di luoghi ed a riscontri, mediante uno o più dei suoi componenti, previo avviso al Comune interessato, che può farsi rappresentare.

Agli elenchi potranno unirsi le mappe catastali esistenti o mappe da elevarsi appositamente, sulle quali con diversi colori i possessi o le zone di possessi da addirsi alla coltura agraria saranno distinti da quelli o quelle da coltivarsi a bosco.

Art. 3.

Fissato per un Comune l' elenco dei beni incolti, il Prefetto della provincia lo notifica al Comune stesso, il quale entro il termine di mesi due dalla data della notificazione deve dichiarare, mediante deliberazione consiliare, se accetta l' elenco, e nella negativa indicare le ragioni del dissento.

Trascorso il termine anzidetto senza che il Comune abbia fatto dichiarazione o reclamo, s' intenderà senz' altro accettato lo stato di cui sopra e quindi definitivamente approvato.

Art. 4.

Entro un mese dalla data dell' invio delle dichiarazioni o reclami pei Municipi alla Commissione, questa dovrà pronunziarsi; ed ove in tutto od in parte rimanga dissenso, il Prefetto invierà le carte al Ministero di agricoltura industria e commercio per le sue risoluzioni.

Art. 5.

Le domande di proroga di cui all' art. 3 della mentovata legge devono essere presentate al Prefetto della provincia prima della scadenza del primo sequestro del quinto anno dalla pubblicazione di essa legge, accompagnate da analoga deliberazione consiliare.

Art. 6.

Il Prefetto invierà la domanda di proroga alla Commissione la quale accerterà la esistenza e la estensione delle invocate condizioni locali, e tenuto conto dei bisogni della pastorizia e specialmente di quelli delle popolazioni di montagna, invierà per mezzo del

Prefetto stesso le carte al Ministero di agricoltura, industria e commercio, con motivato suo avviso.

Art. 7.

Ove la domanda venga accolta il Ministero potrà fissare le discipline per l' esercizio del pascolo, affinchè sia tenuto nei limiti strettamente necessari e non arrechi danno.

Dato a Roma addì 20 dicembre 1874.

Visto d' ordine di S. M.

Il Ministro di agricoltura, industria e commercio

G. Finali

c)

N. 836 (*serie 3ª*)

Legge che dà facoltà al Governo di consentire ai Comuni del Regno un nuovo termine per l'esecuzione dell'art. 1 della legge 4 luglio 1874 concernente l'obbligo di imboschire od alienare i beni incolti di loro proprietà.

Umberto I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d'Italia

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico

E data facoltà al ministro di agricoltura, industria e commercio di consentire ai Comuni, udite le deputazioni provinciali e il Consiglio forestale, un nuovo termine non eccedente i cinque anni per l'esecuzione dell'art. 1 della legge 4 luglio 1874, n. 2011.

Ordiniamo che la presente legge, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma addì 25 giugno 1882.

UMBERTO

V. Il Guardasigilli
G. Zanardelli

Berti
Depretis.

d)

N. 3794 (*Serie 2.ª*)

Legge che dà facoltà al Ministero di agricoltura, industria e commercio di consentire ai Comuni un nuovo termine non eccedente dieci anni, per l' esecuzione dell' art. 1 della lagge 4 luglio 1874, n. 2011 (serie 2ª) la quale obbliga i Comuni a rimboschire od alienare i beni incolti di loro proprietà.

Umberto I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazion
Re d' Italia

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È data facoltà al Ministero di agricoltura, industria e commercio di consentire ai Comuni, udite le Deputazioni provinciali e il Consiglio forestale, un nuovo termine, non eccedente dieci anni, per l' esecuzione dell' art. 1 della legge 4 luglio 1874, n. 2011.

Art. 2.

Non sono soggetti alle disposizioni della legge, di cui sopra, i terreni di montagna, quando siano mantenuti saldi, e non presentino pericolo di scoscendimento, frane o valanghe e quando il loro rimboschimento non sia necessario per regolare il corso delle acque.

Art. 3.

Le spese per la formazione e revisione degli elenchi e quelle di verifica sui luoghi per la esecuzione della legge 4 luglio 1874, numero 2011, sono a carico dello Stato.

Le spese di perizia per la vendita e tutte le altre che precedono questa, sono a carico dei Comuni proprietarii.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 aprile 1886.

UMBERTO

V. Il Guardasigilli
D. Taiani

Depretis
Grimaldi
A. Magliani

IV.

Richiami

Ved. gli art. 1 e 38 della legge del 1877.

ARTICOLO 12.

È data facoltà allo Stato, alle provincie ed ai comuni di procedere, nei modi stabiliti dalle vigenti leggi, all'espropriazione dei terreni sudetti per causa di pubblica utilità.

Avrà per altro il proprietario il diritto di coltivare in modo che soddisfi agli scopi della presente legge il terreno che si vuole espropriare, purchè ne faccia dichiarazione prima del cominciamento dei lavori, l'intraprenda nel termine di mesi sei e li compia in quello che sarà assegnato dal Comitato forestale.

L'amministrazione forestale potrà, colla legge del bilancio, essere au-

torizzata a fare acquisto di terreni nudi allo scopo di rimboschirli o venderli, o altrimenti concederli col vincolo del rimboschimento.

COMMENTO

I.

Generalità

Nella prima parte di quest' articolo il legislatore offre il mezzo a poter conseguire il rimboschimento, cioè l' espropriazione dei terreni vincolati; alla quale sarà proceduto colle forme prescritte dagli articoli 33 e seguenti del Regolamento, che in massima sono identiche a quelle degli art. 3, 4 e 5 della legge 25 giugno 1865 sull' espropriazione per causa di pubblica utilità.

Il I° capoverso poi vuole come condizione *sine qua non* dell' esercizio del dritto di coltivare il fondo da espropriarsi che la dichiarazione sia fatta prima del cominciamento dei lavori; in guisa che se i medesimi si siano di già incominciati, cessa nel proprietario ogni dritto alla coltura.

II.

Esecuzione dell' articolo 12

Rogolamento *

Art. 33.

Per ottenere la dichiarazione di pubblica utilità, nei casi preveduti dagli art. 12 e 14 della legge forestale, occorre, ai termini degli art. 3 e seguenti della legge d' espropriazione per causa di pubblica utilità del 25 giugno 1865, n. 2339, presentare domanda alla Prefettura accompagnata da una relazione indicante la natura e lo scopo del rimboschimento, la spesa presunta, i mezzi di esecuzione e il termine entro cui saranno compiuti i lavori, e da un piano descrittivo di ciascuno dei terreni da espropriare, precisandone i confini, la natura, la superficie, l' allibramento, il numero di mappa possibilmente, ed il nome e cognome dei proprietarii inscritti nei registri catastali, ed in difetto nei ruoli dell' imposta fondiaria.

* Questi art. 33 a 39 sono compresi sotto la rubrica « Rimboschimenti ».

Nel caso dell' art. 14 della legge forestale la domanda di cui sopra dovrà contenere inoltre la dimostrazione di tutti gli altri estremi voluti dalla stessa legge.

Art. 34.

Tale domanda sarà pubblicata con avviso del Sindaco nel comune in cui il rimboschimento dovrà eseguirsi ed inserita per estratto nel bollettino ufficiale per le pubblicazioni amministrative della Provincia.

Per 15 giorni almeno, giusta l' art. 4 della detta legge d' espropriazione, da computarsi dalla data delle predette pubblicazioni ed inserzioni, la relazione ed il piano, accennati nell' articolo precedente, resteranno depositati nell' ufficio del comune.

Qualora il rimboschimento si estenda sopra il territorio di più comuni, sarà necessario il deposito della relazione e del piano nel capoluogo del circondario presso l' ufficio di Prefettura o di Sotto-prefettura.

Il luogo, la durata e lo scopo del sudetto deposito dovrà indicarsi in ciascuna delle pubblicazioni ed inserzioni su cennate.

Art. 35.

Durante il termine stabilito dall' articolo precedente, chiunque potrà prendere conoscenza della relazione e del piano depositati

nell' ufficio del comune, della Prefettura o della Sotto-prefettura, e presentare la sua opposizione agli ufficii medesimi presso i quali si potranno fare le osservazioni di risposta dal promovente la dichiarazione di pubblica utilità.

Nello stesso termine e presso gli stessi ufficii le parti interessate potranno dichiarare di volersi avvalere della facoltà loro concessa dall' art. 12 della legge forestale, di coltivare cioè il terreno che si vuole espropriare in modo che soddisfi agli scopi della legge stessa, e d' intraprendere i lavori nel termine di sei mesi per compierli in quello che sarà assegnato dal Comitato forestale.

Art. 36.

Trascorso detto termine, la domanda corredata della relazione e del piano insieme alle osservazioni e risposte ed alla dichiarazione di cui nel precedente articolo sarà trasmessa al Comitato forestale, il quale con motivato avviso ne farà invio al Ministero dell' interno pel relativo provvedimento.

Art. 37.

Il Ministero dell' interno deciderà, sentito il Consiglio forestale, sulle osservazioni e risposte, e nel caso della dichiarazione predetta

ne prenderà atto, dandone comunicazione al Comitato forestale al fine di stabilire il termine pel compimento dei lavori da parte dei proprietarii.

Art. 38.

La dichiarazione di pubblica utilità è fatta con decreto reale per iniziativa del Ministero dell' Interno su proposta del Ministero dei lavori pubblici, udito il Consiglio forestale ed il Consiglio di Stato.

Art. 39.

Per l' eseguimento delle operazioni, per la determinazione della indennità e per tutti gli effetti dell' espropriazione sono applicabili le disposizioni della legge 25 giugno 1865 sull' espropriazione per causa di pubblica utilità.

III.

Richiami

Veggasi la legge 25 giugno 1865 sull' espropriazione per causa di pubblica utilità; la quale se non è applicabile in quanto a talune forme che precedono l' espropriazione, essendo

esse stabilite dai riportati articoli del Regolamento, trova però la sua compiuta esecuzione in ordine alle operazioni per l' esproprio, per l' indennità e per tutte le conseguenze dell' espropriazione medesima.

ARTICOLO 13.

I proprietarii dei terreni sottoposti al vincolo forestale possono riunirsi in consorzio affine di provvedere al rimboschimento dei terreni stessi, alla conservazione ed alla difesa dei loro dritti.

La formazione di tale consorzio può anche venire ordinata dalle autorità giudiziarie, sulla domanda della maggioranza degl' interessati, quando si tratti della conservazione e della difesa dei dritti comuni.

I proprietarii dissidenti hanno però il dritto di esimersi da siffatto obbligo, cedendo i terreni al consorzio a prezzo di stima; nel quale caso è obbligatorio l' acquisto pel consorzio stesso.

COMMENTO

I.

Generalità

Qui la legge offre un secondo mezzo pel rimboschimento, cioè il consorzio, che, può essere volontario ed obbligatorio; e che, sia dell' una sia dell' altra specie, è governato dalle regole contenute negli articoli 657, 658, 659, 660, 661 e 678 del codice civile.

La stima poi dei terreni, da farsi in caso che alcuni dei proprietarii dissenta dal consorzio, può essere tanto bonaria che giudiziale.

II.

Correlazioni

Vedi gli art. 1 e 2 della legge 24 maggio 1873, n. 1387, 2ª serie, così concepiti:

Art. 1.

I consorzii per l' irrigazione, siano facoltativi od obbligatorii, sono regolati dalle dispo-

sizioni degli articoli 657, 658, 659, 660 e 661 del cod. civ., secondo le diversità dei casi ivi contemplati.

Non sono applicabili che ai consorzii per gli scoli artificiali le disposizioni che nell' interesse pubblico sono sancite nel capo IV, titolo III, della legge sui lavori pubblici del 20 marzo 1865, n. 2248, alleg. F.

Art. 2.

Ogni consorzio per l' irrigazione dovrà nel regolamento o statuto, prescritto dagli articoli 657 e 659 del codice civile, specificare l' estensione ed il perimetro del terreno che si vuole irrigare, i mezzi coi quali intende provvedere all' impresa, le condizioni d' ammissione dei socii, i modi d' amministrazione ed i poteri assegnati agli amministratori.

ARTICOLO **14**.

Ove trattasi di semplici opere di rimboschimenti, è data facoltà al consorzio di procedere, nei modi indicati dalla legge, alla espropriazione dei terreni esistenti nell' area del rimboschimento stesso, qualora

i proprietarii di codesti terreni non abbiano voluto o non vogliano partecipare al consorzio e venga provato che le colture forestali non possono eseguirsi senza la partecipazione dei dissidenti, o che questi approfitterebbero delle colture stesse.

La facoltà dell'espropriazione non può però essere esercitata se non nel caso in cui gli esproprianti siano proprietarii almeno dei quattro quinti dei terreni che formano oggetto dell'area del rimboschimento stesso.

COMMENTO

Generalità

È una conseguenza degli art. 12 e 13.

ARTICOLO **15**.

Sono applicabili ai consorzii menzionati nell' art. 14 le disposizioni degli art. 3, 4, 5, 6 e 7 della legge 29 maggio 1873, num. 1387, (serie 2ª).

COMMENTO

I.

Richiami

Legge sui consorzii d' irrigazione del 29 maggio 1873.

Art. 3.

L' amministrazione del consorzio ha la capacità giuridica di rappresentare col mezzo del suo capo il consorzio in giudizio, nei contratti e in tutti gli atti che lo interessano, entro il limite dei poteri stabiliti dal regolamento o statuto.

Art. 4.

La responsabilità dei consortisti è limitata alla quota da ciascuno conferita in società o determinata nel regolamento.

Art. 5.

È fatta facoltà ai consorzii per l' irrigazione di stabilire nell' atto della loro costituzione o

nel regolamento, che le controversie tra socii, o tra socii ed il consorzio, siano decise col mezzo di arbitri, e che questi possano rendere le loro decisioni immediatamente esecutorie, non ostante l'appello ai Tribunali ordinarii che sarà sempre ammesso.

Art. 6.

Ai consorzii, i quali dimostrino che la superficie dei terreni da irrigarsi non sia inferiore a 20 ettari può essere accordata con decreto reale la facoltà di riscuotere coi privilegi e nelle forme fiscali il contributo dei socii.

La domanda accompagnata dal regolamento o statuto del consorzio viene presentata al Prefetto della provincia che la rassegna al Ministero d'agricoltura, industria e commercio, colle sue osservazioni, per l'emanazione del decreto reale.

Art. 7.

Non sono soggetti che ad un diritto fisso di registro di lire dieci, ove non sia minore per legge, gli atti di costituzione, attuazione e primo stabilimento del consorzio e gli atti successivi che per la durata di quattro anni dalla data dell'atto costitutivo occorrano per l'esecuzione dei lavori d'irrigazione; nei quali atti s'intendono compresi quelli d'acquisto d'acqua per irrigazione.

Titolo III.

Disposizioni penali e di polizia forestale

Sommario

1. Una legge restrittiva di dritti resta puro consiglio, se non è munita di sanzione. Questo titolo III è la sanzione dell' art. 4 combinato col. 1.

2. Nei terreni vincolati è vietato ogni dissodamento ed ogni disboscamento: è permessa però la cultura agraria dietro autorizzazione e coll' eseguimento di talune opere, come altresì è lecita la cultura silvana ed il taglio di boschi premessa l' osservanza delle prescrizioni di massima (art. 4). — Se si dissoda senza autorizzazione, o pur autorizzato non si provvegga ai mezzi opportuni per impedire i danni; se si disboschi, o senza osservare le prescrizioni di massima si proceda al taglio dei boschi, si trasgredisce la legge (art. 16 e 18) e si è quindi punito.

La pena varia secondo che si è proprietario del terreno vincolato, amministratore d' un corpo morale, o terzo, o aggiudicatario o fit-

taiuolo ecc.; i quali due ultimi vanno soggetti a pena maggiore di fronte ai terzi, perchè, attesa la loro qualità, possono più di frequente fermarsi sui fondi, e perciò più prossima è l' occasione di dissodare, disboscare o danneggiare.

3. Può intanto accadere che le trasgressioni a questa legge siano anche prevedute dal codice penale comune. In questa ipotesi, e qualora le pene del codice fossero più gravi di quelle stabilite dalla legge forestale, saranno applicate le prime nella proporzione e colla salvezza di che all' art. 22.

4. Nella pratica il titolo III è stato diversamente interpetrato in talune sue disposizioni e quindi diversamente applicato.

A noi basta ricordare qui il principio che tutto ciò che non è preveduto *in terminis* dalla legge speciale va sempre regolato dalle leggi generali per quanto siano applicabili: quindi il rito, la competenza, l' appellabilità seguono le norme del codice penale e di procedura.

5. Questo titolo sarebbe stato meglio collocato al luogo del titolo V.

ARTICOLO **16**.

Il proprietario, il quale dissoderà, diboscherà, ovvero avendo dissodato o diboscato in contravvenzione alle leggi, continuerà a *coltivare* il terreno vincolato, o non eseguirà le opere di cui all'art. 4, incorrerà nella multa estensibile a lire 250 per ogni ettare di terreno, ed avrà obbligo di rendere salda e boscosa la terra stessa entro il termine di 18 mesi dalla data della sentenza.

COMMENTO

I.

Generalità

Quest'articolo prevede tre specie di trasgressioni distinte fra loro; cioè 1ª dissodazione e disboscamento, 2ª continuazione di

cultura dopo di essersi dissodato o disboscato, 3ª mancanza di esecuzione delle opere, indicate nella 1ª parte dell'art. 4, in quel terreno che si è avuto il permesso di ridurre a cultura agraria. Cosicchè il proprietario il quale sia stato una volta punito per dissodamento d'un terreno, qualora egli stesso continui questo a coltivare, incorrerebbe in una trasgressione senza poter dedurre d'essere stato già condannato per dissodamento.

Per proprietario poi intendesi, secondo un discorso tenuto alla Camera dall' onor. Ministro, non solo chi ha il libero e compiuto dominio della cosa, ma anche l' usufruttuario, l' usuario e l' enfiteuta.

2. Il presente articolo segna un grande ed evidente progresso, col riconoscere la *personalità* della pena, sull'art. 96 dell' abolita legge napoletana del 26 agosto 1826, ove sanzionavasi un principio degno solo dell' inquisizione, in quanto che disponeva che « non potendosi presumere che alcuno vada per proprio conto a disboscare o dissodare il fondo altrui per metterlo a cultura, il privato proprietario del fondo disboscato o dissodato sarà soggetto all' ammenda ecc. »

3. Ed è poi sulla personalità della pena che il Masciulli si fonda per sostenere l' identità di persona nel dissodatore e continuatore di cultura, onde aversi la 2ª delle trasgressioni all' art. 16.

II.

Giurisprudenza

a) *Principii generali*

1. Il canone di Giurisprudenza che nelle contravvenzioni non si ha riguardo all' intenzione dell' agente ma basta la prova del solo fatto materiale, si applica a tutte le contravvenzioni indistintamente e quindi anche a quelle forestali; giacchè non è lecito fare delle distinzioni fra contravvenzione e contravvenzione per dire che l' elemento del dolo debba concorrere nelle contravvenzioni forestali siccome quelle che sono di competenza dei Tribunali. La stessa ragione di legge la quale vuole che si guardi al fatto senza punto occuparsi dell' intenzione dell' agente milita ugualmente sì per le une che per le altre; e quindi a nulla monta che il ricorrente fosse in buona fede quando incorse nella contravvenzione (1).

Che anzi l' ignoranza e la buona fede non solo non escludono la responsabilità penale ma neppure la scusano (2).

(1) Cassazione di Torino, 5 marzo 1879, *in Mell.*

(2) Cassazione di Roma, 28 gennaio 1881. — La Cassazione di Roma ha deciso uniformemente nel 16 aprile 1886 « Nelle contravvenzioni forestali non

Se non che il canone che nelle contravvenzioni non devesi tener calcolo che della materialità dell' atto non preclude l' esame se l' imputato minore dei 14 anni abbia agito con o senza discernimento (1).

2. Le contravvenzioni forestali sono reati di azione pubblica; e perciò quando si tratti di boschi appartenenti ad un Comune non importa che si presenti in giudizio qual parte civile verun agente forestale. Tanto meno importa che si presenti come parte civile il Sindaco, mentre nelle cause forestali questa sarebbe sempre rappresentata dagli agenti della Direzione generale (2).

3. Se alle contravvenzioni non si estende la teorica del tentativo, altrettanto però non può dirsi per la teorica della complicità, non essendovi ragione perchè questa non si debba ammettere in materia contravvenzionale come in qualunque altro reato (3).

Il dissodamento abusivo d' un terreno saldo, ma non sito in pendio, può in conseguenza delle successive coltivazioni essere consi-

c' è buona fede che valga (Riv. pen. Massimario, vol. XXIII) ».

(1) Cassazione di Torino, 17 giugno 1876, Monitore dei Trib. Mil., a. 1876, pag. 896.

(2) Cassazione di Palermo, 12 novembre 1868, La Legge IX, p. 717.

(3) Cassazione di Torino, 17 marzo 1880, La Leggè, XX, 1, pag. 816.

derato come reato permanente ma non mai qual reato continuato (1).

4. L' ignoranza che un bosco sia stato compreso nell' elenco dei boschi che non si possono diboscare non scusa la contravvenzione incorsa di chi lo abbia diboscato. E ciò tanto più quando il bosco trovisi nella zona superiore alla vegetazione del castagno (2).

5. Anche in materia di contravvenzione deve tenersi conto dell' età e delle altre cause minoranti, inerenti alla persona dell' agente (3).

6. Le infrazioni alle leggi forestali sono classificate fra le contravvenzioni quand' anche siano punite con pene correzionali. Il principio pel quale i reati sono qualificati dalla natura delle pene ad essi applicabili riguarda soltanto i reati preveduti dal codice comune e non quelli preveduti da leggi speciali, non essendo per questi ultimi richiesto il dolo nell' agente. Per conseguenza colui che ha commessa un' infrazione ad una legge speciale punibile con pena correzionale non può ritenersi recidivo da delitto a delitto, quando commetta un reato che il codice penale qualifica delitto. Le infrazioni alla legge forestale

(1) Cassazione di Napoli, 8 marzo 1876, La Legge, a. 1876.
(2) Cassazione di Torino, 31 luglio 1882, Giuris. pen. 7, 1882, 385.
(3) Cassazione di Roma, 21 giugno 1882, La Legge, 1883, 776.

devono considerarsi contravvenzioni, quand' anche ledono i dritti di proprietà (1).

7. Tanto il proprietario quanto gli operai che concorrono al diboscamento d' un terreno sottoposto a vincolo devono tutti rispondere della contravvenzione o come mandanti o come esecutori (2).

E tante pene debbono separamente applicarsi nelle contravvenzioni alla legge forestale commesse da più persone collettivamente, quanti sono i contravventori (3).

(1) Cassazione di Roma 24 aprile 1878, La Legge, 1878, 1, 103. — Uniformemente decise la Cassazione di Milano nel 12 dicembre 1864 « Alla recidiva nelle contravvenzioni boschive non si possono applicare le norme che la reggono nel codice penale (ved. Monit. dei Trib., a. 1863) »; mentre precedentemente con altra sentenza del 19 ottobre 1863 ritenne che « la recidiva in materia di contravvenzione forestale sia regolata, in difetto di disposizioni speciali, dai principii generali del codice penale (ivi) ». Anche la Cassazione di Palermo, nel 5 maggio 1877 stabilì la massima generale che l' articolo 118 del cod. pen. si applica tanto nel caso di reati previsti dal codice comune, quanto in quello di reati previsti da leggi speciali (Riv. pen., vol. 9, 160).

(2) Cassazione di Torino, 31 luglio 1882, Giuris. pen., 7, 1882, 385.

(3) Cassazione di Firenze, 25 settembre 1882, Bettini, 1882. — La Cassazione di Torino decise difformemente nel 31 luglio 1882 « Nel caso che più

8. Nelle trasgressioni a leggi speciali, l'appellabilità delle sentenze si regola dalla pena applicabile e non da quella applicata (1).

Ed appellabile è la sentenza che condanna per dissodamento di terreno sottoposto a vincolo forestale, per l'estensione di metri quadrati 200 (2).

9. Per la procedura in materia di contravvenzione forestale non si applicano le leggi generali del cod. di proc. pen., se non nel caso di silenzio della legge speciale (3).

b) condizioni per le trasgressioni all'art. 16 e penalità

1. Il proprietario che avesse solamente coltivato senza avere egli stesso dissodato non è contravventore ai sensi dell'art. 16 della

persone abbiano concorso al diboscamento d'un terreno sottoposto a vincolo, loro si deve applicare una sola multa cioè quella fissa o proporzionale stabilita dalla legge, e non tante multe quanti sono i concorrenti al diboscamento (Giuris. pen. 1882, 385) ».

(1) Cassazione di Torino, 11 aprile 1883, Monit. dei Trib., 1883.

(2) Cassazione di Torino, 9 gennaio 1886, Riv. pen. vol. XXIII, 266.

(3) Cassazione di Torino, 22 aprile 1878, Monit. dei Trib., 1878.

legge forestale, che colpisce solamente colui che avesse dissodato e continuato a coltivare (1).

Nè i precedenti abusivi dissodimenti escludono la contravvenzione forestale (2); e nè vale esser pendente l'istanza per poter dissodare (3).

Il diboscamento costituisce contravvenzione anche se non sia accompagnata da dissodamento (4).

2. Costituisce contravvenzione anche il taglio parziale delle piante dei boschi vincolati. E la pena pecuniaria in tal caso dovuta è data dal valore delle piante tagliate e dall'importare del danno commesso (5).

(1) Corte di Appello di Palermo, 17 settembre 1882, Foro italiano. — Difformemente decise la Cassazione di Roma negli 8 ottobre 1881 (Bettini, 1881, 1, 2, 334).

(2) Cassazione di Torino 12 novembre 1885, Riv. pen., vol. XXIII, 124, *massimario*.

(3) Cassazione di Roma 15 agosto 1884, Cor. S. R., vol. IX, p. 1144, nella Rivista penale.

(4) Cassazione di Torino 14 febbraio 1886, Foro, a. 1886, II, 91.

(5) Cassazione di Firenze, 6 febbraio 1886, Riv. penale, vol. XXIII, 264. — Uniformemente decise la Cassazione di Napoli negli 11 febbraio 1884 « Cade sotto la sanzione della legge forestale anche il taglio isolato di uno o più alberi nei boschi sottoposti a vincolo, quantunque non degeneri in vero e proprio diboschimento (Foro, 11, 146) ». Uniforme sulla prima parte della massima la Cassazione

3. Se l' art. 16 punisce colla multa estensibile a lire 250 per ogni ettare il proprietario il quale dissoda o dibosca i terreni vincolati, con tale dicitura non ha inteso certamente di esimere da ogni pena il diboscamento o dissodamento inferiore all' ettare. Cosiffatta interpetrazione urterebbe alla letterale disposizione dell' art. 4, urterebbe collo scopo e collo spirito della legge ed anche colla più accertata e costante giurisprudenza.

Quelle espressioni invece significano che per qualsiasi diboscamento, finchè non oltrepassi l' ettare, la multa potrà fissarsi tra il minimo di lire 51 ed il massimo di lire 250, e che sorpassandosi l' ettare dovrà ripetersi la stessa multa tante volte quanti sono gli ettari diboscati (1).

di Torino che nel 14 febbraio 1886 decise: « Basta a costituire la contravvenzione forestale anche il taglio di due sole piante di un bosco vincolato (Riv. pen., vol. XXIII, p. 385) »; ed indi confermò l' istesso principio nel 27 marzo 1886 (ivi, p. 498).

(1) Cassazione di Torino, 19 novembre 1880, Bettini, 1881. — La Cassazione di Roma con sentenza del 14 gennaio 1880 decideva che « il dissodamento per sei are di terreno soggetto al vincolo forestale, siano o no proprietario il contravventore, deve per gli art. 16 e 20 della legge 20 giugno 1877 punirsi con ammenda inferiore a lire 51 e che inappellabile sia la sentenza del Pretore che ha inflitto al contravventore questa punizione (Corte S. R., 1880, 404) ». E la Cassazione di Napoli

c) chi deve risponderne

Cade in contravvenzione il proprietario che procede al dissodamento di terre boschive prima di averne ottenuto il permesso (1).

Nel caso di contravvenzione a quest' articolo ne rispondono in linea penale non solo il proprietario, ma anche coloro che per di lui ordine eseguirono materialmente il disso-

con sentenza del 4 marzo 1885 « se la quantità del terreno dissodato sia minima, essa non autorizza a discendere dalla multa all' ammenda (Giuris. pen., vol. V, 395); » e con altra sentenza del 23 maggio 1884 avea deciso che « il dissodamento è punito, qualunque sia la quantità del terreno dissodato (Gazz. del Proc., vol. XIX, 588) ». La Cassazione di Roma poi con sentenza del 12 maggio 1884 decise che « nel determinare la multa da applicarsi alle singole contravvenzioni alla legge forestale, le frazioni d' ettaro dei terreni diboscati sono da computarsi non come altrettanti ettari interi, ma nella loro cifra naturale (Riv. pen., vol. 20, 376) » e con altra sentenza precedente del 14 gennaio 1884 avea fissata la massima che « trattandosi di dissodamento di poche are devesi scendere al di sotto del minimo di lire 51 stabilito dall' art. 20 della legge per ogni ettare; e quindi il fatto riveste il carattere di contravvenzione punibile colla sola ammenda e la relativa sentenza del Pretore è inappellabile (Foro, 11, 49) »

(1) Cassazione di Roma, 26 gennaio 1883, Riv. pen., vol. 17, 366.

damento o il diboscamento (1), non che il colono che abbia dissodato (2).

Ma non può mai farsi luogo a condanna penale contro i padroni o gli amministratori per la contravvenzione forestale commessa dai loro operai o persone di servizio, sempre quando non vi sia consenso o mandato (3).

Erra però il Tribunale che dichiara non farsi luogo a procedimento penale contro gli imputati di contravvenzione agli art. 4 e 16 della legge forestale per la semplice considerazione che non siasi riconosciuto regolare il vincolo forestale del terreno controverso, giusta l'art. 7 in correlazione degli art. 1 e 2 della stessa legge. Imperocchè le terre soggette a vincolo forestale prima dell'attuale legge non ne divengono libere se non osservate le norme in essa prescritte (4).

Il privato che erigesse case o capanne in boschi comunali commetterebbe una contrav-

(1) Cassazione di Torino, 31 luglio 1882, Mon. dei Trib, a. 1882. — Uniforme la Cassazione di Firenze, 6 febbraio 1886, Riv. pen. vol XXIII, 264.

(2) Cassazione di Roma, 5 febbraio 1886, Riv. pen., vol. XXIII, 381.

(3) Cassazione di Roma, 24 aprile 1885, Rivista penale, 1885, 450.

(4) Cassazione di Roma, 23 agosto 1881, Cort. S. R., vol. VII, 1199.

venzione anche quando avesse ricevuto il bosco in enfiteusi dal Comune (1).

d) Interessi civili

Il patto contrattuale tra querelante e querelato se non vale a derogare alle conseguenze penali della contravvenzione, vale bensì a regolare gl' interessi civili derivatine (2).

e) alcuni casi speciali

1. Colui il quale chiede ed ottiene sotto alcune condizioni autorizzazione di dissodare boschi compresi nell' elenco e li dissoda senza ottemperare alle prescrizioni impostegli dal relativo decreto Prefettizio contravviene alla legge forestale; e la contravvenzione non cessa di essere reato per ciò solo che l' elenco fu firmato dal Comitato provinciale senza chiamare il rappresentante il comune i cui boschi furono dissodati (3).

2. Colpiti di vincolo forestale ettari 36 di terreno in un vasto ex feudo, non possono reputarsi in contravvenzione per dissodamento ettari 131.

(1) Cassazione di Torino, 5 marzo 1879, La Legge 1879, 1, 420.

(2) Cassazione di Napoli, 7 novembre 1884, *inedita*, Riv. pen., 1885, 575.

(3) Cassazione di Torino, 19 marzo 1881, Giurisp. pen., a. 1881.

In un complesso totale di ettari 671,11,01 di terreno, divincolata una parte indistinta dell' estensione di ettari 76 senza concreta delimitazione, ove se ne coltivino ettari 131, non vi può esser prova di esistenza di contravvenzione (1).

III.

Correlazioni

Dritto Romano

Si plures eandem arborem furtim coeciderint cum singulis in solidum agetur (2).

At si eadem arbor plurium fuerit, universis duntaxat una et semel poena praestabitur (3).

IV.

Richiami

Ved. gli art. 1, 4, 5 ed 8 della legge, e l' art. 41, ultimo alinea, del Regolamento.

(1) Appello di Messina, 26 maggio 1881, Circ. giur., 1881, 100.

(2) Pomponio, lib. 20 ad Sabinum, Dig. lib. XLVII, tit. VIII.

(3) Pomponio, lib. 20 ad Sabinum, Dig. libro XLVII, tit. VIII.

V.

Sguardo critico

1. L'art. 16 è in evidente contraddizione collo spirito che informa la nostra legge forestale. Imperocchè se tutelata si vuole la consistenza del suolo, questo scopo non resterà al certo raggiunto quando si lascia impunita la coltivazione d'un fondo vincolato sol perchè il coltivatore non ne è altresì il dissodatore.

V' ha una giurisprudenza che vorrebbe portar rimedio a questo sconcio legislativo, appunto in omaggio allo spirito della legge; ma dessa è resistita dalla chiara parola dell'articolo 16, la quale, appunto perchè *tale* esclude ogni interpetrazione logica secondo i più elementari principii della buona ermeneutica legale. Solamente una nuova legge, che noi invochiamo, può restituire all'art. 16 quella necessaria concordia tra la parola e lo spirito legislativo.

Ed invece facciamo plauso a quelle Corti che ritengono dover ricorrere l'identità della persona del dissodatore e del continuatore di coltura per aversi la terza trasgressione prevista dalla disposizione in disamina. E di quest'istesso parere è stato anche il Tribunale di Avellino in varie cause d'appello a mia relazione.

2. Anche un'altra questione si agita nella

giurisprudenza, se cioè possa mai applicarsi l'ammenda quando trattasi di dissodamento o di diboscamento di poche are. E noi in verità riteniamo poco legali quelle sentenze che ritengono l'affermativa; giacchè la legge nel ripetuto art. 16 commina la *multa*, e non l'ammenda, come pena delle trasgressioni ivi indicate, e se soggiunge « estensibile a lire 250 » è solo allo scopo di assegnare un massimo della multa per ogni ettaro intero.

Se non che in ossequio alla giustizia distributiva, anche questo punto della legge dovrebb' essere modificato.

ARTICOLO 17.

Se entro 18 mesi dalla condanna, di cui all' articolo precedente, il terreno non sarà efficacemente disposto al rinsaldimento o rimboschimento, o non saranno state eseguite le opere di cui all' art. 4, il Prefetto della provincia ordinerà all' agente forestale una perizia dei lavori occorrenti.

Il contravventore entro un mese dalla data della notificazione della perizia, dovrà depositare presso la

Segreteria della Prefettura la somma corrispondente alla spesa prevista, ed il Comitato forestale farà direttamente eseguire i lavori. Non effettuandosi il deposito, o quando nella esecuzione dei lavori sia stata sorpassata la somma prevista, la relativa riscossione sull' ordinanza del Prefetto sarà fatta colle norme stabilite per l' esazione delle contribuzioni dirette.

COMMENTO

I.

Generalità

Questo precetto è la sanzione di quanto è disposto dall' ultima parte dell' art. 16; sanzione necessaria a tutelare gli effetti salutari del vincolo.

II.

Giurisprudenza

L' art. 17 addita solamente un procedimento amministrativo contro coloro che dopo una condanna per contravvenzione al precedente

art. 16 han trascurato di rinsaldire o rimboschire il terreno vincolato entro 18 mesi successivi. Epperò quel fatto non può dar luogo a procedimento penale.

Data l' imputazione di contravvenzione a quest' art. 17 per non avere nel termine, di 18 mesi dalla sentenza di condanna per dissodamento, rimboschito il terreno dissodato, non può la sentenza, ritenendo un fatto diverso, condannare in applicazione del precedente art. 16 per aver continuato a coltivare il terreno abusivamente dissodato (1).

(1) Cassazione di Roma, 8 luglio 1885, Foro, 11, 223. — Uniformemente decisero la Pretura di Lugagnano d' Arda il 10 ottobre 1883 « Il proprietario di terreni sottoposti al vincolo forestale il quale condannato a rinsaldarli o rimboschirli giusta l' articolo 16, continua invece a coltivarli, non commette già una nuova contravvenzione, ma si espone a subire il procedimento tracciato nel successivo art. 17 per l' esecuzione degl' ingiuntigli lavori (Monit. dei Trib., a. 1883) », e la Cassazione di Torino gli 8 luglio 1885 « Non costituisce contravvenzione, ma dà luogo a procedimento amministrativo, il non rinsaldare o rimboschire i terreni vincolati entro 18 mesi dalla condanna per contravvenzione (Giuris. pen., vol. V, p. 345) ».

III.

Sguardo critico

Quest' articolo sarebbe stato meglio collocato nel Regolamento.

Articolo 18.

I privati proprietarii i quali nei boschi sottoposti al vincolo forestale contravvenissero alle prescrizioni del Comitato forestale, delle quali all' art. 4, saranno puniti con pena pecuniaria dal doppio al quadruplo del valore delle piante tagliate o del danno commesso.

COMMENTO

I.

Generalità

Quest' articolo minaccia la pena per una quarta trasgressione, cioè l' inosservanza delle prescrizioni di massima, alle quali, a mente del 1° alinea dell' art. 4, debbono uniformarsi i proprietarii per la cultura silvana ed il taglio dei boschi.

II.

Giurisprudenza

a) estremi della trasgressione

1. Perchè la recisione di rami di piante in un bosco vincolato possa costituire contravvenzione agli art. 18 e 20 della legge forestale, occorre che il bosco trovisi pel taglio sottoposto anche a prescrizioni di massima stabilite dal comitato forestale a senso del primo capoverso dell' art. 4 di detta legge, e che a tali prescrizioni l' imputato abbia contravvento (1).

2. La legge forestale vieta e punisce il diboscamento e dissodamento dei terreni boschivi senza permesso, ma non i tagli di alberi nei boschi, che volle regolato dai comitati forestali estendendo le pene alle inosservanze delle relative prescrizioni colle quali non si può interdire l' atterramento di pochi alberi che la legge non ha potuto e voluto impedire per non limitare di troppo il dirito di proprietà (2).

(1) Cassazione di Napoli, 27 giugno 1883, Foro, 11, 126.

(2) Appello di Palermo, 27 novembre 1880, Bettini 1880, 971.

b) chi ne risponde

Il proprietario che fa tagliare un bosco vincolato incorre in contravvenzione se gli operai non osservano le prescrizioni di massima (1).

c) competenza

La competenza di giudicare l' imputato di contravvenzione agli art. 4, 18 e 20, per aver reciso piante in bosco vincolato, compete al Pretore o al Tribunale correzionale, secondo che la multa applicabile, minacciata dal doppio al quadruplo del valore delle piante tagliate, ecceda o meno le 300 lire (2).

d) valore delle piante

1. Il valore del legname tagliato in contravvenzione per determinare la multa proporzionale stabilita dalla legge deve desumersi dal prezzo del legname della stessa specie nel

(1) Cassazione di Torino, 13 maggio 1885, Giuris. pen., vol. V, p. 264.
(2) Cassazione di Roma, 28 dicembre 1883, C. S. Roma, 1883, 1123.

luogo di consumo o nel mercato più prossimo e più lucroso, e tenuto conto dell'uso migliore in cui il legname potrebb' essere impiegato, senza riguardo alle spese del taglio e del trasporto (1).

2. Nelle contravvenzioni alle prescrizioni di massima stabilite dal comitato forestale è indispensabile la liquidazione del danno e delle piante tagliate (2).

e) ignoranza.

Chi recide alberi in un bosco sottoposto a vincolo può dedurne l'ignoranza (3).

f) penalità

1. Se tante debbono essere d'ordinario le multe o le ammende, quante sono le persone che concorrono al fatto in simil guisa punito dalla legge, una tal regola va soggetta ad eccezione, qualora la multa o l'ammenda stabilita per la contravvenzione non consista in

(1) Cassazione di Torino, 31 maggio 1882, Giuris. pen., vol. II, 275.

(2) Pretura di Lugagnano d'Arda, 10 ottobre 1883, M. Trib. Mil., a. 1883.

(3) Appello di Catanzaro, 21 marzo 1883, Gravina, vol. I, p. 161.

una somma fissa ma proporzionata all' importo del danno.

Perciò il proprietario e gli operai che tagliarono un bosco, senza lasciare le piante matricine, sono passibili solidalmente di una sola multa proporzionale secondo il valore del legname, e non di tante multe proporzionali quante sono le persone concorse a commettere la contravvenzione forestale (1).

Il taglio di piante di alto fusto, irregolarmente abbattute contro le prescrizioni di massima del Comitato, costituisce un' infrazione alla legge forestale, che va punita con una multa proporzionata al danno accertato e non sulla quantità degli ettari (2).

III.

Richiami

Vedi l' art. 4 della legge e la giurisprudenza ivi riportata, non che gli art. 40 e 44 del regolamento.

(1) Cassazione di Torino, 31 maggio 1882, Giur. pen. vol. II, p. 275.

(2) Corte di Appello di Roma, 25 febbraio 1881, La Legge a. 1882.

ARTICOLO 19.

Gli amministratori di corpi morali incorreranno personalmente nella massima pena ove si rendessero colpevoli delle infrazioni previste negli articoli precedenti, senza pregiudizio delle pene nelle quali fossero incorsi qualora avessero commesso il reato a proprio profitto.

COMMENTO

I.

Generalità

Quest' articolo minaccia la pena per le stesse trasgressioni prevedute dagli articoli 16 e 18 combinati col 4, ma non contro il proprietario del fondo vincolato, sì bene contro gli amministratori d' un corpo morale, i quali in vista della loro qualità van soggetti alla massima pena.

L' articolo però fa una distinzione che non bisogna dimenticare; cioè considera prima il caso in cui la trasgressione sia commessa dall' amministratore come *tale* ed allora questi ne risponderà *personalmente* col *maximum* della pena; ed in secondo luogo poi l' altra ipotesi in cui egli l' abbia commessa a proprio profitto nella quale sarà punito giusta le norme generali tracciate dagli articoli 16 e 18 sulla proporzione delle pene.

2. Dicesi corpo morale ogni ente che esiste od è istituito per virtù di legge o a norma di legge, sempre con fine sociale o di pubblica utilità. Onde il codice civile nell' art. 2 chiama corpi morali le persone giuridiche.

Se non che le nostre leggi non usano sempre all' uopo una stessa locuzione. Talvolta dicesi *persona giuridica* (legge 17 maggio 1863 sulle casse di deposito e prestito, art. 9); tal' altra *stabilimento* (legge 5 giugno 1850); o *persone morali* (legge 13 novembre 1859, art. 244); ovvero *istituti civili o ecclesiastici* (codice civile art. 2, 425, 433, 434, 518, 721, 758, 832, 834, 932, 1060, 1459, 1833, 1890, 1969, 2114).

II.

Richiami

Vedi gli articoli 16, 18 e 4 della legge e 40 a 44 del regolamento.

ARTICOLO **20**.

Le infrazioni di che negli articoli 16 e 18, commesse da chi non è proprietario od amministratore, saranno punite non solo colle pene minacciate dai detti articoli, ma altresì con quelle corporali inflitte dalle leggi penali generali quando costituiscono un reato da esse previsto.

La pena pei reati previsti dall' articolo 16 non sarà inferiore ai tre quinti del massimo; e per gli altri reati non sarà inferiore ai due terzi del danno, se trattasi di aggiudicatari di tagli, di fittaiuoli di pascoli, e generalmente di persone che abbiano diritto di fermarsi nei boschi.

La pena non sarà inferiore del sestuplo, se il danno avrà avuto luogo nei vivai e semenzai dell' amministrazione forestale.

COMMENTO

I.

Generalità

1. Le contravvenzioni degli articoli 16 e 18 possono anche esser commesse da terzi; i quali saranno puniti non solo colla pena pecuniaria stabilita dai due articoli cennati, altresì colle pene del codice penale comune qualora il fatto da loro commesso costituisca anche un reato da questo preveduto, come il danno volontario, il pascolo abusivo, il furto.

2. Nella seconda e terza parte di quest' articolo, che nella pratica unitamente alla prima sono spesso dimenticate, si prevede un aumento di pena, avuto riguardo alla qualità delle persone ed ai luoghi ove le trasgressioni son consumate.

II.

Richiami

Ved. gli articoli 16, 18 e 4 della legge, le massime di giurisprudenza ivi riportate, gli articoli 40 a 44 del regolamento non che la giurisprudenza sotto l' art. 22.

Articoli **21**.

Nei reati forestali la valutazione delle piante tagliate o del danno arrecato sarà fatta dagli agenti forestali colle norme da stabilirsi nel regolamento generale per l'esecuzione della presente legge. Le parti interessate potranno oppugnare la valutazione fatta dagli agenti forestali innanzi all'autorità giudiziaria.

Oltre alle pene di cui nei precedenti articoli, le sentenze di condanna ordineranno il risarcimento di danni a favore di chi di ragione.

COMMENTO

I.

Giurisprudenza

L'art. 21 della legge forestale 20 giugno 1877 permette bensì d'impugnare la perizia degli agenti forestali, ma non impone l'ob-

bligo al giudice di ordinarne una nuova quando riconosca regolare e completa quella impugnata (1).

II.

Esecuzione dell' articolo 21

Regolamento *

Art. 40

Per gli alberi destinati a crescere *ad alto fusto*, i quali all' altezza di 50 cent. da terra abbiano una circonferenza non minore di cent. 25, si farà la cubazione della massa legnosa applicando la tabella annessa (all. B), quindi se ne stabilirà il valore desumendolo dal prezzo del legname della stessa specie nel luogo di consumo o nel mercato più prossimo e più lucroso e tenuto conto dell' uso migliore in cui potrebbe essere impiegato il legname proveniente dagli alberi abusivamente abbattuti.

(1) Cassazione di Torino, 31 maggio 1882, Mon. dei Trib., a. 1882.

---

* Questi art. 40 a 44 sono compresi sotto la rubrica « valutazione delle piante tagliate in contravvenzione o del danno arrecato, per l' applicazione delle pene pecuniarie ».

Per gli alberi di dimensioni inferiori alle sovradette, se ne determinerà il valore prendendo per base la spesa occorrente per la loro sostituzione, ed aggiungendovi *l'interesse composto* per un numero di anni uguali all' età delle piante state distrutte o danneggiate, applicando la tabella annessa (all. C).

Qualora gli alberi atterrati appartengono a specie capaci di somministrare un annuo prodotto secondario, come castagne, ghiande, resine ecc., se ne terrà conto nella valutazione del danno secondo le consuetudini locali.

Art. 41.

Pei boschi governati *a ceduo*, qualora siasene effettuato il taglio *a raso* in continuazione, spogliando interamente le ceppaie in una superficie non minore di 25 m. q., se ne calcolerà il valore proporzionale, prendendo per base il prodotto ricavabile per ogni ettare di superficie alla scadenza del turno prestabilito, nonchè i prodotti intercalari perduti e riducendoli al valore reale all' epoca dell' avvenuto abusivo taglio, mediante la unita tabella di sconto (all. D).

Qualora il taglio *a raso* siasi eseguito in una superficie minore o saltuariamente, con o senza il totale denudamento delle ceppaie, allora:

a) se i polloni recisi raggiungeranno la circonferenza di cent. 25 all' altezza di 50 cent. se ne farà la valutazione come se fossero alberi di alto fusto;

b) se i polloni avranno una circonferenza minore, se ne farà la valutazione come fascinâme, tenuto conto del prezzo corrente nel più vicino mercato, senza alcuna deduzione di spesa, nè di abbattimento, nè di trasporto.

Lo sradicamento delle ceppaie sarà considerato come disboscamento e punito a seconda degli 16 e seguenti della legge.

Art. 42.

Pei danni arrecati mediante scorzamento, scapezzamento o svettamento, recisione di rami, estrazione di resina, incisioni, amputazioni di radici, incendii, pascolo ed altri, quando possa derivarne il totale deperimento delle piante, se ne farà la valutazione come se si fossero tagliate e si procederà in conformità del disposto degli articoli precedenti secondo che trattisi di piante di alto fusto o cedue; e, quando non siavi luogo a temere il deperimento, si calcolerà il valore reale del legname tagliato, ed il deprezziamento relativo delle piante stesse.

Art. 43.

Se i fusti degli alberi abusivamente abbattuti siano stati asportati, la misura della circonferenza per la cubazione si prenderà sulla ceppaia e l' altezza sull' albero più vicino di eguale specie e circonferenza. Qualora anche la ceppaia fosse stata distrutta, la valutazione si farà sopra un albero che dal prudente arbitrio del verbalizzante, si reputerà essere nelle condizioni di quello distrutto.

Art. 44.

La ragione degl' interessi calcolati nelle annesse tabelle *C* e *D* sarà determinata per ciascuna Provincia dal Comitato forestale.

III.

Correlazioni

Dritto Romano

Sylva caedua est (ut quidam putant) quae in hoc habetur ut caederetur. — Servius, eam esse quae succisa, rursus ex stirpibis aut radicibus renascitur (1).

(1) Cuiacio, Comm., V. IV, col. 372.

Pascua sylva est quae pastui pecudum destinata est. (1).

IV.

Richiami

Ved. gli art. 16, 18, 19 e 20 della legge.

V.

Sguardo critico

L' alinea di quest' articolo oltre ad essere superfluo di fronte alla disposizione generale del codice comune, contenuta nell' art. 569 di procedura penale, avrebbe dovuto contenersi in un articolo speciale da prender posto dopo il 20 e non già far parte del 21, dove parlasi di tutt' altra cosa che possa riferirsi, anche incidentalmente, alle conseguenze della pena, tra le quali è la rifazione del danno.

Questo alinea, in sostanza, è proprio una stonatura nell' art 21.

(1) Id., ivi.

ARTICOLO **22.**

Ove i reati, di cui nella presente legge, per qualunque motivo cadessero sotto le disposizioni delle leggi penali generali e fossero da queste più gravemente puniti, sarà inflitta la pena da esse minacciata; ma non potrà mai essere applicata nel minimo del grado, salvo sempre la disposizione dell' art. 20.

COMMENTO

I.

Generalità

In quest' articolo trova applicazione, sebbene limitatamente, la teorica penale della *preferenza*, senza pregiudizio della disposizione dell' art. 20 che rimane sempre salva. Due condizioni debbono concorrere per farsi luogo nella pratica a quanto qui si dispone; cioè che il reato preveduto dalla legge forestale abbia altresì i caratteri d' un reato co-

mune, come per esempio di danno volontario a norma dell' art. 672 del codice penale, e che sia da questo più gravemente punito.

II.

Richiami

Ved. la giurisprudenza riportata nell' *Appendice* a questo titolo.

III.

Sguardo critico

È inutile la locuzione « *per qualunque motivo* ». Quando il fatto, previsto dalla legge forestale, racchiude anche gli elementi obiettivi e subiettivi del *reato*, non vi ha *motivo* di sorte che potesse aggiungere o togliere alla sostanza intrinseca di criminalità.

ARTICOLO **23**.

La pena pecuniaria stabilita dalla presente legge sarà, nel caso di non effettuato pagamento, commutata nel carcere e negli arresti, a seconda del suo ammontare, osservati il ragguaglio ed il limite rispettivamente stabiliti dal codice penale.

COMMENTO

I

Giurisprudenza

1. Il criterio da tenersi all' effetto di stabilire se la pena sussidiaria debba essere il carcere o gli arresti consiste nel vedere se la pena pecuniaria applicata sia o no inferiore alle 50 lire; giacchè la multa può essere pena correzionale o di polizia, secondo che ecceda, o sia inferiore alle 50 lire (1).

2. Nella computazione del tempo del carcere o degli arresti non si calcolano le frazioni, le quali restano a beneficio del condannato (2).

II.

Richiami

Vedi l' art. 67 del codice penale.

(1) Cassazione di Torino, 21 ottobre 1869, *dal Mell.*

(2) Cassazione di Roma, 30 novembre 1877, *ivi.*

III.

Dritto Romano

In eos qui inopia laborant, corpus torquendum est (1).

IV.

Sguardo critico

Quest' articolo parmi che dia una smentita a quella giurisprudenza, secondo cui le frazioni di ettaro dovrebbero punirsi sempre colla multa di lire 51. A prescindere che con siffatta teorica è obliata la *proporzionalità* della pena al fatto commesso, essa è resistita dalla parola della legge; inquantochè se la pena può commutarsi negli arresti *a seconda dello ammontare*, ciò significa che si può discendere dalla multa di lire 51 all' ammenda, a norma della graduazione proposta dal codice penale.

(1) Ulpiano, fr. 7, § 3, Dig., II, 1, de jurisdictione. — Ved. anche il fr. 1, § 3, Dig, XLVIII, 19, de poenis, la Leg, 6, § 6, Cod. I, 54, de modo mulctarum.

ARTICOLO 24.

Il Comitato forestale proporrà in ogni provincia le disposizioni di polizia forestale.

Il Regolamento sarà approvato dal Consiglio provinciale e reso esecutivo dal Ministero di agricoltura industria e commercio; il quale, udito il Consiglio di Stato, potrà annullarne le parti riconosciute contrarie ai fini ed alle disposizioni della presente legge ed alle leggi e regolamenti generali.

COMMENTO

I.

Generalità

Il Regolamento di polizia forestale è ben distinto da quello delle prescrizioni di massima, delle quali è parola nell' art. 4, sia in

quanto alle disposizioni che trovansi specificate negli art. 27 e 45 del Regolamento 10 febbraio 1878, sia in quanto all' *attuazione*.

Il primo difatti debb' essere approvato dal Consiglio provinciale e reso esecutivo dal Ministero d'agricoltura, industria e commercio; l' altro invece non ha bisogno di alcuna approvazione, essendo autonomo il Comitato forestale nella formazione di esso. — Nè l' articolo 28 del Regolamento 10 febbraio 1878 dispone altrimenti, siccome qualcuno vorrebbe argomentare.

II.

Giurisprudenza

1. Il Regolamento forestale là dove prescrive pene di polizia per le contravvenzioni non è incostituzionale.

L' art. 25 della legge forestale ha esplicitamente stabilito pene di polizia per le contravvenzioni forestali, e l' art. 24 ha conferito espresso mandato ai Comitati forestali di proporre i Regolamenti di polizia forestale senza alcuna limitazione. Non eccede tale mandato il Comitato forestale che vieta l' accesso delle capre nei boschi vincolati ed inibisce il pascolo agli animali bovini, ovini e suini, finchè le piante non giungono a tale

altezza e grossezza da non patir danno dal morso o calpestio (1).

2. Esso è invece illegale e quindi non eseguibile quando contrariamente al disposto dell' art. 25 commini la multa e non le pene di polizia per le contravvenzioni forestali che prevede (2).

3. L' art. 78 della legge forestale del 21 agosto 1826 che vieta di attaccar fuoco alle steppie prima del 15 agosto, è rimasto abrogato dagli articoli 24 e 25 della legge 20 giugno 1877. Quindi è nulla l' ordinanza del Prefetto che dichiara in vigore il detto articolo (3).

III.

Esecuzione dell' articolo 24

Regolamento *

Art. 45.

I Comitati forestali nel formulare, ed i Consigli provinciali nel deliberare le disposizioni

(1) Cassazione di Firenze, 15 novembre 1882, La Legge, a. 1883.

(2) Cassazione di Napoli, 10 luglio 1885, Riv. penale, a. 1885, p. 306.

(3) Pretura di S. Nicandro Garganico, 25 agosto 1879, Monit. Pret. 1879, 399.

* Questi art. 45, 46 e 47 sono sotto la rubrica « Polizia e cautele per la conservazione dei boschi ».

di polizia forestale, ai termini dell' art. 24 della legge al fine di provvedere alla conservazione dei boschi secondo le condizioni e le esigenze locali, potranno regolare:

1. L' accendimento di fuoco nei boschi e la formazione di debbii, fornelli o mottere, lo abbruciamento delle stoppie nei fondi contigui alle foreste.

2. Lo stabilimento delle fornaci da calce, gesso, mattoni, tegole, stoviglia e simili, delle fabbriche di pece, catrame, nero di fumo, acido pirolegnoso, potassa ecc. e di altre fabbriche e forni per cui sia necessaria una copiosa consumazione di legna.

3. Lo impianto di magazzini o depositi di legnami ed opifizi per segare e preparare legname.

4. Lo scavo e la estrazione dal suolo dei boschi delle ceppaie secche, di pietre, sabbia, minerali, terra, zolle, torba, eriche, ginestre, erbaggi, foglie verdi e secche, concime, ghiande, faggine ed altri frutti e semenze silvestri.

5. L' esercizio del pascolo in generale e segnatamente delle capre, determinando le multe.

6. L' estrazione del legname dei boschi, la formazione di strade, canali e *corridoi*, salvo sempre il disposto dell' art. 152 e seguenti della legge sui lavori pubblici del 20 marzo 1865, per quanto si riferisce al trasporto dei legnami a galla (fluitazione).

7. La costruzione delle aie per la carbo-

nizzazione del legname e delle capanne per ricovero degli operai.

Art. 46.

Il Regolamento approvato dal Consiglio provinciale sarà rimesso in doppio esemplare al Ministero dell' interno entro dieci giorni dall'approvazione per gli effetti dell' art. 24 della legge.

Art. 47.

Nei casi di contravvenzione, in cui siavi urgenza di prevenire od evitare i danni che potessero derivare dal diboscamento, dal dissodamento o dall' abusivo proseguimento dei lavori, malgrado la constatata contravvenzione, spetta al Sindaco di emettere gli opportuni provvedimenti, in virtù della facoltà conferitagli dall' art. 104 della legge comunale e provinciale, salvo sempre il procedimento di cui al titolo 3 della legge forestale.

IV.

Richiami

Vedi l' art. 25 della legge, e la giurisprudenza ivi.

V.

Sguardo critico

Mentre nell' art. 25 si prescrive che le con-travvenzioni al Regolamento, di che in que-st' articolo 24, debbono essere punite con pen di polizia, nell' articolo poi 45 n. 5 del Re-golamento 10 febbraio 1878, si usa la parol *multa*. Ma il Regolamento non può distrug-gere una legge.

ARTICOLO 25.

Le contravvenzioni ai Regolamen ti di polizia forestale saranno puni bili colle pene di polizia sancite dal le leggi penali.

COMMENTO

I.

Giurisprudenza

1. Costituzionale è il Regolamento forestal che commina un' ammenda fissa per ogni cap

di bestiame a pascolo in terreni vincolati. In tal caso tante contravvenzioni, quanti i capi di bestiame. E la competenza è del Pretore, quantunque la somma delle singole ammende ecceda le lire 300 (1).

2. Non vi ha minorante dell'età. E pel figlio minore, il padre risponde solo civilmente (2).

3. Se il Regolamento del Comitato forestale contempla nel divieto di pascolo i montoni e le pecore, si devono ritenere compresi anche gli agnelli nati da quegli animali. — Stabilitasi dal Comitato forestale in una cifra fissa l'ammenda per ogni capo di bestiame pascolante in contravvenzione, la pena da applicarsi dev'essere uguale all'ammenda fissa moltiplicata pel numero dei capi di bestiame menato a pascolo.

Se però la somma complessiva eccedesse il massimo dell'ammenda stabilito dall'art. 37 cod. pen., cioè fosse superiore a lire 50, in tal caso la somma deve ridursi a questa cifra, non potendo per gli art. 24 e 25 punirsi la contravvenzioni, di cui si tratta, con pene superiori a quelle di polizia, e dovendosi considerare come multa, pena correzionale, la pena pecuniaria eccedente lire 50 (3).

(1-2) Cassazione di Torino, 3 ottobre 1885, Riv. penale, vol. XXIII, pag. 124 Massimario.

(3) Cassazione di Firenze, 11 giugno 1881, Foro, 11, 45.

E quindi, in applicazione d' un Regolamento forestale che commina l' ammenda di lire 5 per ogni capo di bestiame pascolante, non si può infliggere, qualunque sia il numero degli animali, una pena pecuniaria che nel suo complesso ecceda le lire 50 (1).

II.

Richiami

Vedi gli art. 35 a 37 del cod. pen., l' art. 24 della legge e la giurisprudenza quivi riportata.

---

(1) Cassazione di Firenze, 22 aprile 1885, Foro, 11, 300; colla quale sentenza stabilì anche che « per l' articolo 25 della legge forestale non possono i Regolamenti forestali comminare per le contravvenzioni da essi prevedute pene superiori a quelle di polizia: se quindi quei regolamenti commisurano l' ammenda per ogni capo d' animale, deve intendersi che ciò abbiano fatto nei limiti delle cinquanta lire stabilite dalla legge per l' ammenda ».

Appendice al Titolo III.

Danno forestale, furto campestre, pascolo abusivo

La legge forestale non prescinde mai, nelle sue disposizioni penali, dal codice comune; anzi, con un rigore eccezionale e giustificabile solo dinanzi al principio d'una soverchia tutela delle selve e pel fatto pur troppo ripetuto dei danneggiamenti forestali, sanziona un *cumulo materiale* di pene, reietto certamente dalla scienza, per uno stesso delitto. E siccome i reati comuni, ai quali spesso si appella pure essa legge, possono essere il danno, il furto campestre ed il pascolo, è perciò che crediamo riportare anche alcune massime di principii stabiliti dalla giurisprudenza su queste tre specie di reati.

Teniamo però ad avvertire di non essere così corrivi, siccome abbiamo avuto agio di osservare in alcune sentenze dei Pretori, all'applicazione di certe massime, per le quali si ritiene essersi incorso nella trasgressione alla legge forestale anche da chi taglia pochi alberi in un bosco vincolato. — L'art. 20 si

occupa delle infrazioni agli art. 16 e 18, i quali preveggono, fra l'altro, il *diboscamento* che non può essere costituito dal taglio di poche piante isolate. Comprendiamo che qualora questo taglio diventi una consuetudine, ed in diverse zone di un bosco vincolato si taglino varie piante in guisa che, assommati i diversi tagli, possa sorgere l'idea del diboscamento, debbasi in tal caso applicare la disposizione del predetto art. 20; ma tranne quest'ipotesi, è applicabile il solo codice pen. quando, ben s'intende, ricorrono gli estremi giuridici del danno o del furto ai sensi degli art. 672 e 625.

Nè d'altro canto la riferita giurisprudenza potrebbe aver plauso, a nostro debole avviso, in base all'art. 4, alinea 1°; giacchè anche il taglio che qui si prevede è un taglio *generale*, od almeno tale che possa contrariare l'economia delle selve per la quale appunto son pubblicate le prescrizioni di massima.

La Corte di Cassazione di Torino delineò con molta precisione la differenza fra il semplice taglio ed il diboscamento. Nella sua sentenza del 14 febbraio 1886 ebbe a dire che il disboscamento suppone a dirittura che siasi cambiata la qualità e destinazione del terreno, che siansi non solo recise, sibbene estirpate le relative piante, mutandone la coltivazione. Ma il semplice taglio non basta anche di tutte, meno poi di due soltanto. — Col diboscamento si rende impossibile la riprodu-

zione del legname, si sconvolge il corso delle acque, si altera la condizione del suolo, si pregiudicano le condizioni igieniche locali; cose tutte che dall'art. 1 della legge forestale sembra essersi volute impedire e che non ponno derivare dal semplice taglio di piante, in ordine al quale nell'art. 4 sta scritto che « la coltura silvana ed il taglio dei boschi non sono sottoposti ad alcuna preventiva autorizzazione » Locchè dimostra che esso era permesso e che, se fu proibito il diboscamento, non fu vietato il taglio delle piante; che può eseguirsi dai proprietarii, coll'obbligo soltanto di uniformarsi alle prescrizioni del Comitato forestale, il quale si occupa della coltura silvana e del taglio delle sudette piante, ma non del diboscamento (1).

I.

Giurisprudenza

a) danno (art. 672 c. p.)

1. Il concetto della locuzione usata nello art. 672 c. p. dimostra chiaramente che quando il danno non sia dipendente da un fatto per sua natura doloso, non sia dato per mal'animo, per vendetta, a fine di fare ingiu-

(1) Foro It., a. 1886, II, 91.

ria o dispetto ma abbia origine da un titolo qualunque anche opinato, non può avere applicazione il disposto del detto articolo. Quindi non vi è reato nel caso di chi falcia erba nei fondi comunali nella persuasione che il godimento di essi appartenga a tutti gli abitanti del Comune (1).

2. Sussiste il reato di danno, di che all' art. 672 ultimo alinea c. p., quando l' albero sia stato in qualunque guisa deteriorato, senza che occorra un danneggiamento tale da farlo perire (2).

3. Nella recisione di uno o più alberi per trarne illecito lucro concorrono gli estremi di furto e del reato di danneggiamento volontario; e spetta al giudice applicare la pena

(1) Cassazione di Torino 17 luglio 1884, in *Mell* — La stessa Cassazione con sentenza del 12 maggio 1877 decise che « qualunque titolo con cui siansi fatti tagli in un bosco altrui esclude a favore dell' autore di essi l' applicazione dell' art. 672 c. p. Se dai risultamenti d' un procedimento ricavasi bensì che avvenne qualche guasto, ma esso non ebbe origine da un fatto essenzialmente malizioso ma da un titolo per nulla incriminabile o sospetto, per ciò stesso resta eliminata l' ipotesi dell' art. 672, (Foro, 11, 350) ».

(2) Cassazione di Napoli, 23 gennaio 1885, Riv. pen., a. 1885, p. 461.

più grave che secondo le circostanze corrisponde all'uno o all' altro reato (1).

4. La differenziale fra il delitto e la contravvenzione di pascolo abusivo nei fondi altrui è riposta nell' elemento intenzionale, e cioè nella sussistenza o meno di malvagio proposito di recare danno. E spetta incensurabilmente ai giudici del merito l' ammettere o l' escludere codesto elemento (2).

5. Rinviatosi al Pretore l' imputato di contravvenzione forestale per danno dato e in favore del quale siasi esclusa l' imputazione di furto, non può il Pretore in difetto di nuove circostanze surte al dibattimento, farlo rivivere (3).

6. Il reato di danno forestale avvenuto dopo la proclamazione della legge 20 giugno 1877 va regolato dal codice penale; e quindi il rito

(1) Cassazione di Napoli, 11 febbraio 1884, Foro, 11, 146.

(2) Cassazione di Firenze, 14 settembre 1878, in *Mell.* — La Cassazione di Roma con sentenza del 22 aprile 1881 decise che « il reato di danno volontario per pascolo di animali nei fondi altrui e quello di pascolo abusivo, a senso degli articoli 672 e 674, non differiscono fra loro se non in quanto, nel primo, proposito dell' agente è quello di recar danno per ingiuria, e nel secondo, di fare invece un lucro procurandosi senza spesa il pascolo di animali (nel *Mell.*) ».

(3) Cassazione di Roma, 5 maggio 1882, C. Sup. Roma, vol. VII, p. 1085.

nei giudizii correlativi trovar deve le sue norme nel cod. di proc. pen. (1).

b) furto campestre (art. 625 c. p.)

1. Chi toglie o carica sul carro le legna che intende rubare è reo di furto consumato e non solo tentato, quantunque, sorpreso, sia costretto ad abbandonarle (2)

2. Il furto di legna che il proprietario per mancanza di mezzi proprii di trasporto fu costretto a lasciare esposte alla fede pubblica nella campagna dev' essere punito secondo lo art. 624 c. p., e non già secondo il successivo art. 625, quantunque, quella legna non provvenga da tagliata di boschi. (3).

3 Al furto d' un fascetto di legna, tolto da un fondo, è applicabile l' articolo 625, non il 624 c. p. (4).

4. Per la determinazione del danno derivante dal furto di piante sono a seguirsi i

(1) Cassazione di Napoli, 30 aprile 1879, G. Trib. n. XXIX, 540.

(2) Cassazione di Torino, 17 luglio 1884, Foro, 11, 431.

(3) Cassazione di Torino, 16 aprile 1880, Mon. Trib. Mil., 1880, 479.

(4) Tribunale di Traui, 12 dicembre 1879, R. giur. Trani, 1880, 148.

criterii stabiliti dal Regolamento per la esecuzione della legge forestale 20 giugno 1877 (1).

5. L' art. 625 c. p. deroga in materia di furto campestre alle disposizioni generali degli art. 118 e 688 dello stesso codice, concernenti la recidiva (2).

La nuova legge forestale 20 giugno 1877 non prevede la contravvenzione del semplice taglio di singole piante, nè questo fatto può qualificarsi furto essendo il bosco comunale soggetto a particolari usi e dritti per parte dei comunisti. Resta quindi applicabile per ciò che riflette la qualifica della contravvenzione il D. italico 27 maggio 1811 combinato col disposto della nuova legge che stabilisce non punirsi se non con pene di polizia le contravvenzioni forestali non specialmente punite dalla medesima (3).

7. La recisione di piante eccedenti in valore le lire 500 eseguita a scopo di ritrarne lucro, è un furto che costituisce crimine su cui deve pronunciarsi la sezione d' accusa (4).

(1) Cassazione di Roma, 5 novembre 1884, Riv. pen., 1885, 338.

(2) Cassazione di Firenze, 4 ottobre 1884, Riv. pen., 1885, 324. — Uniforme la Cassazione di Firenze, 4 ottobre 1884, Foro.

(3) Appello di Venezia, 11 settembre 1879, Tem. Ven., 1879, 600.

(4) Cassazione di Roma, 24 agosto 1880, C. S. Roma, 1880, 818.

c) pascolo abusivo (art. 674 c. p.)

1. In difetto di dolo, quando cioè si tratti di semplice negligenza o disaccortezza, non vi ha pascolo abusivo (1).

2. Le contravvenzioni in materia forestale, come il pascolo in terreni vincolati, sono di azione ed ordine pubblico. Perciò le medesi-

(1) Cassazione di Napoli, 18 settembre 1885, Riv. pen., vol. XXIII, p. 45. — La Cassazione di Roma con sentenza del 13 gennaio 1882 decise che « a costituire il reato di pascolo abusivo previsto dall' art. 672 c. p. Sardo si richiede il concorso del dolo; e così pel reato di danno per pascolo abusivo previsto dall' art. 674 stesso codice: il semplice pascolo abusivo avvenuto per negligenza o senza dolo non dà luogo ad azione penale, ma soltanto ad un' azione civile (Riv. penale, vol. 15, 366) ». — La Cassazione di Napoli è uniforme: « non vi ha pascolo abusivo se dipese da mera colpa o negligenza del custode degli armenti (2 dicembre 1885, Riv. pen., vol. XXIII, p. 126) », sebbene con altra sentenza del 4 agosto 1879 richiese anche l' *evidente* colpa o negligenza come elemento del pascolo (La Legge, 1880, 1, 221). — La Cassazione di Torino disse nel 9 dicembre 1885 che « l' abbandono volontario degli animali propri a pascolo sul fondo altrui è sempre contravvenzione di pascolo abusivo, e che quindi esso dà luogo ad azione penale, non soltanto ad azione civile (Riv. pen., vol. XXIII, 125) ».

me sussistono anche se commesse dal proprietario del fondo e da altri col permesso dell' affittuatario (1).

3. Data imputazione di pascolo abusivo, non è prescritto che la citazione designi il proprietario del fondo a danno del quale sia avvenuto (2).

4. La contravvenzione forestale di pascolo abusivo nei terreni vincolati si compie e perfeziona con introdurvi anche un sol capo di bestiame. Epperò si moltiplica tante volte, quanti sono i capi di bestiame introdotti.

Nel concorso di più contravvenzioni devonsi applicare simultaneamente le pene dovute per ciascuna. E quando le medesime sono contemplate da leggi speciali, non vi è limite nel *maximum* della somma risultante. Ed in tale concorso dovendosi applicare le più ammende corrispondenti, non viene meno la competenza del Pretore se dalla loro somma sia superata quella delle 300 lire (3).

5. Duplice è il reato di chi pascola animali in boschi altrui vincolati (4).

(1) Cassazione di Firenze, 11 giugno 1881, Riv. pen, vol. 15, p. 59.

(2) Cassazione di Firenze, 24 dicembre 1884, Riv. pen., 1885, 455.

(3) Cassazione di Torino, 17 ottobre 1881, Riv. pen., vol. 15, 83.

(4) Cassazione di Torino, 9 aprile 1885, Giurisp. pen., vol. 5, 238.

6. Per regola generale i boschi o terreni posti nella zona superiore alla vegetazione del castagno sono vincolati e quelli posti nella zona inferiore sono svincolati. E perciò il pascolo del gregge nei boschi o terreni posti superiormente alla zona del castagno costituisce una contravvenzione forestale se tali boschi non sono espressamente svincolati, ossia compresi in apposito elenco di svincolo (1).

7. L'imputato di contravvenzione di pascolo in terreno o bosco superiore alla zona del castagno non si difende coll'escludere che il terreno o bosco stesso non si trovi nell'elenco sommario di quelli vincolati, bensì col dimostrare che si trovasse nèl novero di quelli compresi nell'elenco specificato di quelli svincolati (2).

8. Chi manda il bestiame a pascolare nei fondi altrui è ugualmente responsabile di chi ve lo conduce (art. 687, n. 2, c. p.) (3).

9. Il reato di pascolo abusivo di cui allo art. 674 c. p. senza concorso di recidiva co-

(1) Cassazione di Torino, 30 giugno 1882, Mo[n.] dei Trib. 1882.

(2) Cassazione di Torino, 30 giugno 1882, Mo[n.] dei Trib. 1882.

(3) Cassazione di Roma, 5 gennaio 1880, Ri[v.] pen., vol. XII, 363.

stituisce contravvenzione. Quindi la relativa sentenza di condanna non è appellabile (1).

10. Il dritto d'erbatico e pascolo nelle provincie di Belluno, Udine e Vicenza, per la legge 2 aprile 1882, è assolutamente ed indistintamente abolito. E perciò chi continui a praticarlo commette il reato di pascolo abusivo (2).

11. Le capre ritrovate al pascolo abusivo non possono considerarsi quali corpi di reato o corpi che abbiano servito o fossero destinati a commetterlo; e quindi, atteso il disposto dell' art. 74 del codice penale, non possono confiscarsi (3).

II.

Correlazioni

Dritto Romano

1. Damni injuriae actio constituitur per legem Aquiliam. Cuius primo capite cautum est ut si quis hominem alienum, alienamve

(1) Cassazione di Roma, 7 febbraio 1883, Riv. pen., vol. 17, 537.
(2) Cassazione di Firenze, 24 dicembre 1884, Riv. pen., 1885; 455.
(3) Cassazione di Torino, 28 dicembre 1871, Riv. amm., parola *pascolo*, p. 1138.

quadrupedem quae pecudum numero sit, injuria occiderit, quanti ea res in eo anno plurimi fuerit, tantum domino dare damnetur (1).

2. Furtim caesae arbores videntur, quae ignorante domino, celandique ejus causa caeduntur (2).

Nec esse hanc furti actionem scribit Pedius; cum et sine furto fieri possit ut quis arbores furtim caedat.

Si quis radicitus arborem evellerit vel extirpaverit, hac actione non tenetur: neque n. vel caedit, vel succidit, vel subsecuit. Aquilia tamen tenetur, quasi ruperit.

Etiam si non tota arbor caesa sit recte tamen agetur, quasi caesa.

Sive autem quis suis manibus, sive dum imperat servo arbores cingi, subsecari, caedi hac actione tenetur. Idem et si libero imperet (3).

Furtim arborem caedit, qui clam caedit. Igitur si caeciderit et lucri faciendi causa contrectaverit, etiam furti tenebitur lignorum causa et condictione et ad exhibendum. Qui per vim sciente domino caedit, non incidit in hanc actionem (4).

(1) Pr. § 2, Inst. IV, 3, de lege aquilia.
(2-3) Ulpiano, lib. 38, ad Edict. D. lib. XLVII; Tit. VIII.
(4) Paolo, lib. 39 ad Edictum, D. ivi,

3. Ex tuo arbore glans decidit in meum fundum (1).

In iure, glandis appellatione omnes fructus sylvestres continentur.

Ego eam glandem, misso meo pecore, depasco; non teneor actione de pauperie, nam pastus pecoris non est pauperies vel damnum.

Depasci est uti, uti non est damnum dare. Pauperies est damnum quadrupedum, quod sua sponte dant, nec immissae aut impulsae (2). Immisso autum pecore in tuo, si depascatur, tunc cessat de pauperie et de pastu et competit actio utilis legis Aquiliae (3).

III.

Richiami

Vedi l' art. 29 della legge.

(1-2) Cuiacio, vol. 3, col. 625.
(3) L. ult., C. de leg: Aq.

Titolo IV.

Amministrazione forestale

Sommario

1. I naturali verbalizzanti delle contravvenzioni commesse nelle foreste sono gli agenti forestali, assimilati perciò agli ufficiali di polizia giudiziaria. Ed i loro verbali fanno piena fede dei fatti materiali caduti sotto i proprii sensi, salvo la prova contraria.

Ma ciò non toglie che possa procedersi anche per via di semplice denunzia secondo le norme di procedura, essendo le contravvenzioni forestali perseguibili d' ufficio, siccome ogni reato comune.

2. Le spese del mantenimento delle guardie vanno a carico sino a due terzi dei Comuni interessati, ed il resto della provincia.

Articolo **26**.

Le spese pel mantenimento degli ufficiali e sorveglianti forestali sono a carico dello Stato.

Quelle del solo personale di custodia sono a carico, fino a due terzi, dei comuni interessati, ed il resto della provincia.

Il Consiglio provinciale, udito il Comitato forestale, determinerà lo ammontare degli stipendi, il numero delle guardie, ed il riparto della relativa spesa.

COMMENTO

I.

Generalità

I sorveglianti forestali sono le guardie governative. E per *Comuni* **interessati** debbono intendersi quei Comuni, nel cui perimetro sono siti i boschi o terreni vincolati.

II.

Giurisprudenza

a) competenze dell' amministrazione forestale

1. Il regolamento pratico di ciò che concerne alla migliore coltura dei boschi essendo commesso nell' interesse pubblico e privato

all' amministrazione forestale, non può a questa non essere pure affidata l' esecuzione pràtica del diradamento di piante ordinato per sentenza (1).

2. Spetta all' amministrazione forestale di regolare il diradamento delle piante sia per la qualità, età e dimensione di quelle da abbattere, sia per le distanze da osservare, sia pel tempo, sia pel modo: e il giudizio in proposito sfugge al sindacato dell' autorità giudiziaria (2).

b) guardie

I comuni non sono obbligati di tenere una guardia locale forestale (3).

c) spese

1. La spesa di cui nell' articolo 26 è posta a carico dei comuni e provincia perchè la custodia delle terre e boschi soggetti a vincolo è un servizio d' interesse generale; e

(1) Cassazione di Roma, 13 giugno 1882, La Legge; a. 1882, 11, 73.
(2) Cassazione di Roma, 4 luglio 1882, Corte Sup. Roma, a. 1882, 665.
(3) Consiglio di Stato, 13 luglio 1883, Sinossi giuridica, a. 1884, fasc. 14.

perciò la provincia ed i comuni soltanto, nel cui territorio tali proprietà sono poste, debbono concorrere a quella spesa, sia che esse appartengono a particolari persone sia che al patrimonio ed al demanio del Comune (1).

2. L'art. 26 della legge forestale 20 giugno 1877 va interpetrato nel senso che debbono andare a carico della provincia e dei comuni, e non dello Stato, anche le spese per le pensioni del personale forestale di custodia (2).

d) a chi spetta determinarle

Spetta al Consiglio provinciale, udito il Comitato forestale, di determinare la quota di concorso nelle spese delle guardie forestali.

Ed alla corrispondente del Comitato non è necessario l' intervento con voto deliberativo d' un delegato del comune, stabilito dall' articolo 5 della legge forestale; non trattandosi in questo caso di deliberazione relativa al

(1) Ministero d' agricoltura, industria e commercio, Digesto Italiano, vol. II, p. 665, parola *Agenti forza pubblica.* — Il Consiglio di Stato poi nel 21 giugno e 12 novembre 1881 decideva che « quei comuni i quali posseggono dei boschi soggetti a vincolo in altro comune sono obbligati a rimborsare quest' ultimo delle spese pel mantenimento delle guardie forestali (ivi) ».

(2) Cons. di Stato, 5 ottobre 1883, Foro, 111, 34.

territorio, e però d' interesse affatto locale di un comune, ma di ripartire una quota di spese nell' interesse generale della provincia e dei comuni.

Quindi negandosi il comune di stanziare in bilancio la quota dovuta, usa rettamente delle sue attribuzioni la Deputazione provinciale stanziandola d' ufficio (1).

e) caso speciale

Secondo l' ordinamento del servizio forestale già vigente nelle provincie napoletane, i comuni avevano dritto di provvedere direttamente alla custodia dei loro boschi, ma non fu mai dubbio circa l' obbligo a provvedervi e circa la facoltà dell' autorità tutoria e governativa a costringerli in caso di rifiuto; e la sola questione possibile riguardava solamente il metodo del riparto per cantoni.

Che se il Governo del Re riconobbe la necessità di disdire il riparto obbligatorio per cantoni, ciò non toglie che a quel servizio singolarmente obbligatorio pei comuni di quelle provincie non fosse provveduto, e che per-

(1) Consiglio di Stato, 13 luglio 1883, Sinossi giuridica, a. 1884, f. 14.

ciò siano tuttora tenuti a compensare i servizii prestati dalle guardie forestali (1).

II.

Esecuzione dell' articolo 26

Regolamento *

Art. 48.

Il territorio del Regno sarà diviso in ripartimenti ed in distretti forestali. A capo dei primi vi sarà un ispettore, a capo dei secondi un sotto-ispettore.

Art. 49.

Le modificazioni alla circoscrizione forestale sono approvate con decreto ministeriale, udito il Consiglio forestale.

(1) Consiglio di Stato, 22 settembre 1879, R. amm. 1880, 60.

* Questi articoli 48 a 51 sono sotto la rubrica « ordinamento forestale ».

Art. 50.

I Comitati forestali provvederanno con speciali regolamenti alle norme per l' ammissione e la disciplina delle guardie forestali.

Cotesti regolamenti saranno sottoposti all' esame ed approvazione del Ministero dell' interno.

Art. 51.

Con decreto reale è provveduto all' ordinamento del personale dell' amministrazione forestale in relazione ai nuovi bisogni del servizio, ed alla divisa che dovranno indossare tanto gli ufficiali che le guardie.

III.

Richiami

Vedi il decreto 16 giugno 1878 sulla nomina delle guardie forestali; la quale spetta al Prefetto della provincia, udito l' avviso del Comitato forestale: — le istruzioni del Ministero d' agricoltura, industria e commercio del 4 novembre 1879 per l' amministrazione forestale dello Stato, per l' ammissione, servizio, disciplina ecc. delle guardie: — ed il R. decreto 3 marzo 1881 (organico delle guardie governative).

Articolo **27**.

Le guardie forestali sono parificate alle guardie doganali per gli effetti dell'art. 18 della legge del 13 maggio 1862.

COMMENTO

Richiami

L' art. 18 della legge 13 maggio 1862 sull' ordinamento delle guardie doganali, n. 616, è così concepito.

« Le onorificenze e rimunerazioni ed i dritti a pensione che possono spettare alle guardie sì attive che sedentarie e alle loro famiglie, per ferite o per morte incontrate nel servizio, saranno regolate colle norme vigenti per l' esercito e per l' armata ».

Articolo **28**.

Gli agenti forestali sono considerati come uffiziali di polizia giudiziaria, ai termini del codice di procedura penale e della legge di pubblica sicurezza.

COMMENTO

I.

Generalità

Stante una tale qualità, gli agenti forestali possono essere responsabili anche di concussione, ottenendo l'indebito pagamento *metu publicae potestatis.*

II.

Giurisprudenza

a) qualità degli agenti forestali

1. Le guardie forestali sono considerate espressamente quali agenti di P. S. dagli articoli 261 c. p. e 6 della legge di P. S., confermati dalla legge posteriore del 6 luglio 1871 (1).

Quindi è colpevole di corruzione quella

(1) Cassazione di Roma, 28 aprile 1880, C. Sup. Roma, 1880.

guardia forestale che per donativi ricevuti si astiene dal denunciare all' autorità giudiziaria un contravventore qualsiasi (1).

Esse però non possono senza l' assistenza di alcuno degli ufficiali di polizia giudiziaria, indicati nell' art. 62 del c. p., introdursi nei domicilii dei cittadini all' oggetto di sequestrare un' arma colla quale siasi commesso un reato (2).

2. Il vice brigadiere delle guardie forestali, quale ufficiale di polizia giudiziaria, è tenuto di ricercare ed accertare i reati d' ogni genere giusta il disposto dell' art. 56 cod. di p. p (3).

3. Le guardie campestri al servizio dei privati hanno, anche senza mandato speciale, la facoltà di presentare querela per le trasgressioni commesse nei fondi affidati alla loro custodia, ed anco per delitti onde i fondi siano stati danneggiati. Ma non possono senza speciale autorizzazione costituirsi parte civile (4).

(1) Cassazione di Torino, 23 novembre 1882, Digesto italiano, vol. 2, parola *Agenti forza pubblica.*

(2) Pr. Zocca, 12 sett. 1881, M. Pret. 1882, 50.

(3) Cassazione di Torino, 23 novembre 1882, Digesto italiano, parola *Agenti forza pubblica.*

(4) Cassazione di Firenze, 5 marzo 1875, La Legge, XV, 1, 378.

b) *forma dei verbali*

1. Le formalità relative alla redazione dei verbali non sono prescritte dalla legge a pena di nullità (1).

Ed i verbali degli agenti forestali sono validi comunque non redatti coll' assistenza di due testimoni (2): e se avvenga che si presentino irregolari in qualche parte, per esempio perchè non furono asseverati con giuramento, può a tale irregolarità supplirsi colle dichiarazioni e deposizioni orali delle guardie verbalizzanti o di altri testimoni da cui la contravvenzione venga del tutto provata (3).

2. Nè vi è legge che prefigga un determinato numero di ore, come termine perentorio, per compilare utilmente i verbali di contravvenzione (4).

3. Il dritto del contravventore d' aver copia del verbale di contravvenzione, non in-

(1) Cassazione di Roma, 6 aprile 1880, C. Sup. Roma, V, 245.

(2) Appello di Roma, 15 luglio 1882, Gazz. Proc., XVIII, 60.

(3) Cassazione di Roma, 6 ottobre 1882, Bettini, 1882.

(4) Cassazione di Roma, 12 luglio 1878, La Legge, XIX, 11, 326.

duce l' obligo degli agenti, che la costituirono, di notificargliela nè di offrirgliela quando egli non la domanda (1).

c) *efficacia del verbale*

1. La fede che la legge accorda al contenuto dei processi verbali non si applica che all' enunciazione dei fatti materiali della contravvenzione che gli ufficiali hanno potuto costatare sopra la faccia dei luoghi, colla ispezione dei sensi.

Però il processo verbale dei guardaboschi, ove enuncia il numero degli animali sorpresi in contravvenzione nei boschi e la natura cedua dei boschi medesimi, come fatti materiali che si verificano mediante la ispezione dei sensi, fa piena fede in proposito sino a prova contraria (2).

2. I verbali degli agenti forestali fanno prova del danno e non possono essere impugnati che dalla parte interessata (3).

Ed è da essi che deve attingersi la prova

(1) Cassazione di Roma, 26 novembre 1877, Annali, XII, 1, 2, 16.

(2) Cassazione di Firenze, 6 giugno 1873, Annali, VII, 1, 157.

(3) Cassazione di Firenze, 17 giugno 1885, Tem. Ven., vol. X, 488.

delle contravvezioni (1). Se non che se il verbale è il modo principale di accertarle, non è però il solo potendosi ricavare la prova anche dal fatto di testi e con ogni altro mezzo non vietato dalla legge (2).

3. Un fatto od un atto intanto può dare luogo ad un'azione possessoria, in quanto lo autore di esso abbia per iscopo di avanzare pretese sulla proprietà o sul possesso di una cosa.

Lo Stato quando per mezzo dei suoi agenti constata o reprime i reati è l'organo del diritto ed i suoi atti non possono essere obbietto di azione possessoria. Per conseguenza il verbale delle guardie forestali, che constati una contravvenzione alla legge forestale, non costituisce una turbativa che possa dar luogo ad azione possessoria (3).

Ad ogni modo però, in caso di contravvenzione per taglio di piante in terreno ritenuto erroneamente dalle guardie di proprietà dello Stato, il prevenuto dev'essere ammesso a pro-

(1) Cassazione di Roma, 10 gennaio 1878, La Legge, XVIII, 11, 110.

(2) Cassazione di Torino, 30 dicembre 1865, La Legge, VI, 321.

(3) Cassazione di Roma, 8 gennaio 1879, Giurisp. Ital., XXXI, 510, *dalla Rivista penale*. — Uniforme la Cassazione di Torino, 15 maggio 1882, M. Trib. Mil. 1882, 1030. — Difforme la stessa Cassazione di Roma, 15 dicembre 1879, *in Mell.*

vare avanti al giudice civile il legittimo possesso del terreno in questione, e quindi il suo dritto al taglio delle piante pel quale fu fatta la contravvenzione (1).

IV.

Richiami

Vedi gli articoli 57, 58 e 340 del codice di p. p., gli articoli 6 e 7 della legge di P. S. ed il 113 delle Istruzioni Ministeriali del 30 maggio 1874, ove è detto che i brigadieri e le guardie forestali, come agenti di polizia giudiziaria e di P. S. osservano le disposizioni delle leggi relative ed in particolare quelle degli art. 97 e 100 della legge di P. S. 20 marzo 1865. Vedi anche la circolare del Ministero dell' interno 30 ottobre 1882 sull' abuso di richiesta delle guardie forestali da parte degli ufficiali di P. S.

V.

Sguardo critico

Qualcuno si è compiaciuto di criticare questo articolo perchè desso si riporta alla legge

(1) Cassazione di Roma, 11 dicembre 1879, Foro, 1, 12.

di pubblica sicurezza, la quale invece non fa motto di *polizia giudiziaria.* Ma tale critica non regge a mio parere; dacchè se l' art. 28 si riporta alla legge di P. S., lo è solamente per ricordare che gli agenti forestali hanno, come ufficiali di polizia giudiziaria, quei poteri che loro son demandati, oltre dalla procedura penale, anche dagli art. 6 e 7 della legge di P. S: ond' è che vi si usa la dizione « *ai termini* ecc. ».

Noi per contrario troviamo un' aperta antinomia tra gli art. 57 e 58 della procedura e l' art. 6 della legge di P. S.; in quanto che mentre nei primi due si fa distinzione tra le guardie campestri e gli agenti di pubblica sicurezza, assegnandosi a quelle dei poteri limitati e diversi dagli altri, ai secondi attribuiti, nell' articolo 6 si annoverano tra gli agenti di pubblica sicurezza anche le guardie forestali; le quali, secondo noi, dovrebbero solamente essere istituite per accertare e prevenire i reati in danno delle foreste.

Titolo V.

Dritti d' uso

Sommario

1. Questo titolo è la ricognizione dei dritti quesiti da privati o da comunanze sugli usi civici, come di pascolare, legnare, raccogliere le ghiande, erbe, cortecce, ramaglie. Il quale riconoscimento però è subordinato, coll' istituto dell' affrancazione degli usi, all' interesse pubblico nel cui nome è costituito il vincolo dei boschi.

2. Gli usi civici sono d' origine antichissima: ed io ritengo ch' erano in osservanza anche presso l' Impero Romano, avendo essi per causa prima la necessità della vita e la comodità dell' esistenza, *ad adimplendis vitae usibus et necessitatibus.*

E nei tempi più prossimi a noi non le sole provincie italiane li hanno visti nascere e germogliare con diverse vicende ed evoluzioni. Anche i popoli dell' Inghilterra, della Germania, della Francia, del Belgio e della Spagna, siccome attesta il De Luca *, ne risen-

* De feudis, disc. LXV, n. 9.

tirono gli effetti ora benefici ora tristi nei loro paesi: anzi l' Inghilterra, non ostante il suo eminente progresso agricolo, qualche gente della Scozia ed il Gallese esercita ancora i suoi dritti di pascolo e legnatico sul suolo comune; ed in Francia il dritto di tagliare le legna secche, *bois mort et mort bois*, si estende eziandio nelle foreste del Re.

3. Dalla nostra legge forestale questo dritto è grandemente limitato, non potendo in nessun caso eccedere i limiti dell' art. 521 del cod. civ. E quando si è legalmente dichiarato, cessa ogni reato di pascolo o danno volontario, salvo se col danneggiamento imputato siansi oltrepassati i limiti del predetto articolo 521; chè in tale ipotesi non si può nell' eccedenza non affermare il reato.

4. La prova dell' esistenza degli usi civici è la sentenza del Tribunale civile (art. 31), il quale in via sommaria, su dichiarazione degl' interessati (art. 30), da farsi a pena di decadenza in un determinato termine, provvederà sul preteso dritto.

5. E questo affermato giudizialmente, il proprietario può affrancarne il suo fondo, in omaggio alla libera commerciabilità dei terreni (art. 33). Al quale scopo o si fa luogo ad una convenzione fra le parti, od, in caso di disaccordo, l' affrancazione sarà eseguita nei modi dell' art. 34.

ARTICOLO 29.

Niun dritto d'uso eccedente i termini dell'articolo 521 del codice civile potrà essere conceduto sopra i boschi e terreni di cui all'articolo 1 della presente.

COMMENTO

I.

Generalità

Diversamente si è opinato intorno alla natura giuridica degli usi civici. — Il cardinal De Luca li considera « *tamquam qualitas intrinseca et de natura rei* »; cioè come una servitù legale del fondo baronale, nel senso che sia obbligo assoluto del Barone di concederli ai vassalli onde costoro possono trarre dal fondo *elementa naturalia et ad humanum usum necessaria*. Di guisa che, secondo questa opinione, anche se il Re concedesse in feudo un fondo *exemptum ab omni onere et ser-*

vitute, purtuttavia questo rimaneva soggetto agli usi quali costituenti un *onus intrinsecum et connaturale* (1).

Altri, siccome il Merlin, li annovera tra le servitù prediali, il cui fondo dominante è *l'urbs* che gode degli usi (2): e qualcuno infine vorrebbe che costituissero un *condominio!*

La prima e la terza di queste opinioni escludono la *finzione* ammessa dalla seconda; ma non sono della medesima più esatte dal lato giuridico.

Io credo che gli usi civici costituiscono una delle antiche servitù personali ove il godente è il Comune, una famiglia, od altra comunanza: una servitù personale però *sui generis* in riguardo all' utente.

Ma checchè sia di ciò, il dritto agli usi non deve mai mutare la destinazione dei boschi e dei terreni vincolati.

II.

Giurisprudenza

a) definizione dell' uso civico

1. Per regola generale l' uso civico è il godimento promiscuo, nei singoli cittadini d' un

(1) De feud. D. 65, n. 9.
(2) Alla voce *usages*.

ne, d' un fondo demaniale comunale, o dritto di condominio o di servitù spet- al comune su proprietà privata (1).

La domanda di affrancazione permessa questa legge nulla ha di comune coll' azione spiegata in base all' articolo 681 del codice civile (2).

b) estensione dell' uso

Il godimento del dritto agli usi civici, a causa della sua natura strettamente personale, non può aversi che in un solo luogo, in quello ove si ha l' abituale e propria residenza (3).

c) quando si risponde di reato

1. Risponde di furto campestre il comunista che si appropria la legna dei boschi co-

(1) Cassazione di Roma, 4 gennaio 1877, Foro, 1, 444.

(2) Appello di Roma, 15 marzo 1881, Annali del Bufalini, 1882.

(3) Appello di Catanzaro, 19 dicembre 1883, Foro, 1, 422. Se non che il Consiglio di Stato decise nel 1863 che « escludere dall' uso dei beni comunali, quali sono i pascoli, coloro che possiedono beni nel Comune, ma hanno altrove il loro domicilio, sarebbe ingiusto pel motivo che anche costoro sono soggetti agli oneri reali dei comunisti e debbono godere degli stessi favori (Guida amm. p. 802) ».

munali, quando non risulta stabilito che quei boschi erano soggetti alla servitù d' uso a favore dei comunisti (1).

2. Ed ove taluno, essendo imputato avanti al Pretore del reato di pascolo abusivo, eccepisca avere egli, come abitante d' un dato comune, dritto al pascolo sul fondo in questione, il Pretore non può dispensarsi dal prendere in considerazione tale eccezione benchè di dritto civile, nè può condannare l' imputato stesso senza dimostrare la reale e giuridica esistenza di quell' eccezione, e la certezza morale e legale che il fondo fosse in assoluto possesso e proprietà del querelante e che ogni dritto di pascolo fosse escluso nei comunisti (2).

III.

Richiami

Vedi gli art. 672, 674 e 625 c. p. e le massime di giurisprudenza riportate nell' appendice al titolo III.

(1) Cassazione di Firenze, 27 giugno 1885, Riv. pen., V, XXIII, p. 72.

(2) Cassazione di Torino, 26 novembre 1879, G. Trib. Mil., 1880, 30.

Articolo 30.

Tutti quelli che pretenderanno di avere dritti di pascolo od altre servitù d'uso sui boschi o terreni vincolati, giusta le disposizioni della presente legge dovranno fare, entro due anni dalla pubblicazione della medesima, dichiarazione corredata dai titoli o dall'indicazione dei mezzi di prova giustificativi, all'ufficio del Tribunale civile e correzionale, nella cui giurisdizione è situato il fondo soggetto alla servitù.

Questa dichiarazione potrà essere presentata al rispettivo uffizio comunale, il quale dovrà trasmetterla a quello del Tribunale.

Trascorso il periodo sopra indicato, il proprietario del fondo ha diritto d'impedire, nei modi stabiliti dalla legge, l'esercizio dell'uso a coloro che non avessero presentata la sudetta dichiarazione. Dal giorno

in cui avvenga codesto divieto l'utente ha diritto, nel termine di sei mesi immediatamente successivi, a fare la suindicata dichiarazione, contro il pagamento d' un' ammenda da lire 5 a 25.

Trascorsi i termini di cui sopra, potranno esercitare il dritto d' uso coloro che avranno presentata la dichiarazione, e gli altri s' intenderanno decaduti da qualsiasi dritto.

COMMENTO

I.

Generalità

1. Quest'articolo, una ai due seguenti 31 e 32, si occupa dei modi per l' accertamento dei dritti d' uso sui fondi vincolati. E siccome i dritti d' uso possono esercitarsi o dagl' individui *uti singuli* o dagl' individui *uti universi*, nel presente articolo si parla dell' esercicio di essi da parte dei privati.

Anche nei tempi feudali della Sardegna si faceva distinzione fra i dritti di *cussorgia* e

gli *ademprivi;* i primi costituendo tanti dritti di pascolo esercitati dai privati, gli altri i dritti a favore degli abitanti d' un Comune o d' un Distretto.

2. È intanto degno di menzione come il legislatore nel mentre niente lascia d' intentato per la tutela dei dritti di uso, tanto che pur dopo il divieto del proprietario, a norma del 2° alinea, concede un altro termine di sei mesi all' utente per esibire la dichiarazione del suo dritto, nello stesso tempo si preoccupa del danno che sempre deriva dall' esercizio di tali dritti sui terreni vincolati: e quindi bene a ragione, in nome della suprema legge della consistenza del suolo, dichiara perentorii i termini prescritti per la dichiarazione sudetta.

II.

Giurisprudenza

1. Il decreto italico 27 maggio 1811 agli art. 28 e 29 prescrisse che chiunque pretendesse per titolo o per possesso di aver dritto di pascolo nei boschi sottoposti all' amministrazione, dovesse, sotto pena di decadenza, presentare entro sei mesi e nei modi ivi indicati i titoli e le prove per gli atti di possesso, perchè l' amministrazione avesse ad esaminare, e sopra il di lei rapporto il mini-

stro delle finanze a dichiarare, se e quali dritti dovessero essere mantenuti e con quali cautele esercitati, salvo il reclamo al Consiglio di Stato.

Con detti articoli fu stabilita una vera perenzione dei dritti di pascolo anteriori al 27 maggio 1811 che cadendo sopra boschi soggetti all' amministrazione, quindi anche sopra boschi comunali, non fossero stati nel termine e nei modi prescritti, insinuati e riconosciuti.

E per conseguenza chi si fa ora a pretendere dritti di pascolo sopra boschi dell' indicata natura, sul fondamento d' un titolo o d' un possesso anteriore al 27 maggio 1811, deve preventimente giustificare siffatta insinuazione e riconoscimento. In contrario non giova allegare nè la difficoltà di rinvenirsi i documenti comprovanti la su esposta insinuazione e riconoscimento, nè la possibilità del loro smarrimento nelle vicende politiche od amministrative (1).

2. Il semplice dritto di pascolo, non si può confondere colla reciproca servitù di compascolo. Il primo è una vera e propria servitù; il secondo costituisce una specie di comunione, e consiste nella facoltà concessa agli abitanti d' un Comune di condurre gli animali al pa-

(1) Cassazione di Torino, 6 febbraio 1882, M. Trib. Mil. 1882.

scolo nei campi aperti in determinati periodi dell' anno (1).

III.

Esecuzione dell' articolo 30

Regolamento *

Art. 52.

I Sindaci dei comuni nei di cui territorii esistono boschi o terreni vincolati, dovranno notificare di tre in tre mesi, e nei modi che guarentiscono la maggior possibile pubblicità e fino al termine stabilito dall' articolo 30 della legge forestale, le disposizioni della legge stessa che riguardano i dritti d' uso e segnatamente i termini prefissi per le dichiarazioni e le relative comminatorie.

Articolo **31**.

Sulla citazione agl'interessati, promossa dalla parte più diligente, il Tribunale civile e correzionale, pro-

(1) Appello di Catanzaro, 24 marzo 1879, Foro, 1, 616.

* Quest' art. 52 è sotto la rubrica « diritti d' uso ».

cedendo in via sommaria, giudica, salvo appello, sull' esistenza o inesistenza dello invocato dritto, e nell' affermativa ne definisce la natura ed il limite.

COMMENTO

I.

Generalità

Il rito sommario per cause relative all' accertamento dei dritti d' uso è *ope legis*; e quindi non è necessario il decreto presidenziale a norma dell' art. 389 num. 3 della proc. civile: alle cui regole generali sul rito e sui modi d' impugnare le sentenze nulla però è innovato.

II.

Sguardo critico

La locuzione « *salvo appello* » era inutile; giacchè è vieto il principio di ermeneutica legale che le leggi comuni hanno la loro esecuzione in tutto ciò che da leggi speciali non sia stato *in verbis* diversamente preveduto.

Articolo 32.

Ove i diritti d'uso sieno esercitati o vantati da intere popolazioni o da parte di esse, la rappresentanza delle medesime, tanto nelle trattative e nelle convenzioni, quanto nei giudizii, verrà assunta dalle rispettive amministrazioni municipali.

In questi casi anche la dichiarazione ordinata dall' art. 30 sarà fatta dall' amministrazione stessa. É riservata in ogni caso ai singoli utenti la facoltà di far valere direttamente i loro diritti.

In caso di trascurata dichiarazione, gli amministratori del comune saranno responsabili in proprio del danno verso i loro amministrati.

COMMENTO

I.

Generalità

1. I dritti d' uso, siccome dicevamo nel commento all' art. 30, possono competere anche ad intere popolazioni: ed il presente articolo ne regola appunto l' esercizio. Se non che, non si confonda tale specie di dritti d' uso cogli ademprivi, non ostante una certa somiglianza in quanto alle persone che ne formano il soggetto.

Sarebbe opportuno in questo luogo discorrere di quest' istituto feudale che per lunga stagione fece scempio della proprietà fondiaria nell' isola di Sardegna, la quale ne risente ancora le miserevoli conseguenze (1). Ma lo

(1) Nella Sardegna esistono tuttavia, massime nei *campidani*, le cosidette *tanghe* o campicelli chiusi; i quali sono circondati da grosse siepi di fichi d' India e di tale spessezza da occupare in taluni punti quasi la metà della superficie coltivata. — Ciò ricorda il famoso editto del 6 ottobre 1820, sulle chiudende, con cui s' intese garentire i fondi dagli

scopo del nostro lavoro non ci consente che alcuni cenni generali sull'obietto che tanta parte ha avuto nella storia degli usi civici.

Gli ademprivi, od ademplivii, come negli ultimi tempi piacque ad altri chiamarli, costituivano dei dritti, spettanti ad un Comune od un Distretto, di raccogliere e far proprii tutti i frutti d'un terreno indipendentemento dalla proprietà del suolo. Essi, secondo alcuni, rimontano ai tempi feudali perciocchè essendo allora la proprietà costituita da feudi, agli abitanti non rimase che il solo dritto di servirsi dei medesimi coll'obbligo di concedere al feudatario una prestazione.

Le Regie Prammatiche di Filippo IV di Spagna, pubblicate nel 1693, contengono le principali norme sugli ademprivi; e che sono esposte nell'opera del giureconsulto Sardo D. Francesco Vico nei seguenti paragrafi:

Tit. 42, capo III, § *3* — Sed an subditi possint ligna caedere in demanialibus feudis, prout sunt nemora et montes et alia de quibus *per Lucam de Pennat. in l.* quicumque *C. de fund limitroph.*, lib. II, et quidem posse

ademprivi: editto, che io credo trovi la sua origine nella *Carta de Logu*, che la celebre legislatrice, giudicessa e guerriera, D. Eleonora, ricordata dai Sardi con una statua eretta in Oristano sotto l'amministrazione del sindaco Corrias, pubblicò pel Giudicato d'Arborea nel 1294 e dove appunto si assicurava la proprietà privata mercè chiusure.

ligna caedere et usum quemlibet in praedictis locis habere, noluit *Capiblanc pr. II*, num. 75, Ap. conf. 97, n. 4, Frecc. *authorit.* 46, n. 4 facit, *L. usum aquae*, *C. de aquaeduct.* et ibi Lucas de Pennat, quod comprobatur ex generali totius orbis consuetudine qua permittitur posse subditos his uti silvis lignis ceduis ut affirmat Petrus de Antibol in trac: de num. n. ex quibus omnibus motus forsan quia vassallis naturalia elementa suppeditanda sunt, ne inormem vitam ducant *Capiblanc* e *Frecc.* ubi supra quod alias, si plenum dominium haberent barones, vix possent vassalli vitam ducere, idem *Capiblanc* d. loco, et hinc est quod feudi demanialia vassallorum commoditati caedunt, pro eorum victu, usu et commoditate.

§ *4* — Nec Rex terram cum montibus, nemoribus, planis et pascuis feudatario concedendo, subditorum commoditates tollere videtur *per* text. in d. l. usum aquae quinimo dicendum potius est in praedictis fuisse subditis usum reservatum, ut commodius in oppido vitam transeant et in eo facilius morentur, et ne ex incommoditate pauperentur et diminuantur *L. ni concedendo*, § *de aqu. pluv. arcend.*, vassalli namque clientes sunt et pro libertis habentur et in exteriorum numero non sunt computandi quare et si territoria ipsa in Regis posse, et manu forent, idem dicendum esset ut *Frecc. d.* authorit. 46.

§ *5* — Hoc tamen quaeso intelligas posse scilicet subditos illis frui quo necessaria ad

subditorum usum et victum tantum et non ultra, ne alios barones defrauderentur *Capiblanc*, prog. II, n. 75. Hinc sequitur quod subditi non poterunt eo in casu animalia ad socidam capere ad pascenda in territoriis et jurisdictione baronis quia est ultra proprium usum.

§ 7 — Intellige tertio, quod usus, quem habent subditi in praedictis locis ligna caedendi, non valet ab eis in externum cedi, quia usus est servitus indivisibilis, et debetur a re ipsi personae tantum: et cedi non potest.

Tit. 43, cap. III — Hoc jus pascuae et erbagii est subdito debitum ex tacito contractu inter dominum et vassallum inhito, ratione habitationis, vassallagii et servitutis quam subditus domino praestat.

Gli ademprivi sono di varie specie, che tutte si trovano enumerate nella relazione fatta del Boggio nella Camera dei deputati il 15 febbraio 1859. — In essa si legge che l'ademprivio si esercitava nelle *foreste* tagliando alberi d'alto fusto per costruzione, facendo legna per gli usi domestici, sfrondando piante per nutrire il bestiame *(assidamento)*, raccogliendone ed esportandone i seccumi, formandovi carbonaie, pascolandovi e raccogliendone le ghiande, occopandone i siti vacui con seminerii ora annuali (narboni), ora avvicendati (orzaline): — o nei *terreni coltivabili*, col seminerio il quale ha luogo in molte maniere, cioè con una infinita varietà di avvicendamenti e di appez-

zamenti che può percorrere un periodo di tre, cinque, sette, nove anni e che anzi in qualche località spingesi fino a ventuno, col pascolo che si avvicenda col seminerio: — ed infine si esercita nei *terreni incolti* col pascolo, coll'estrazione della calce, della marna e col raccolto di prodotti naturali del suolo inservienti specialmente alla tintoria, quali sarebbero alcune specie di funghi e certe radici.

Gli ademprivi furono aboliti, unitamente ai dritti di *cussorgia*, siccome contrarii alla libera proprietà, colla legge del 23 aprile 1865. La quale niente pregiudica ai dritti d'uso riconosciuti dalla vigente legge forestale, e che dagli ademprivi differenziano in quanto che questi costituivano, in forza di legge e non di contratto, un dritto da parte dei Comuni ed un onere da parte dei feudatarii, ai quali si dovea pagare un tributo quasi a ricompensa del dritto ademprivile.

2. L'art. 32 inoltre riconosce e sanziona il principio che le amministrazioni municipali agiscono, nel caso in esso contemplato, come tanti mandatarii dei Comuni, senza bisogno di alcuna procura.

II.

Giurisprudenza

La deliberazione, colla quale il Consiglio d' un Comune, per gli effetti degli articoli 30 e 32 della vigente legge forestale 20 giugno 1877, ha dichiarato, in nome della popolazione soggetta agli usi civici, un bosco di proprietà comunale ex feudale, non può essere revocata sol perchè da tempo immemorabile i cittadini più non li esercitavano.

Tale seconda deliberazione è nulla perchè il Municipio non può rinunziare ad un diritto spettante agli abitanti d' un Comune e già dichiarato nell' interesse dei medesimi.— L' annullamento però non potrebbe fondarsi sulla considerazione che non possono revocarsi le deliberazioni per le quali i terzi acquistarono dei diritti; imperocchè questi dovrebbero in ogni caso farsi valere dinanzi all' autorità giudiziaria (1).

(1) Consiglio di Stato, 10 dicembre 1881, Foro, 111, 14.

ARTICOLO **33**.

Lo Stato, salvo le disposizioni della legge del 1° novembre 1875, n.° 2794 (Serie 2.ª), i Comuni ed altri corpi morali ed i privati possono affrancare i loro boschi ed altri terreni vincolati da qualsiasi dritto di uso, di cui all'articolo 29 e seguenti.

COMMENTO

I.

Generalità

1. Nel medio evo la parola *affrancamento* o *franchigia* suonava la liberazione dell'uomo dal servigio della gleba o d'un Comune dai vincoli feudali. Allora non era conosciuto l'istituto d'affrancazione, sotto qualunque forma, come neanche nel drittto Romano, e pare che ebbe la sua origine fra il XIII e XIV secolo.

Oggi l'affrancazione è relativa alle cose, non alle persone; e risulta dal connubio di due fatti, cioè cessione d'un diritto *in re* da una parte e compenso dall'altra, che in francese è detto *rachat*, quasi ricompra, mentre grande è la differenza fra la compravendita che crea una proprietà, e l'affrancazione che libera la proprietà da una servitù.

2. L'affrancazione dei dritti d'uso è facoltativa, e non obbligatoria nella nostra legge forestale. E con ciò il legislatore, pur riconoscendo il principio economico della commerciabilità dei terreni, ha lasciato libero il proprietario nel disporre e provvedere dei suoi beni e dei pesi che sui medesimi sono infissi.

II.

Richiami

Legge sull'affrancazione dei dritti d'uso sui boschi demaniali dichiarati inalienabili.

N. 2794 (*Serie 2.ª*)

Vittorio Emanuele II.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
Re d'Italia

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato.

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Tutti coloro che pretenderanno avere dritti d'uso sui boschi demaniali dichiarati inalienabili dalla Legge del 20 Giugno 1871 n. 283 (serie 2ª) dovranno fare la dichiarazione corredata dalla indicazione dei mezzi di prova giustificativi, all'ufficio di Prefettura della Provincia.

Questa dichiarazione potrà esser fatta presso il rispettivo ufficio comunale il quale dovrà trasmetterla all'ufficio di Prefettura.

Coloro che nei primi sei mesi dalla pubblicazione della presente legge non avranno fatto la suindicata dichiarazione, saranno ammessi a farla contro il pagamento d'un' ammenda da lire 5 a 25, nel termine di sei mesi immediatamente successivi.

Trascorso l'anno dalla pubblicazione della presente legge, i Sindaci dei comuni nei cui territorii sono situati i sudetti boschi, dovranno notificare, di tre mesi in tre mesi e nei modi che guarentiscono la maggior possibile pubblicità, le disposizioni della presente legge, e segnatamente la decorrenza dei termini prefissi alla dichiarazione e le relative comminatorie.

Art. 3.

È data facoltà al Governo, qualora non si provveda altrimenti con patti speciali, di affrancare i boschi sudetti da qualsiasi dritto d' uso, sia mediante la cessione agli utenti, a titolo enfiteutico, od in proprietà assoluta, d' una parte del bosco d' un valore eguale a quello che si giudichi competere al dritto di uso, sia mediante un corrispondente compenso in danaro.

Nel caso che l' esercizio del pascolo o delle altre servitù d' uso sia riconosciuto, in tutto od in parte, indispensabile alla sussistenza d' una popolazione, il Ministero d' agricoltura, industria e commercio, intesi il Consiglio comunale, il Comitato forestale ed il Consiglio di Stato, sospenderà l' affrancazione regolando l' esercizio dei dritti d' uso.

Art 4.

Ove le parti non possono mettersi d' accordo o intorno all' esistenza ed estensione del dritto d' uso, o intorno alla quantità del bosco da cedere od intorno all' ammontare del compenso, la controversia viene deferita al

giudizio dei Tribunali ordinarii, dinanzi ai quali si procederà sempre in via sommaria.

Gli atti di affrancazione compiuti per via conciliativa sono resi esecutorii con decreto reale, previo avviso del Consiglio di Stato.

Art. 5.

Pei dritti d'uso esercitati o vantati da intere popolazioni o da parte di esse, la rappresentanza delle medesime, tanto nelle trattative e nelle convenzioni, quanto nei giudizii, verrà assunta dalle rispettive amministrazioni municipali.

In questi casi anche la dichiarazione ordinata nell'art. 1 sarà fatta dall'amministrazione stessa.

È riservata in ogni caso ai singoli utenti la facoltà di fare valere direttamente i loro diritti.

Art. 6.

Con regolamento da pubblicarsi contemporaneamente alla presente legge e da approvarsi con decreto reale, sarà provveduto all'esecuzione di questa legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno

d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Torino addì 1° novembre 1875.

VITTORIO EMANUELE

M. Minghetti
G. Finali

III.

Correlazioni

Legge 20 giugno 1871 n. 283, serie 2ª, sui boschi dichiarati inalienabili.

Vittorio Emanuele II

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
Re d' Italia

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I boschi dello Stato, compresi nell' unito elenco *, sono dichiarati inalienabili e saranno amministrati dal Ministero d' agricoltura per mezzo dell' amministrazione forestale governativa.

I boschi nazionali inalienabili sono destinati, per interesse dello Stato, principalmente alla coltura di piante di alto fusto, nè potranno mai essere dissodati e destinati ad altra coltura fuori della boschiva: essi saranno diretti secondo il piano economico proposto

* Vedi in fine del volume.

dall' agente forestale ed approvato dal Ministero di agricoltura sul parere del Consiglio forestale.

Art. 2.

La vendita dei tagli dei sudetti boschi e di tutti gli altri prodotti boschivi dovrà farsi giusta la previsione del piano economico, e coi modi e le formalità prescritte dalla legge che regola la contabilità generale dello Stato. Un quaderno da approvarsi con decreto reale sulla proposizione del Ministro d' agricoltura, industria e commercio, previo parere del consiglio forestale e del Consiglio di Stato, prescriverà le condizioni generali per le vendite, per gli affitti e per ogni contratto.

Colle stesse formalità, ed inteso il Ministro della marina, sarà approvata una tariffa per le diverse specie del legname che, per conto della marina stessa, si estrarrà dai boschi dello Stato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Firenze, addì 20 giugno 1871.

VITTORIO EMANUELE

Castagnola
Q. Sella

ARTICOLO 34.

Ove altrimenti non provvedessero le parti interessati, l'affrancazione si farà mediante la cessione in proprietà agli utenti, d'una parte del bosco o terre gravate da diritto d'uso, aventi un valore uguale a quello che si giudichi competere al dritto d'uso che rimane abolito, o mediante un compenso in danaro.

Nel caso che l'esercizio del pascolo, delle altre servitù d'uso sia riconosciuto in tutto o in parte necessario ad una popolazione, il Ministero d'agricoltura industria e commercio, intesi il Consiglio comunale il Comitato forestale ed il Consiglio di Stato, potrà sospendere, per quel periodo di tempo che si chiarirà indispensabile, il dritto d'affrancamento, regolando però l'esercizio dei diritti d'uso.

COMMENTO

I.

Generalità

1. La legge siccome lascia libera facoltà al proprietario di sgravare o meno i suoi fondi vincolati dal dritto d' uso, così non può non riconoscere la libertà di contratto ove i paciscenti possono convenire quei patti che meglio credono nel loro reciproco interesse in seguito all' avvenuta affrancazione.

Ma se i contraenti non si concordano, allora obbligatoriamente, ex imperio legis, l' affrancazione sarà fatta coi modi stabiliti dalla prima parte di quest' articolo. E ciò, sempre perchè il legislatore tende a liberare da ogni servitù i fondi vincolati che in un tempo risentirebbero danno dall' esercizio dei dritti d' uso.

2. Il Consiglio forestale in una sua adunanza del 7 luglio 1877, su conforme parere della commissione provinciale di Treviso, ritenne che si conservassero sul bosco demaniale di Montella in Provincia di Treviso, a favore di *bisnenti* (due volte niente) *, i più

* Atti della Giunta per la inchiesta agraria sulle condizioni dei contadini nel Veneto. — Relazione Morpurgo, vol. 4, fasc. 1, p. 21, 57, 64, 82.

importanti usi necessarii alla loro vita. E ciò a norma dell' alinea dell' art. 3 legge 1.° novembre 1875.

II.

Giurisprudenza

L' art. 681 del codice civile non è applicabile quando trattasi di compadroni, i quali abbiano ragioni di dominio separate e d' indole diversa, abbenchè sopra lo stesso fondo. Per promuovere la divisione occorre che il condominio si verifichi sulla cosa stessa per modo che uno non possa tenerla per sè senza entrare nella parte dell' altro. L' affrancazione permessa dalla legge 27 giugno 1877 non potendo proporsi in giudizio direttamente, neppure può invocarsi a sostegno di altr' azione già dedotta in giudizio, al sopravvenire della legge stessa (1).

(1) Appello di Roma, 15 marzo 1881, Annali di Leg. e Giur. Bufalini, a. 1882.

III.

Esecuzione dell' articolo 34

Regolamento *

Art. 53.

Le domande di cui al paragrafo 2 dell' articolo 34 della legge sudetta, dirette a far sospendere l' affrancazione del dritto di pascolo o di altre servitù d' uso, dovranno essere presentate al Sindaco del Comune interessato, il quale le farà pubblicare per quindici giorni, indi colle osservazioni presentate e col voto del Consiglio comunale le rimetterà al Comitato forestale.

Le domande stesse potranno esser fatte dal Sindaco, ed in tal caso saranno a di lui cura comunicate al Consiglio comunale. Potranno altresì esser fatte dal Consiglio, ed in tal caso la corrispondente deliberazione sarà pubblicata per lo spazio di giorni quindici, e quindi trasmessa al Comitato per cura del Sindaco colle di lui speciali osservazioni.

* Questi art. 53 a 55 sono sotto la rubrica « diritti d' uso.

Art. 54.

Il Comitato tenuto conto della estensione, natura dei dritti di pascolo e della servitù di uso, delle condizioni agricole ed economiche della popolazione interessata e di tutt' altre esigenze locali, le trasmette con motivato avviso al Ministero dell' interno.

Nel caso in cui il Comitato si pronunzii per la sospensione dovrà aggiungere l' indicazione del tempo nel quale lo affrancamento dovrebbe rimanere sospeso, ed indicare le norme dalle quali dovrebbe essere regolato l' esercizio dei dritti d' uso.

Art. 55.

Il Ministero dell' interno, udito il Consiglio forestale ed il Consiglio di Stato, decide sulla domanda, fa comunicare la risoluzione agl' interessati per mezzo del Sindaco e ne dà avviso al Comitato forestale.

ARTICOLO **35**.

Le domande per l' affrancamento saranno fatte al Prefetto, il quale, udito il Comitato forestale, tenterà

una conciliazione fra le parti interessate, e quando non vi riesca, rimanderà le parti ai Tribunali ordinarii innanzi ai quali si procederà sempre in via sommaria.

COMMENTO

I.

Generalità

L'autorità giudiziaria è la competente a decidere in merito sulle domande per affrancamento, mentre all'amministrativa è concesso semplicemente il tentativo di conciliazione.

II.

Giurisprudenza

La legge forestale non permette che l'autorità giudiziaria prenda cognizione della domanda di affrancazione, se non quando sia stato esaurito l'esperimento conciliativo da proporsi preventivamente avanti al Prefetto della provincia (1).

(1) Appello di Roma, 15 marzo 1881, Annali di Leg. e Giuris. Bufalini, a. 1882.

III.

Disposizioni transitorie

Sommario

Esse si compendiano in quattro articoli i quali in verità non rivelano lo scopo d' una disposizione transitoria *propriamente detta*, che è quello della tutela dei dritti acquistati sotto l' impero di legge che da una novella viene sostituita.

L' art. 36 dà grande importanza al parere delle rappresentanze comunali e provinciali, che non è sano consiglio, a mio avviso, anteporre all' autorità dell' amministrazione forestale.

L' art. 37 poi è una logica conseguenza dell' art. 4. E gli altri due non hanno alcuna importanza pratica; e meglio saria stato non scriverli in una legge.

Articolo **36**.

In quelle provincie in cui non sono leggi forestali, le disposizioni dell' articolo 7 della presente legge cominceranno ad applicarsi tostochè

il Governo avrà raccolto i pareri delle rappresentanze provinciali e comunali.

COMMENTO

I.

Giurisprudenza

Colla legge forestale del 20 giugno 1877 si è compiuta riguardo alle foreste l' unificazione legislativa nelle diverse provincie del Regno, e perciò rimasero abrogate le diverse leggi speciali forestali che vigevano prima nelle varie provincie, e così la legge del 1826.

È contrario alla legge il decreto prefettizio col quale fu annullata una deliberazione comunale di licenziamento dei guardaboschi ritenendo ancora in vigore le disposizioni della legge del 1826, e non applicabili al caso gli art. 93, n. 2, e 102 n. 11 della legge comunale; tanto più se si tratta d' un bosco non compreso fra quelli vincolati e così d' una proprietà non soggetta alla legge forestale, per la tutela della quale il Comune è libero di provvedere come a quella degli altri stabili comunali.

Il licenziamento dei servienti del Comune e così dei guardaboschi comunali è riservato

esclusivamente alla Giunta municipale, non al Consiglio comunale (1).

II.

Sguardo critico

Io credo che vi sia poca corrispondenza fra l' art. 36 ed il 7.

Qual' è in verità la ragione di quest' articolo 36?.. È pur troppo evidente a mio parere, quella cioè che pei terreni *non soggetti a vincolo per mancanza di leggi forestali* i lavori di accertamento non si presentano così facili e sicuri come quando trattisi di terreni già vincolati per le preesistenti leggi; e quindi il legislatore ha creduto utile e necessario nel primo caso, per procedere ex plena inquisitione, il parere delle rappresentanze comunali e provinciali.

Or bene, se a norma dell' art. 36 è sospesa la disposizione dell' art. 7 in quelle provincie *in cui non sono leggi forestali*, parrebbe invece che dovesse senza alcuna limitazione o condizione eseguirsi nelle altre provincie nelle quali vi sono leggi forestali. Ed allora non resta violata la ratio legis dell' art. 36, una

(1) Consiglio di Stato, 14 febbraio 1879, Foro, IV, III, 156.

volta che per l' art. 7 si procede ad accertamento per quei fondi che *non fossero sottoposti al vincolo forestale?*

ARTICOLO 37.

Il divieto del dissodamento non è applicabile ai terreni compresi nella zona superiore alla vegetazione del castagno, quante volte si trovino già ridotti a coltura agraria, salvo l' applicazione dell' art. 7.

COMMENTO

Generalità

Quest' articolo è applicabile quando concorrono due condizioni; cioè che la cultura agraria sia tale da non recar danni a mente dell' art 4 della legge, e che non sia riconosciuto utile, dietro l' accertamento dell' art. 7, che il fondo vincolato si sottoponga al bando forestale.

ARTICOLO 38.

Alla Commissione indicata nell'articolo 2 della legge 4 luglio 1874, n. 2011 (serie 2ª) è sostituito il Comitato forestale stabilito colla presente legge.

Richiami

Vedi la legge 4 luglio 1874 riportata sotto l'art. 11.

ARTICOLO 39.

Con regolamento da emanarsi, udito il parere del Consiglio di Stato, saranno stabiliti i termini e i modi pel procedimento intorno ai reclami, e sarà provveduto a quant'altro occorre per la esecuzione della presente legge.

SUPPLEMENTO

contenente il progetto di legge sul rimboschimento approvato dalla Camera dei Deputati il 31 marzo 1886

I.

Avevamo già consegnato alle cure della stampa il comento sulla legge forestale quando nel 31 marzo del corrente anno venne approvato dalla Camera dei deputati un progetto di legge sui rimboschimenti; il quale, per essersi poi modificato in alcune parti dal Senato, si è presentato di nuovo alla Camera elettiva.

Onde se non ci fu possibile spendere su di esso una parola nel corpo del nostro lavoro, è pregio dell' opera però occuparcene, benchè brevemente, in questa parte suppletiva;

onde i lettori restino informati almeno del progresso cui pure nella nostra Italia si aspira continuamente per le istituzioni forestali.

II.

L' articolo 1 del progetto stabilisce; che il Ministero d' agricoltura promuoverà i rimboschimenti dei terreni montuosi nel fine di garentire la consistenza del suolo e delle dune incolte esistenti sul lido del mare.

L' articolo 2; che il Ministero d' agricoltura, di accordo con quello dei lavori pubblici, cominciando dai bacini il cui rimboschimento è più urgente, farà compilare un elenco dei terreni da rimboscare con progetti e perizie dei lavori, determinando i modi e i termini dell' esecuzione e della spesa. Gli elenchi dei progetti e delle perizie, sentiti i Consigli pro-

vinciale, forestale e superiore dei lavori pubblici, si trasmetteranno ai Comuni, ove trovansi i beni, per le pubblicazioni.

L'art. 3; che entro tre mesi dalla pubblicazione gl'interessati potranno reclamare al Comitato forestale della provincia. Il Comitato dà il suo parere ed il Ministero decide sui reclami, approva gli elenchi diffinitivi e fa eseguirne la pubblicazione.

L'articolo 4 sottopone al vincolo forestale i terreni compresi negli elenchi: ed il 5° dispone, che i proprietarii debbono essere convocati dal Prefetto per deliberare, se intendono formare un consorzio e se i proprietarii di tre quinti della superficie complessiva dei terreni deliberano il consorzio, questo intendesi costituito.

L'articolo 6 dà facoltà ai proprietarii, che non aderiscono al consorzio, di eseguire nel proprio fondo i lavori prescritti nel disegno, oltre a contribuire nel consorzio alle o-

pere di comune interesse. Sono però dispensati, secondo questo articolo, dal rimboscare i proprietarii che disporranno del terreno a terrazze, salvo a contribuire alle opere di comune interesse, mentre i proprietarii non aderenti nè adempienti da sè ai lavori possono essere espropriati dal consorzio.

L' articolo 7 dispone; che i proprietari di terre comprese nelle aree dei consorzii pel rimboschimento e quelli dei terreni che risultano avvantaggiati dal rimboschimento concorrono nella spesa mediante una tassa imposta su tutti i fondi consorziali, secondo i criterii stabiliti nella costituzione del consorzio. Mancando tali criterii, l' estensione superficiale e la natura delle imposte principali sulle terre e sui fabbricati serviranno di base al riparto delle spese.

L' articolo 8; che l' atto di costituzione del consorzio è sottoposto all' approvazione del Governo, e quan-

do questa sia intervenuta, lo Stato concorrerà fino a due quinti nella spesa per le opere di rimboschimento eseguite dal consorzio. Il pagamento sarà fatto a rate.

L'articolo 9; che i proprietarii consorziati determinano le spese per la conservazione ed il mantenimento delle opere eseguite.

L'articolo 10; che i consorzii possono ottenere, da istituti esercenti il credito fondiario, mutui o anticipazioni in conto corrente fino a tre quarti del valore dei fondi consorziali, concedendo ipoteca sui fondi stessi.

L'articolo 11; che possono i consorzii anche ottenere dalla Cassa depositi e prestiti mutui ammortizzabili in un termine non maggiore di anni 30 coll'interesse normale, mediante delegazione delle tasse consorziali.

L'articolo 12; che quando i consorzii non eseguano i lavori nella forma e nel tempo stabilito, il Mi-

nistero può scioglierli ed espropriare i terreni.

L'articolo 13; che ove il consorzio non s'istituisca, anche in tal caso il Ministero può espropriarli.

L'articolo 14; che i proprietarii che vogliono conservare le proprietà, devono obbligarsi di eseguire a proprie spese i lavori, pagando la quota fissata dall'amministrazione forestale per le opere d'interesse comune, e di attenersi al piano di coltura approvato dal Ministero.

I rimanenti articoli poi del progetto dispongono che lo Stato concorre fino a due quinti nella spesa pei lavori obbligatorii di cui all'art. 14, e che la disposizione dell'art. 10 è estesa ai privati i quali compiono nei loro fondi i lavori prescritti: che i proprietarii che non eseguissero i lavori, secondo l'art. 14, possono essere espropriati e condannati a rimborsare le spese pei danni prodotti nel resto dei terreni per la loro omissione; — che nei terreni rimbo-

scati ogni eperazione forestale ed esercizio di pascolo debbono eseguirsi conformemente al disegno di coltura preparato dall' amministrazione forestale; che il Governo può accordare un' indennità ai proprietarii od utenti terreni montuosi sottoposti a vincolo forestale, purchè ne escludono il pascolo e si sottomettono al detto disegno di coltura.

III.

Il Deputato *Miniscalchi* nella stessa seduta del 31 marzo pregò il Ministro d' introdurre nel Regolamento, per l' esecuzione di questa legge, disposizioni per regolare il taglio dei boschi.

Ed il Ministro rispose che nei limiti del possibile avrebbe tenuto calcolo della raccomandazione.

IV.

Questo progetto devesi in massima parte a quell'ingegno portentoso cui sono oggi affidate le sorti del Ministero di agricoltura industria e commercio, l'on. Grimaldi.

Esso, secondo il nostro umile parere, non va esente da qualche difetto che anche uomini competenti hanno di già rilevato. E fra gli altri poi, sembra a noi doversi annoverare il vizio di giurisdizione che travaglia l'articolo 3, il quale sarebbe in aperta contraddizione coll'art. 10 della legge attuale.

Facciamo voti frattanto che colle opportune modificazioni diventi subito legge dello Stato, e si dia mano senza indugio ai promessi rimboschimenti.

E con questo voto, che è anche un augurio pel bene d'Italia, posiamo la penna.

Allegato A

Servizio Forestale dello Stato

Ripartimento di **Provincia di**

Distretto di **Circondario di**

ELENCO

dei boschi e terreni da (a) *ai termini dell' art. della legge forestale 20 giugno 1877 posti* (b) *del limite superiore della zona del castagno nel territorio del Comune di*

(a) da svincolarsi o da vincolarsi.
(b) al di sopra o al di sotto.

Allegato **B**

TAVOLA

di cubazione dei tronchi di albero della circonferenza media da metri 0,24 a metri 3, espressa per un metro di lunghezza.

Circonferenza media	Diametro	Cubicità	Circonferenza media	Diametro	Cubicità
0,24	0,076	0,0046	0,82	0,261	0,0535
0,26	0,083	0,0054	0,84	0,267	0,0562
0,28	0,089	0,0062	0,86	0,274	0,0589
0,30	0,095	0,0072	0,88	0,280	0,0616
0,32	0,102	0,0081	0,90	0,286	0,0645
0,34	0,108	0,0092	0,92	0,293	0,0674
0,36	0,115	0,0103	0,94	0,299	0,0703
0,38	0,121	0,0115	0,96	0,306	0,0733
0,40	0,127	0,0127	0,98	0,312	0,0764
0,42	0,134	0,0140	1,00	0,318	0,0796
0,44	0,140	0,0154	1,02	0,325	0,0828
0,46	0,146	0,0168	1,04	0,331	0,0861
0,48	0,153	0,0183	1,06	0,337	0,0894
0,50	0,159	0,0199	1,08	0,344	0,0928
0,52	0,166	0,0215	1,10	0,350	0,0963
0,54	0,172	0,0232	1,12	0,357	0,0998
0,56	0,178	0,0250	1,14	0,363	0,1034
0,58	0,185	0,0268	1,16	0,369	0,1071
0,60	0,191	0,0286	1,18	0,376	0,1108
0,62	0,197	0,0306	1,20	0,382	0,1146
0,64	0,204	0,0326	1,22	0,388	0,1184
0,66	0,210	0,0347	1,24	0,395	0,1224
0,68	0,216	0,0368	1,26	0,401	0,1263
0,70	0,223	0,0390	1,28	0,407	0,1304
0,72	0,229	0,0413	1,30	0,414	0,1345
0,74	0,236	0,0436	1,32	0,420	0,1387
0,76	0,242	0,0460	1,34	0,427	0,1429
0,78	0,248	0,0484	1,36	0,433	0,1472
0,80	0,255	0,0509	1,38	0,439	0,1515

Circonferenza media	Diametro	Cubicità	Circonferenza media	Diametro	Cubicità
1,40	0,446	0,1560	1,98	0,630	0,3120
1,42	0,452	0,1605	2,00	0,636	0,3183
1,44	0,458	0,1650	2,02	0,643	0,3247
1,46	0,465	0,1696	2,04	0,649	0,3312
1,48	0,471	0,1743	2,06	0,656	0,3377
1,50	0,477	0,1790	2,08	0,662	0,3443
1,52	0,484	0,1839	2,10	0,668	0,3509
1,54	0,490	0,1887	2,12	0,675	0,3577
1,56	0,497	0,1937	2,14	0,681	0,3644
1,58	0,503	0,1987	2,16	0,688	0,3713
1,60	0,509	0,2037	2,18	0,694	0,3782
1,62	0,516	0,2088	2,20	0,700	0,3852
1,64	0,522	0,2140	2,22	0,707	0,3922
1,66	0,528	0,2193	2,24	0,713	0,3993
1,68	0,535	0,2246	2,26	0,719	0,4064
1,70	0,541	0,2300	2,28	0,726	0,4137
1,72	0,547	0,2354	2,30	0,732	0,4210
1,74	0,554	0,2409	2,32	0,739	0,4283
1,76	0,560	0,2465	2,34	0,745	0,4357
1,78	0,567	0,2521	2,36	0,751	0,4432
1,80	0,573	0,2578	2,38	0,758	0,4508
1,82	0,579	0,2636	2,40	0,764	0,4584
1,84	0,586	0,2694	2,42	0,770	0,4660
1,86	0,592	0,2753	2,44	0,777	0,4738
1,88	0,598	0,2813	2,46	0,783	0,4816
1,90	0,605	0,2873	2,48	0,789	0,4894
1,92	0,611	0,2934	2,50	0,796	0,4974
1,94	0,618	0,2995	2,52	0,802	0,5053
1,96	0,624	0,3057	2,54	0,809	0,5134

Circonferenza media	Diametro	Cubicità	Circonferenza media	Diametro	Cubicità
2,56	0,815	0,5215	2,80	0,891	0,6239
2,58	0,821	0,5297	2,82	0,898	0,6328
2,60	0,828	0,5379	2,84	0,904	0,6418
2,62	0,834	0,5463	2,86	0,910	0,6509
2,64	0,840	0,5546	2,88	0,917	0,6600
2,66	0,847	0,5631	2,90	0,923	0,6692
2,68	0,853	0,5716	2,92	0,929	0,6785
2,70	0,859	0,5801	2,94	0,936	0,6878
2,72	0,866	0,5887	2,96	0,942	0,6972
2,74	0,872	0,5974	2,98	0,949	0,7067
2,76	0,879	0,6062	3,00	0,955	0,7162
2,78	0,885	0,6150			

Esempio per l'uso di questa tavola

Si abbia un fusto dell'altezza di metri 4 e della circonferenza media di 0,82.

Siccome un cilindro di un metro di altezza e dell'accennata circonferenza di 0,82 à 0,0535 di cubicità, ne viene la conseguenza che, per avere il valore cubico del suaccennato fusto, bisogna moltiplicare 0,0535 per 4, lo che dà 0,2140 che rappresentano la cubicità cercata.

Se la lunghezza del fusto fosse rappresentata da un numero intero accompagnato da frazioni, si calcola per l'intero la solidità del

fusto nel modo sopracennato, alla quale si aggiunge poi il valore cubico frazionario che si ottiene col moltiplicare la cubicità di un cilindro di un metro di altezza e della circonferenza eguale a quella del fusto dato per la frazione.

Esempio.

Si ha un fusto di metri 4,73, della circonferenza media di 0,82, il valore cubico di un tale cilindro per metri 4 di lunghezza è di metri cubi 0,2140. Si moltiplica poi la lunghezza di metri 0,75 per 0,0535, che è il valore cubico di un cilindro di un metro di altezza e della espressa circonferenza, e il risultato che è di metri cubi 0,0401 si aggiunge ai suddetti metri cubi 0,2140, ottenendo così la cifra di 0,2541 che sta appunto a rappresentare la cubicità di un cilindro dell' altezza e circonferenza sopraindicata.

Allegato C

Tabella degl' interessi composti [1]

Anni	Ragione dell' interesse			Anni	Ragione dell' interesse		
	4 0/00	4 1/2	5 0/0		4 0/0	4 1/2	5 0/0
1	1,040	1,045	1,050	26	2,772	3,141	3,556
2	1,032	1,092	1,102	27	2,883	3,282	3,733
3	1,125	1,141	1,158	28	2,999	3,430	3,920
4	1,170	1,193	1,215	29	3,119	3,584	4,116
5	1,217	1,246	1,276	30	3,233	3,745	4,322
6	1,265	1,302	1,340	31	3,373	3,914	4,588
7	1,316	1,361	1,407	32	3,508	4,090	4,755
8	1,369	1,422	1,477	33	3,648	4,274	5,003
9	1,423	1,486	1,551	34	3,794	4,466	5,253
10	1,480	1,553	1,629	35	3,946	4,667	5,516
11	1,539	1,623	1,710	36	4,104	4,877	5,792
12	1,601	1,696	1,796	37	4,268	5,097	6,081
13	1,665	1,772	1,886	38	4,439	5,326	6,385
14	1,732	1,852	1,980	39	4,616	5,566	6,705
15	1,801	1,935	2,079	40	4,801	5,816	7,040
16	1,873	2,022	2,183	41	4,993	6,078	7,392
17	1,948	2,113	2,292	42	5,193	6,352	7,762
18	2,026	2,208	2,407	43	5,400	6,637	8,150
19	2,107	2,308	2,527	44	5,617	6,936	8,557
20	2,191	2,412	2,653	45	5,841	7,248	8,985
21	2,279	2,520	2,786	46	6,075	7,574	9,434
22	2,370	2,634	2,925	47	6,318	7,915	9,906
23	2,465	2,752	3,072	48	6,571	8,271	10,401
24	2,563	2,876	3,225	49	6,833	8,644	10,921
25	2,666	3,005	3,386	50	7,107	9,033	11,467

(1) **Modo di applicazione della presente tabella**

Esempio.

Suppongasi che in una fustaia novella siansi distrutte 50 giovani piante di quercia della circonferenza di 10 centimetri, all' altezza di 50 centimetri da terra dell' età di anni 7, e che per la loro sostituzione occorra la spesa di 12 centesimi per ognuna, e così in totale di lire sei.

Per determinare il valore delle piante al momento dell' abbattimento si opera nel seguente modo:

Nella colonna degli anni prendesi il n. 7, corrispondente all' età delle piantine distrutte, e, scelta una delle tre cifre segnate a fianco, secondo che vogliasi stabilire la ragione dell' interesse al 4 al 4 1[2 od al 5 per cento, si moltiplica per la somma totale della spesa occorrente, che è 6.

La cifra risultante rappresenterà l' ammontare del danno arrecato.

Così si avrà :	al 4 0[0	al 4 1[2	al 5 0[0
	1,316	1,361	1,407
	6	6	6
	7,896	8,166	8,442

Visto d' ordine di S. M.

Il Ministro dell' interno

F. Crispi

Allegato D

Tabella di sconto [1]

Anni	Ragione dell' interesse			Anni	Ragione dell' interesse		
	4 0/0	4 1/2	5 0/0		4 0/0	4 1/2	5 0/0
1	0,9615	0,9569	0,9524	26	0,3607	0,3184	0,2812
2	0,9245	0,9157	0,9070	27	0,3468	0,3047	0,2678
3	0,8890	0,8763	0,8638	28	0,3335	0,2916	0,2551
4	0,8548	0,8386	0,8227	29	0,3206	0,2790	0,2429
5	0,8219	0,8024	0,7835	30	0,3083	0,2670	0,2314
6	0,7903	0,7679	0,7462	31	0,2965	0,2555	0,2204
7	0,7599	0,7348	0,7107	32	0,2851	0,2445	0,2099
8	0,7307	0,7032	0,6768	33	0,2741	0,2340	0,1999
9	0,7026	0,6729	0,6446	34	0,2635	0,2239	0,1993
10	0,6756	0,6439	0,6139	35	0,2534	0,2142	0,1813
11	0,6496	0,6162	0,6847	36	0,2437	0,2050	0,1726
12	0,6246	0,5897	0,5568	37	0,2343	0,1962	0,1644
13	0,6006	0,5643	0,5303	38	0,2253	0,1877	0,1566
14	0,5775	0,5400	0,5051	39	0,2166	0,1797	0,1491
15	0,5553	0,5167	0,4810	40	0,2083	0,1719	0,1485
16	0,5339	0,4945	0,4581	41	0,2003	0,1645	0,1358
17	0,5134	0,4732	0,4363	42	0,1926	0,1574	0,1288
18	0,4936	0,4528	0,4155	43	0,1852	0,1507	0,1227
19	0,4746	0,4333	0,3957	44	0,1780	0,1442	0,1169
20	0,4564	0,4146	0,3769	45	0,1712	0,1380	0,1113
21	0,4388	0,3968	0,3589	46	0,1646	0,1320	0,1060
22	0,4219	0,3797	0,3418	47	0,1583	0,1263	0,1009
23	0,4057	0,3633	0,3256	48	0,1522	0,1209	0,0961
24	0,3901	0,3477	0,3101	49	0,1463	0,1157	0,0916
25	0,3751	0,3327	0,2953	50	0,1407	0,1107	0,0872

(1) **Modo di applicazione della presente tabella**

Esempio.

Suppongasi che in un bosco ceduo, assoggettato al turno d'anni 25, dal di cui taglio precedente si ebbe il prodotto netto di lire 120 per ettaro, siasi abusivamente abbattuta sopra una superficie di are 5, la riproduzione dell' età di anni 10 e che vogliasene conoscere il valore.

Si stabilisce innanzi tutto il valore proporzionale che poteva avere al momento della sua maturità il legname esistente nella superficie tagliata.

Nell' esempio sopra indicato questo valore è rappresentato da $\frac{120}{100} \times 5 = 6$.

Prendesi poi nella tabella una delle tre cifre segnate a fianco del numero corrispondente agli anni che rimangono a raggiungere l' età prestabilita pel taglio che è 15, secondo la ragione dell' interesse che vogliasi stabilire al 4 0|0, al 4 1|2 od al 5 0|0, e si moltiplica pel valore delle 5 are recise che è di lire 6.

La somma risultante rappresenterà il valore del ceduo all' atto della sua abusiva recisione.

Così si avrà: al 4 0[0 al 4 1[2 al 5 0[0

	al 4 0[0	al 4 1[2	al 5 0[0
	0,5553	0,5167	0,4810
	6	6	6
	3,3318	3,1002	2,8860

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro dell' interno

F. Crispi

ELENCO

dei beni demaniali dichiarati inalienabili

N. d'ordine	Provincia	Comune	Ripartimento forestale	Denominazione
1	Belluno	Auronzo	Pieve di Cadore	Somadida
2	id.	Vari	Vittorio	Consiglio
3	Treviso	id.	Giavera	Montello
4	id.	Cornuda	id.	Fagarè
5	id.	Cavaso	id.	Collibert e Colzanel
6	id.	Monfurno	id.	Guizza di Monfurno
7	id.	Cessalto	Motta di Livenza	Olmè
8	id.	id.	id.	San Marco di Campagna
9	Venezia	Portogruaro	id.	Fassinello
10	id.	Annone	id.	Bandita di Annone
11	Mantova	Marmirolo	Verona	Della Fontana
12	Potenza	Calciano Oliv.	Potenza	Cognato
13	id.	Accettura	id.	Gallipoli
14	Benevento	Vari	Campobasso	Taburno
15	Palermo	id.	Palermo	Ficuzza
16	Genova	Savona	Genova	Cadebona
17	Firenze	Casigliano	»	Bossolungo
18	id.	Reggello	»	Vallombrosa
19	Arezzo	»	»	Camaldoli
20	Grosseto	»	»	Bosco destinato alla fonderia di follonica
21	Catanzaro	»	Catanzaro	Boschi destinati allo stabilimento metallurgico di Mongiana
				Totale

Estensione		Situazione	Specie legnose
ettari	are		
382	»	Montagna a 1400 metri d' altitudine	Abete picea, larice
7,005	67	Da 800 a 1200 metri di altitudine	Faggio, abete picea e larice
5,912	87	Colle	Quercie, rovere peduncolata
148	50	Colle a monte	Quercie e rovere
21	30	id.	id.
8	80	id.	id.
67	24	Pianura	Querce, rovere peduncolata
155	73	id.	Frassino
105	»	id.	Quercia peduncolata
189	50	id.	id.
230	»	id.	id.
1,117	»	id.	Quercia ete
3,357	»	id.	Cerro e carpino
350	»	id.	Faggio
1,500	»	id.	Quercia peduncolata
320	»	Monte	Quercia e faggio
3,541	»	Montagna	Faggio, pino marittimo abete
1,212	86	Monte a 974 metri d' altitudine	Abete, faggio, quercia
5,000	»	Montagna a 1500 metri d' altitudine	id.
30,624	47		

QUADRO

di varii bacini proposti pel rimboschimento e delle spese presunte *.

* **Le proposte dell' Amministrazione forestale sono state approvate dal Governo.**

Distretti	Bacini	Spesa prevista	
Cosenza	Bacino del Crati, secondo tronco	L.	171,000,00
Sondrio	Bacino secondario Rio della Valle Boalzo	»	254,349,50
Arezzo	Bacino secondario dell' Arno	»	354,000,00
Genova	Bacino Cento	»	393,000,00
Teramo	Bacino del Vomano	»	093,000,00
Aquila	Bacino dell' Aterno	»	363,160,00
Verona	Bacino dell' Adige	»	092,550,00
Cuneo	Bacino Stura	»	273,480,00
Messina	Bacino Cammara Ritiro	»	097,530,00
Caltanis.	Bacino Morello	»	442,765,50
Udine	Bacino del Tagliamento	»	1,401,048,06

INDICE

AL LETTORE	Pag.	3-5
Letteratura forestale	»	7-8
Pubblicazione della legge forestale . . .	»	9
Pubblicazione del Regolamento	»	11
Terre sottoposte al vincolo forestale — *Principii generali*	»	13-18
Commento al Titolo I della legge — *Art. 1 a 10*	»	18-83
Rimboschimenti — *Principii generali* . . .	»	85-87
Commento al Titolo II — *Art. 11 a 15* . .	»	87-111
Legge 4 luglio 1874	»	69-91
Regolamento per la stessa	»	92-95
Legge che proroga il termine per l' esecuzione dell' art. 1 di detta legge.	»	96-99
Legge sui consorzii d' irrigazione . . .	»	110-111
Disposizioni penali e di polizia forestale - *Principii generali.*	»	113-114
Commento al Titolo III — *Art. 16 a 25* . .	»	115-158
Appendice al Titolo III — *Danno forestale, furto campestre e pascolo abusivo* . . .	»	159-171
Amministrazione forestale — *Principii generali*	»	173
Commento al Titolo IV — *Art. 26 a 28* . .	»	173-187
Diritti d' uso — *Principii generali.* . . .	»	189-190
Commento al Titolo V. — *Art. 29 a 35 — Ademprivi.*	»	191-221
Legge 1 novembre 1875	»	209-213
Legge 20 giugno 1871	»	214-215

Disposizioni transitorie — *Principii generali* . Pag. 222
Commento — *Art. 37 a 39* . . . . » 222-226
Supplemento — Progetto di legge sul rimboschimento . . . . » 227-236
Allegato A . . . . » 237-239
Allegato B . . . . » 241-246
Allegato C . . . . » 247-250
Allegato D . . . . » 251-255
Elenco dei beni demaniali dichiarati inalienabili . . . . » 257-259
Bacini proposti pel rimboschimento . . . . » 261-263

GIUDIZIO BENEVOLO

sull' opuscolo 1.° della citazione direttissima e diretta

La *Rivista penale* del prof. Lucchini contiene la seguente bibliografia (disp. 9, 25 nov. 1885).

« Bene avvisa l' egregio autore che la citazione direttissima costituisca la genuina e naturale forma del procedimento accusatorio; e di questa sintetizza gli estremi costitutivi ed i modi di svolgimento nella teoria e nella pratica. La citazione diretta, per contrario, a somiglianza dell' istruzione formale, rappresenta l' eccezione al sistema accusatorio: e qui segue un' analisi compiuta dell' istituto della citazione diretta, cioè lo studio dei casi e riti di questa forma di procedura. — Nè il *Lombardi* si arresta al comento della legge positiva; ma con molto senso pratico designa le riforme che dovrebbero in siffatta materia introdursi nel codice processuale. Ripudia il sistema della informativa come quello che rompe l' uguaglianza fra l' accusa e la difesa e vorrebbe l'ufficio del P. M. ristretto a raccogliere denuncie, e querele e ratifica delle stesse, alla qualificazione d' imputati e testimoni, alle citazioni degli uni e degli altri; propone di rendere responsabile lo Stato dei danni derivanti al prevenuto per un colposo ritardo con cui il P. M. abbia richiesto la citazione; censura l' istituto dell' ordinanza presidenziale, che si risolve senza ragione in una maggiore lentezza del procedimento.

Questo è per sommi capi lo schema del lavoro del *Lombardi*, in cui si rileva prontezza di giudizii, ed un certo acume di critica legislativa.

Noi non possiamo tuttavia accogliere interamente le opinioni dell' Autore. — Così non ci pare degna di essere introdotta nei nostri ordinamenti processuali la sanzione di rendere lo Stato responsabile perfino dei ritardi frapposti dal P. M. nell' esercizio dell' azione penale: la responsabilità dello Stato, a parer nostro, non può riconoscersi al di là dei casi di proscioglimento dall' accusa; e stimiamo che sanzione vera e reale potrebb' essere quella di dichiarare perenta la cattura dell' imputato, dove in un determinato tempo non si fosse proceduto a giudizio, estendendo cioè ai casi di citazione diretta una disposizione introdotta dalla legge 30 giugno 1876 rispetto al procedimento penale. Ciò non pertanto questo studio merita speciale considerazione; e siamo dalla lettura di esso indotti ad esprimere il voto che presto sia pubblicata per le stampe l' opera « *Il procedimento accusatorio innanzi ai Tribunali* » della quale è pagina staccata, certi che la medesima sarà accolta con vivo interesse dagli studiosi del processo penale ».

Varietà forestali

I.

Una delle migliori legislazioni forestali l' offre la Francia.

1. Codice forestale del 31 luglio 1827.
2. Legge 19 novembre 1859, modificativa del codice.
3. Legge 28 luglio 1860 sul rimboschimento.
4. Legge 8 giugno 1864.
5. Legge 4 aprile 1882.

II.

Non seconda alla Francese è la legislazione della Svizzera.

III.

L' Italia ha avuto diverse leggi nei diversi Stati che la componevano una volta.

Esse sono enumerate nella Relazione sulla legge del 20 giugno 1877.

Il signor Prefetto della provincia di Campobasso, comm. Vincenzo de Felice, nel suo dotto discorso a quel Consiglio provinciale (1885) dedica delle pagine eleganti ad elevate considerazioni forestali.